

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

EDIZIONE NON DEFINITIVA

**RIEPILOGO GENERALE
EMENDAMENTI
E ORDINI DEL GIORNO**

presentati dinanzi alle Commissioni 5^a e 6^a riunite

**AL DECRETO-LEGGE
IN MATERIA TRIBURARIA E FINANZIARIA (A.S. n. 1132)**

**AGGIORNATO ALLA SEDUTA (NOTTURNA)
DEL 15 NOVEMBRE 2006
(giovedì, 16 novembre 2006, ore 18)**

**EMENDAMENTI ED ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1132**

Art. 1.

1.1 (testo 2)

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.1

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.2

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÉ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.3

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) commi 1 e 2;
- b) comma 5;
- c) comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Leale collaborazione in campo fiscale)

1. Per le finalità di accertamento di qualsiasi imposta e tassa, l'amministrazione finanziaria può acquisire qualunque tipo di dati e informazioni rilevanti esclusivamente a fini tributari presso banche, la società Poste italiane Spa per le attività finanziarie e creditizie, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, relativamente a contribuenti in stato fallimentare o che si siano rifiutati di fornire personalmente quegli stessi dati e informazioni. Dell'avvenuta acquisizione dei dati e delle informazioni, entro dieci giorni, viene data notizia al contribuente.

2. Ogni disposizione normativa in contrasto con quanto previsto al comma 1 cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente:

all'articolo 2, sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) comma 8, capoverso art. 75-bis, comma 3;*
- b) comma 30.*

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

all'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;*
- b) comma 137;*
- c) commi da 138 a 142;*
- d) commi da 151 a 154;*
- e) commi da 155 a 157;*
- f) comma 179.*

Conseguentemente:

all'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;*

- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

2) al comma 2, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

1.4

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.5

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».

1.6

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 1, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».

1.7

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole: "sono tenuti ad utilizzare" con le seguenti: "possono utilizzare"».

Conseguentemente:

al comma 14, sostituire le parole: «non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro» con le seguenti: «non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro»;

all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 107, sostituire le parole: «otto milioni» con le seguenti: «5 milioni»;

b) dopo il comma 178, inserire il seguente:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento».

1.8

AUGELLO, BALDASSARRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 37, comma 8, lettera a), dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

"4-ter. Sono dispensati dalla presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, i soggetti tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605."».

1.9

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I soggetti esercenti i magazzini generali, i depositi doganali e quelli fiscali di cui al comma 1, anteriormente all'avvio dell'operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti apposita comunicazione al fine della valutazione della congruità della garanzia prestata che deve essere rapportata alla movimentazione complessiva delle merci nell'anno."».

1.10

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della non effettuazione del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi consistenti in manipolazioni usuali (quali, a titolo esemplificativo, verifica e controllo dei sigilli, verifica sommaria della merce, riscontro con il documento doganale, presa in carico, registrazioni contabili e fiscali tra cui l'acquisizione dell'autofattura o altra documentazione per l'estrazione dal deposito e la consegna all'importatore) relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA ancorché queste operazioni siano materialmente eseguite nei luoghi limitrofi ovvero adiacenti ad esso».

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere il seguente:

«181-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

1.11

CURTO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-ter. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

4-quater. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei mesi.

4-quinquies. La pena è aumentata se il numero degli associati è di 10 o più.

4-sexies. Le pene previste dagli articoli 473 e 474, nonché dall'articolo 474-bis, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività

delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'attività di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti».

1.12

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno ommesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. Nei predetti casi, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000».

1.13 (testo 2)

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 37 della legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 4, 5, 6 sono soppressi».

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti de-

terminati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

1.13

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 37 della legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 4, 5, 6 sono soppressi».

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

1.14

FRANCO, POLLEDRI

I commi 8 e 8-bis sono abrogati.

1.15

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

1.16

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora siano definitivamente accertate anche più violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale per un corrispettivo complessivo superiore a 500 euro"».

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere il seguente:

«181-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

1.17

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, primo periodo le parole: "tre distinte violazioni" sono sostituite dalle seguenti: "due distinte violazioni"».

1.18

VENTUCCI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Al comma 8, capoverso 2, le parole: «contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertate».

1.19

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 8, capoverso 2, sostituire la parola: «quinquennio» con le parole: «un mese».

1.20

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 14, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono destinate alla riduzione della pressione fiscale.».

1.21

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 14, al secondo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» e «30 milioni» rispettivamente con le seguenti: «5 milioni» e «10 milioni»;

Conseguentemente sopprimere le parole: «nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato» e aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: «La rimanenza delle maggiori entrate del presente comma valutate in 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 sono destinate alla riduzione della pressione fiscale.».

1.22

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: «acquisizione dei pareri» aggiungere le seguenti: «, obbligatori e vincolanti.».

1.23

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: «rendono il parere» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «entro trenta giorni dall'assegnazione, rendono il parere obbligatorio e vincolante se adottato a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.».

1.0.1

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Irretroattività sostanziale delle disposizioni tributarie)

1. Per la salvaguardia delle condizioni essenziali di garanzia del contribuente e di certezza del rapporto tributario, tutte le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo. In particolare, il divieto di retroattività si applica alle disposizioni che disciplinano:

a) l'istituzione di nuovi tributi, imposte, tasse, o altri prelievi coattivi comunque denominati;

b) gli aspetti essenziali della fattispecie impositiva, l'identificazione del soggetto passivo o di eventuali coobbligati, responsabili o sostituti di imposta;

c) la determinazione della base imponibile, l'ammissibilità o l'ammontare di deduzioni, detrazioni o altre componenti negative della prestazione dovuta, l'ammontare della tassa o imposta dovute ovvero delle relative aliquote e scaglioni, se previsti;

d) le forme e modalità di esercizio del potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

2. In ogni caso, fermo quanto previsto ai sensi del comma 1, l'introduzione di disposizioni di carattere tributario non può comportare per ciascun contribuente aggravii della specifica posizione soggettiva, riferita al prelievo coattivo considerato, se non a partire dal periodo di imposta successivo, in caso di tributi periodici, ovvero successivamente alla data di entrata in vigore della stessa disposizione, con riferimento alle altre forme di prelievo.

3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, ai fini della determinazione di versamenti di tributi, imposte e tasse a carattere periodico da effettuarsi in acconto, il relativo importo è sempre computato secondo le disposizioni applicabili per il periodo di imposta in cui è effettuato il relativo versamento.

4. Ogni disposizione normativa in contrasto con quanto previsto ai sensi del presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212.»;

Conseguentemente, nell'articolo 1, al comma 8-ter aggiungere alla fine il seguente periodo: «Per le violazioni contestate tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel testo vigente alla data del 2 ottobre 2006.

Conseguentemente, nell'articolo 2 sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) comma 18, lett. b) e c);
- b) commi da 33 a 36, nonché, al comma 38, l'ultimo periodo;
- c) comma 43;
- d) comma 72;

Conseguentemente, al comma 22, capoverso 13, prima delle parole: «in corso» *inserire le seguenti:* «successivo a quello»

All'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;
- b) comma 137;
- c) commi da 138 a 142;
- d) commi da 151 a 154;
- e) commi da 155 a 157;
- f) comma 179.

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: «territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nella misura del 27 per cento».

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «quaranta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro.».

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

3) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

4) al comma 2 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme desti-

nate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno.

1.24

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

All'articolo 2, sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) comma 2;
- b) comma 9;
- c) comma 13 e 14;
- d) commi 16 e 17.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma;

Conseguentemente nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101
- b) comma 137
- c) commi da 138 a 142;
- d) commi da 151 a 154;
- e) commi da 155 a 157;
- f) comma 179.

Conseguentemente nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 20021 n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: «territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nella misura del 27 per cento».

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «quaranta milioni» sono sostituite dalle seguenti «cinquemila euro.».

184. A decorrere dall'anno 2007 gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta all'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

5) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

6) al comma 2 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno.

1.25

AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

All'articolo 2, dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 35 sono soppressi i commi 15 e 16.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 17, sono sopresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- m) commi 100 e 101.*
- n) comma 137;*
- o) commi da 138 a 142;*
- p) commi da 151 a 154;*
- q) commi da 155 a 157;*
- r) comma 179.*

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: «territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nella misura del 27 per cento».

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «quaranta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro.».

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;*
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;*
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:*

15) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

16) al comma 2 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno.

1.26

AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Nell'articolo 2, sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) comma 45;
- b) comma 57;
- c) comma 63;
- d) comma 71;

All'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma»;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;
- b) comma 137;
- c) commi da 138 a 142;
- d) commi da 151 a 154;
- e) commi da 155 a 157;
- f) comma 179.

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento.

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui

all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978: n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il Comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

11) al comma 1, sopprimere le seguenti parole "o composto da tre componenti in caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

12) al comma 2 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 190 per cento per ciascun anno.

1.27

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

All'articolo 2 sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) commi da 47 a 54.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma»;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;*
- b) comma 137;*
- c) commi da 138 a 142;*
- d) commi da 151 a 154;*
- e) commi da 155 a 157;*
- f) comma 179.*

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato", sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;*
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;*
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:*

7) al comma 1, sopprimere le seguenti parole "o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

8) al comma 2 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350."

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno.

1.28

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

All'articolo 2, dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. Per garantire la prosecuzione delle attività produttive anche nel caso di trasferimenti generazionali di imprese, sono esenti dal pagamento delle imposte di successione i trasferimenti a causa di morte aventi ad oggetto l'intero patrimonio aziendale quando l'erede, all'atto dell'accettazione di eredità, si obblighi espressamente alla prosecuzione della medesima attività produttiva per almeno cinque anni successivi. In caso di cessione o affitto dell'azienda o di rami d'azienda a terzi prima della scadenza del termine di cui al primo periodo, l'amministrazione finanziaria procede al recupero a tassazione degli importi dovuti ai sensi dei commi da 47 a 54, oltre gli interessi a decorrere dalla data di apertura della successione e fino al soddisfo.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 17, sono sopresse le parole da «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma»;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono sopresse le seguenti disposizioni:

- g) commi 100 e 101;
- h) comma 137;
- i) commi, da 138 a 142;
- j) commi da 151 a 154;
- k) commi da 155 a 157;
- l) comma 179.

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "quaranta milioni"» sono sostituite dalle seguenti "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3 lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico, per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

9) al comma 1, sopprimere le seguenti parole "o composto da tre componenti. In caso di, previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

10) al comma 2 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

1.29

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

All'articolo 2 sopprimere i commi da 117 a 134.

All'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;*
- b) comma 137;*
- c) commi da 138 a 142;*
- d) commi da 151 a 154;*
- e) commi da 155 a 157;*
- f) comma 179.*

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;*
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;*

c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

13) al comma 1, sopprimere le seguenti parole "o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

14) al comma 2 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

1.30

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 18 e 19.

1.31

CICOLANI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«All'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, aggiungere al termine il seguente periodo: "Per le prestazioni di cabotaggio stradale effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto devono essere adempiuti o esercitati dagli stessi soggetti direttamente, identificandosi ai sensi dell'articolo 35-ter"».

1.32

AUGELLO, BALDASSARRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«19-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge 27 febbraio 1984, n.17, sostituire le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" con le seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo"».

1.33

AUGELLO, BALDASSARRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«19-bis. Le cessioni di energia elettrica effettuate nell'ambito del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 23, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.».

Art. 2.**2.1 (testo 2)**

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

All'articolo 2, sopprimere i commi da 1 a 73.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.1

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

All'articolo 2, sopprimere i commi da 1 a 73.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.206

BALDASSARRI, MATTEOLI

Al comma 3, sostituire le parole: «comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte» con le parole: «comunque non superiore all'1 per cento delle somme iscritte».

2.205

BALDASSARRI, MATTEOLI

Al comma 6, sopprimere capoverso «Articolo 72-bis».

2.2

POLLEDRI, FRANCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: "Il concessionario della riscossione prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure relative all'ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive. In caso di più di una iscrizione di ipoteca sul medesimo

bene da parte del concessionario della riscossione, spetta il rimborso spese esecutive esclusivamente alla prima iscrizione"».

2.3

POLLEDRI, FRANCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo al fermo amministrativo esattoriale, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: "Il concessionario della riscossione prima di emettere il provvedimento di fermo è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure di cui ai commi successivi e la corresponsione delle spese esecutive relative al fermo. Il provvedimento di fermo amministrativo deve essere effettuato sul bene di minor valore; in caso di più provvedimenti sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese esecutive esclusivamente al primo provvedimento di fermo"».

2.4

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente sopprimere i comma 101 e 137.

2.5

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:

"25-ter. Le facoltà di cui ai commi 25 e 25-bis si applicano anche ai comuni limitatamente ai fini della riscossione coattiva delle proprie entrate

e delle attività finalizzate alla partecipazione dei medesimi al contrasto all'evasione fiscale previste dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche se effettuate con le modalità di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

2.6

FRUSCIO, FRANCO, POLLEDRI

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, dopo il comma 46 inserire i seguenti:

«46-bis. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 200. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

«46-ter. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: "Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni"».

2.7

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 12, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica, mediante affidamento ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

2.8

EUFEMI

Sopprimere il comma 16.

2.9

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 16.

2.10

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 16 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai contributi versati a favore di enti benefici, onlus, istituzionali assistenziali, associazioni culturali e di categoria. Con Regolamento da emanarsi ai sensi della legge n. 400 del 1988 sono definite le procedure in ordine alla speciale procedura di riscossione di cui al presente comma».

2.11

FRANCO, POLLEDRI

Abrogare il comma 17.

2.12

DAVICO, FRANCO, POLLEDRI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per i contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, i termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere pari a 2 milioni di euro per l'anno 2007, e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per gli anni 2007 e 2008 la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.13

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 6 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 13 per cento.

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 13 per cento.

178-quinquies. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12 per cento, del 14 per cento e del 14 per cento».

2.14

AUGELLO, BALDASSARRI

Al comma 18, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

«0a) Il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari all'importo esposto in bilancio o, in mancanza di separata indicazione, a quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo"».

2.15

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 18, lettera a), sostituire le parole: «20 per cento» e «30 per cento» rispettivamente con le seguenti: «5 per cento» e «10 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 1° per cento.

178-quinquies. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 1° per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.16

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÉ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 18 sopprimere la lettera c).

2.17

FRANCO, POLLEDRI

Al comma 18, la lettera c) è sostituita come segue:

«8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-bis. – 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.18

CASTELLI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Al comma 18, la lettera c) è sostituita come segue:

«8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-bis. – 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.19

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 18, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le disposizioni dei commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».

2.20

FRANCO, POLLEDRI

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sopprimere i commi 12 e 12-bis».

2.21

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere il comma 21.

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all'8 per cento.

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

178-*quinquies*. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.22

FRANCO, POLLEDRI

Al comma 21, sostituire la parola: »vigenti» con la seguente: «approvati».

2.23

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 22, sopprimere le parole da: « Per le perdite relative ai primi tre periodi» fino alla fine del comma.

Conseguentemente al comma 23, sopprimere le parole da: «Per i redditi delle società partecipate» fino alla fine del comma.

Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-*bis*. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera *b)*, le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

181-*ter*. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.24

FRANCO, POLLEDRI

Sopprimere il comma 46.

Conseguentemente, sopprimere il comma 24 dell'articolo 2.

Dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-bis. – 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.25

FRANCO, POLLEDRI

Sopprimere il comma 57.

Conseguentemente, sopprimere il comma 24 dell'articolo 2.

Dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-bis. – 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 200.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.26

CASTELLI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere il comma 46.

Conseguentemente, sopprimere il comma 24 dell'articolo 2.

Dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-bis. – 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.27

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÉ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere il comma 24.

2.28

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. All'articolo 67 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *m*), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" inserire le seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche, e i compensi erogati";

b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici"».

Conseguentemente: dopo il comma 179, inserire il seguente:

«179-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

2.29 (testo 2)

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi ai fabbricati costruiti, acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta precedenti. In caso di successivo riscatto dei fabbricati in locazione finanziaria, il relativo costo fiscalmente riconosciuto ai sensi dell'art. 110 del DPR 22 dicembre 1917, n. 917, è assunto al lordo delle quote dei canoni non dedotte».

Consequente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.29

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi ai fabbricati costruiti, acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta precedenti. In caso di successivo riscatto dei fabbricati in locazione finanziaria, il relativo costo fiscalmente riconosciuto ai sensi dell'art. 110 del DPR 22 dicembre 1917, n. 917, è assunto al lordo delle quote dei canoni non dedotte».

Consequente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.30

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 29, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i piani di incentivazione deliberati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tale condizione è soddisfatta se l'opzione è esercitata non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente al momento dell'assegnazione» aggiungere le seguenti: «, al netto delle minusvalenze realizzate rispetto al valore normale al momento dell'assegnazione,». Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva prevista dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, pagata fino al superamento del predetto limite è portata in detrazione dall'IRPEF».

Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:

«181-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

2.31

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 29 aggiungere la seguente lettera: «d) I meccanismi di compensi premianti relativi ad operazioni condotte da società di private equity in cui successivamente all'acquisizione di società target che necessitano di piani di rilancio vengono attribuiti opzioni di esercizio di azioni che divengono esercitabili nel progetto di private equity».

2.32

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. I commi 27 e 28 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 sono soppressi. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223».

Conseguentemente: al comma 107, sostituire le parole: «otto milioni» con le seguenti: «5 milioni»; dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

179-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

2.33

FRANCO, POLLEDRI

Dopo il comma 30 è inserito il seguente:

«30-bis Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito in legge 17 luglio 2006, n. 234 è abrogato. La rinuncia al ricorso presentata avverso il silenzio dissenso ovvero al diniego espresso dalla richiesta di rimborso dell'imposta regionale sulle attività produttive a motivo della incompatibilità del tributo con l'articolo 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE VI, non comporta il rimborso delle spese di cui all'articolo 44, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

2.34

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:

«31-bis. Per gli anni 2007 e 2008 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81.

31-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 12.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal decreto legislativo n.165 del 1999 e decreto legislativo n.188 del 2000 (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525) come stabilito di anno in anno nella legge finanziaria».

2.35

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-bis. All'articolo 45, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601" sono sostituite dalle seguenti: "in quello della pesca".

32-ter. La disposizione del comma 32-bis si applica dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007. All'onere derivante dall'attuazione de presente articolo, valutato in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

2.36

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 33 sopprimere le parole da: «Tali redditi» fino alla fine del comma.

2.37

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 34, sostituire le parole: «in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio 2006» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2007».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-quater. A decorrere dal 10 gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».

2.38

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 34 sopprimere le parole da: «In tale caso» fino alla fine del comma.

2.39

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Il comma 37 è sostituito dal seguente:

«37. All'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

"a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

- 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui al numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
- 4) da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- 5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
- 6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1 e 2 della lettera *a*) del presente comma 3 devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".

- b*) al comma 3, la lettera *b*) è abrogata;
- c*) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

«*3-bis*. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile ed in particolare destinate:

- a*) alla protezione delle piante;
- b*) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c*) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;
- d*) all'allevamento ed al ricovero degli animali;
- e*) all'agriturismo;
- f*) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g*) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- h*) ad uso ufficio dell'azienda agricola;
- i*) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- l*) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso».

Conseguentemente al comma 178, dopo le parole: «e dai commi», inserire il numero seguente: «37».

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata dell'1 per cento.

Conseguentemente al comma 154 sostituire le parole: «euro 758.000 per l'anno 2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per

l'anno 2009» con le seguenti: «euro 508.000 per l'anno 2007, di euro 364.000 per l'anno 2008 e di euro 368.000 per l'anno 2009».

2.40

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Il comma 37 è sostituito dal seguente:

37. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1 e 2 della lettera a) del presente comma 3 devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso».

2.41

FRANCO, POLLEDRI

I commi 71 e 72 sono abrogati.

Conseguentemente: dopo il comma 46 è inserito il seguente:

«46-bis. 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 300.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

Dopo il comma 46-bis è inserito il seguente:

«46-ter. 1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: "Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni"».

2.42

FRANCO, POLLEDRI

Il punto 3 della lettera b) è abrogato.

Dopo il comma 46 è inserito il seguente:

«46-bis. 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera *b*) sostituire le parole: "per la quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento";

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

Dopo il comma 46-bis è inserito il seguente:

«46-ter – 1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: "Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».

2.43

FRANCO, POLLEDRI

Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

«116-bis. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà della Cassa di previdenza degli addetti ed impiegati in agricoltura (decreto legislativo n. 508 del 1984), che gestisce forme pensionistiche obbligatorie e garantisce il TFR dei lavoratori iscritti ai sensi della legge 28 novembre 1862, n. 1655 disciplinate dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1988, n. 173, usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1883, n. 124, e successive integrazioni e modificazioni».

Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire i seguenti:

«46-bis. – 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 200.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma.

46-ter. – 1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

"Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni"».

2.44

FRANCO, POLLEDRI

Dopo il comma 46-quater è inserito il seguente:

«46-quinquies. a) A decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a 8 volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

b) La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

c) Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

2.45

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54.

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta

sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

178-quinquies. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.46

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Sopprimere i commi da 47 a 54.

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

2.47

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Dopo il comma 47, è inserito il seguente:

«4-bis. I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50 per cento».

Conseguentemente, il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.

Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.

2.48 (Testo 2)

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÉ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 48, la lettera a) è modificata dalla seguente:

«a) devoluti a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e dei parenti in linea collaterale fino al secondo grado sul valore complessivo netto eccedente, per ciascuno beneficiario, un milione di euro: 4 per cento»;

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i trasferimenti di aziende costituite anche in forma societaria ove viene assicurato il proseguimento dell'attività di impresa, il valore complessivo netto eccedente per ciascun beneficiario coniuge, parenti in linea retta e parenti collaterali fino al secondo grado di 5 milioni: 4 per cento».

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.48

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÉ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 48, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) devoluti a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e dei parenti in linea collaterale fino al secondo grado sul valore complessivo netto eccedente, per ciascuno beneficiario, un milione di euro: 4 per cento».

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

2.49

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 48, lettera a), dopo le parole: «e dei parenti in linea retta» inserire le seguenti: «e dei parenti in linea collaterale di 1° grado».

Conseguentemente, al comma 49, lettera a), dopo le parole: «e dei parenti in linea retta» inserire le seguenti: «e dei parenti in linea collaterale di 1° grado».

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

178-quinquies. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.50

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Al comma 48, lettera a), sostituire le parole da: «sul valore» fino a: «1.000.000 di euro» con le seguenti: «sulla quota eccedente 50 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 49, lettera a), sostituire le parole da: «sul valore» fino a: «1.000.000 di euro» con le seguenti: «sulla quota eccedente 50 milioni di euro».

Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

181-quater. Le disposizioni di cui al comma 181-bis si applicano al periodo di imposta in corso 1° gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati».

2.203

MATTEOLI, BALDASSARRI

Al comma 48, sostituire le parole: «1.000.000 di euro» con le seguenti: «1.500.000 di euro» e «4 per cento» con: «2 per cento».

2.51

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Al comma 48, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

181-quater. Le disposizioni di cui al comma 181-bis si applicano al periodo di imposta in corso 1° gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati».

2.52

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Al comma 48, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b), sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;

alla lettera c), sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti: «7 per cento»;

al comma 49, alla lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «3 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;

alla lettera c), sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti: «7 per cento»;

dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

181-quater. Le disposizioni di cui al comma 181-bis si applicano al periodo di imposta in corso 1° gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati».

2.53

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÉ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 48, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a-bis) per i trasferimenti di aziende costituite anche in forma societaria ove viene assicurato il proseguimento dell'attività di impresa, il valore complessivo netto eccedente per ciascun beneficiario coniuge, parenti in linea retta e parenti collaterali fino al secondo grado 5 milioni: 4 per cento».

2.54

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

«48-bis. Per valore complessivo netto dei beni, qualora si tratti di beni immobili, si intende il valore catastale rivalutato».

2.55

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÉ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 49, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a a favore del coniuge, dei parenti in linea retta, e dei parenti collaterali fino al secondo grado, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascuno beneficiario un milione di euro: 4 per cento».

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.56

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, LOSURDO, ALLEGRI, DE ANGELIS

Al comma 49, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b), sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;

alla lettera c), sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti: «7 per cento»;

dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

181-quater. Le disposizioni di cui al comma 181-bis si applicano al periodo di imposta in corso 1° gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati».

2.57

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Al comma 49, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

181-quater. Le disposizioni di cui al comma 181-bis si applicano al periodo di imposta in corso 1° gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati».

2.58

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÉ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 49, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a-bis) per i trasferimenti di aziende costituite anche in forma societaria ove viene assicurato il proseguimento dell'attività di impresa, il valore complessivo netto eccedente per ciascun beneficiario coniuge, parenti in linea retta e parenti collaterali fino al secondo grado 5 milioni: 4 per cento;».

2.59

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

«52-bis. I trasferimenti d'azienda a conduzione familiare a favore del coniuge e dei parenti in linea retta per causa di morte, per donazione o a

titolo gratuito sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazione di cui ai commi 47 e seguenti».

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

178-quinquies. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.60

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

«52-bis. I trasferimenti d'azienda a favore del coniuge e dei parenti in linea retta per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazione di cui ai commi 47 e seguenti».

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

178-quinquies. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.61

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 53, sostituire le parole: «3 ottobre 2006» con le seguenti: «4 ottobre 2006».

Conseguentemente, al comma 107, sostituire le parole: «otto milioni» con le seguenti: «5 milioni».

2.62

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, VENTUCCI, FIRRARELLO

Al comma 53 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «la disposizioni dei commi da 47 a 52 non si applicano ai trasferimenti di aziende agricole i cui beneficiari siano soggetti muniti della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione fino a concorrenza degli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.63

CICOLANI

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti commi:

«54-bis. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autoveicoli circolante mediante la sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale e con più elevati dispositivi di sicurezza, è concesso un contributo pari al 10% del prezzo di acquisto per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. d) con portata pari o superiore a 3,5 tonnellate e lett. e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati come «euro 4» o «euro

5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e portata ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1». Per l'autoveicolo acquistato con il predetto beneficio è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un periodo di quattro anni.

54-ter. Per gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lett. d) con portata pari o superiore a 3,5 tonnellate e lett. e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati come «euro 4» o «euro 5» è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per tre anni. Per gli stessi autoveicoli immatricolati come «euro 1», le tasse automobilistiche sono triplicate; per quelli immatricolati come «euro 0», quadruplicate. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono approvate le tabelle relative al pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli sopra indicati».

EMENDAMENTO

al testo del disegno di legge di conversione

Art. 1.

x1.0.1 (già 2.64)

EUFEMI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla introduzione graduale, in alternativa a quello ordinario, di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria equiparato a quello previsto per i redditi di natura finanziaria».

EMENDAMENTI

2.64

EUFEMI

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più decreti legislativi finalizzati alla introduzione graduale, in alternativa a quello ordinario, di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria equiparato a quello previsto per i redditi di natura finanziaria.».

2.65

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 38, è inserito il seguente:

«38-bis. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di immobili a titolo oneroso ricevuti per donazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Conseguentemente, dopo il comma 179, inserire il seguente:
«179-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.».

2.66

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 54, inserire i seguenti:

«54-bis. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda,

ivi compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali, le pertinenze, le scorte vive e morte, i debiti e i crediti e quant'altro strumentale all'attività aziendale nonché i beni relativi all'attività agrituristica oggetto di successione o di donazione o di trasferimento a titolo oneroso tra ascendenti e discendenti entro il quarto grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie e di registro entrambe in misura fissa, qualora il successore, il donatario o l'acquirente dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi con dichiarazione specifica a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici ed a gestire l'azienda per almeno cinque anni.

54-ter. L'acquirente è tenuto a presentare entro 18 mesi dall'atto all'Agenzia delle entrate competente idoneo certificato sulla natura agricola dei beni costituenti l'azienda e della sussistenza degli altri requisiti di cui al comma *54-bis*, rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio.

54-quater. Nel caso di violazione dell'impegno assunto o della mancata presentazione del certificato i soggetti di cui al comma *54-bis*, decadono dalle agevolazioni fiscali con recupero delle imposte, delle sanzioni al 50 per cento e degli interessi.

54-quinquies. I corrispettivi percepiti in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie compreso il vitalizio alimentare in seguito agli atti di cui al comma *54-bis* sono esenti dalle imposte dirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso chiuso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. Agli atti a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

54-sexies. Non sono sottoposti a rettifica, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di donazione e successione, il valore o il corrispettivo dei masi chiusi, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17.

54-septies. Al fine di copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da *54-bis* a *54-sexies*, è abrogato il comma 3 dell'articolo *5-bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Conseguentemente, dopo il comma 179, aggiungere il seguente:

«*179-bis.* A decorrere dal gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) è aumentata del 10 per cento.

2.67

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 55, con i seguenti commi:

55. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 55-*nonies*, di auto vetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con autovetture immatricolati come «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ al chilometro, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di auto vetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

55-*bis*. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 55-*nonies*, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro mille per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1».

55-*ter*. Per l'acquisto di autovetture, e di veicoli di cui al comma 55-*bis*, omologati dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano, è concesso un contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO₂ inferiori a 120 grammi per chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

55-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 55, 55-*bis* e 55-*ter*, che possono essere fruite nel rispetto della regola del «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007. I suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.

55-*quinquies*. All'articolo 2, primo comma, lettera *d*), del testo unico sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 dopo le parole «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati

come N1, abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata netta del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».

55-sexies. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 55, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo autoveicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: *a)* la conformità dell'autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dal comma 1; *b)* la targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dal comma 1. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.

55-septies. Ai fini dell'applicazione dei commi *55-bis* e *55-ter*, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi *55-bis* e *55-ter* non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

55-octies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;

b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito.

55-nonies. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

55-decies. Sono eliminati i comma 56, 60, 61, 62. Lo stanziamento previsto per il comma 59 è stabilito in 70 milioni di euro per ciascun esercizio 2007-2008-2009.

55-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato per l'interoperabilità tasse automobilistiche, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.

55-dodicies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.

2.68

SCARABOSIO

Sostituire il comma 55 con il seguente:

55. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma *55-nonies*, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con autovetture immatricolati come «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ al chilometro, è concessa l'esenzione dal pagamento

delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione e' estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

2.69

SCARABOSIO

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-bis. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma *55-nonies*, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro mille per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1».

2.70

SCARABOSIO

Dopo il comma 55-bis aggiungere il seguente:

55-ter. Per l'acquisto di autovetture, e di veicoli di cui al comma *55-bis*, omologati dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano, è concesso un contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO₂ inferiori a 120 grammi per chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di auto vetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

2.71

SCARABOSIO

Dopo il comma 55-ter aggiungere il seguente:

55-quater. Le disposizioni di cui ai commi 55, 55-bis e 55-ter, che possono essere fruite nel rispetto della regola del «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007. I suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.

2.72

SCARABOSIO

Dopo il comma 55-quater aggiungere il seguente:

55-quinquies All'articolo 2, primo comma, lettera *d*), del testo unico sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 dopo le parole «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli per i quali sia stato effettuato il cambio di destinazione dalla categoria M1 a quella N1, che presentano un indice maggiore o uguale a 180 kw/1000 kg, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».

2.73

SCARABOSIO

Dopo il comma 55-quinquies aggiungere il seguente comma.

55-sexies. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 55, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo autoveicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: *a*) la conformità dell'autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dal comma 1; *b*) la targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dal comma 1. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo

che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.

2.74

SCARABOSIO

Dopo il comma 55-sexies aggiungere il seguente comma.

55-septies. Ai fini dell'applicazione dei commi *55-bis* e *55-ter*, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nè dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi *55-bis* e *55-ter* non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2.75

SCARABOSIO

Dopo il comma 55-septies, aggiungere il seguente comma:

55-octies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

- a)* copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
 - b)* copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
 - c)* copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito.
-

2.76

SCARABOSIO

Dopo il comma 55-octies, aggiungere il seguente comma:

55-nonies. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

2.77

SCARABOSIO

Dopo il comma 55-nonies, aggiungere il seguente comma:

55-decies. Sono eliminati i commi 56, 60, 61, 62. Lo stanziamento previsto per il comma 59 è stabilito in 70 mila euro per ciascun esercizio 2007 – 2008 – 2009.

2.78

SCARABOSIO

Dopo il comma 55-decies, aggiungere il seguente comma:

55-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato per l'interoperabilità tasse automobilistiche, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.

2.79

SCARABOSIO

Dopo il comma 55-undecies, aggiungere il seguente comma:

55-dodicies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.

2.80

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, GIRFATTI, ROTONDI, SARO

Al comma 59, sostituire da: «l'utilizzo di Gpl e metano» fino alla fine del comma con le parole: «il recupero ambientale di siti altamente inquinati ove sono localizzati impianti di trasformazione di petrolio e suoi derivati, è autorizzata la spesa di 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi prioritari, individuati in conferenza Stato-Regioni, saranno emanati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze».

2.81

PISTORIO, MASSIDA, CUTRUFO, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Dopo il comma 59, è aggiunto il seguente:

«59-bis. Alle Regioni a Statuto speciale, titolari del diritto alla riscossione delle imposte e sedi di impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, a titolo di risarcimento dei danni ambientali ed alla salute è riconosciuta una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 15 per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio della Regione. Alla determinazione dell'importo annuo del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Stato Regioni. Tali risorse saranno destinate al finanziamento per investimenti volti al recupero ambientale e per la realizzazione di un piano straordinario per le infrastrutture regionali. Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza,

mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi del debito pubblico».

2.82

PISTORIO, MASSIDA, CUTRUFO, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Dopo il comma 59, è aggiunto il seguente:

«59-bis. Alla Regione Siciliana, titolare del diritto alla riscossione delle imposte e sede di impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, a titolo di risarcimento dei danni ambientali ed alla salute è riconosciuta una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 15 per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio della Regione. Alla determinazione dell'importo annuo del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione Siciliana. Tali risorse saranno destinate al finanziamento per investimenti volti al recupero ambientale e per la realizzazione di un piano straordinario per le infrastrutture regionali. Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi del debito pubblico».

2.83

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Dopo il comma 59, è aggiunto il seguente:

«59-bis. Alla Regione Siciliana, a titolo di risarcimento dei danni ambientali ed alla salute è riconosciuta una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 15 per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio della Regione. Alla determinazione dell'importo annuo del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione Sicilia. Tali risorse saranno destinate al finanziamento per investimenti volti al recupero ambientale e per la realizzazione di un piano straordinario per le infrastrut-

ture regionali. Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi del debito pubblico».

2.84 (testo 2)

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

La Tabella 1 prevista dall'articolo 2, comma 63 è così sostituita:

«Ciclomotori e motocicli fino a 11 kw	euro 30;
Motocicli oltre a 11 kw	oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza».

2.84

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

La Tabella 1 prevista dall'articolo 2, comma 63 è così sostituita:

«a) euro 0	fino a 11 KW euro 26 per i motocicli con potenza superiore a 11kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,70 per ogni kw di potenza;
b) euro 1	fino a 11 kw euro 23 per i motocicli con potenza superiore a 11kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,30 per ogni kw di potenza;
c) euro 2	fino a 11 kw euro 23 per i motocicli con potenza superiore a 11kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza;
d) euro 3	fino a 11 kw euro 23 per i motocicli con potenza superiore a 11kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza».

2.85 (testo 2)

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Dopo il comma 64 è inserito il seguente:

«A partire dall'anno d'imposta 2007, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono esenti dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).»

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.85

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Dopo il comma 64 è inserito il seguente:

«A partire dall'anno d'imposta 2007, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono esenti dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).»

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione pari all'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.86 (testo 2)

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere i commi 65-66

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.86

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere i commi 65-66

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione pari all'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.87

VENTUCCI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Al comma 65, alla lettera c), capoverso 7, apportare le seguenti modifiche:

- a) al numero 7.1 le parole: «4,00» sono sostituite dalle parole: «0,77»;
- b) al numero 7.1 sopprimere l'ultimo periodo;
- c) dopo il capoverso 7, aggiungere il seguente:

«8. Rilascio di elenco cartaceo dei soggetti presente nelle formalità di un dato giorno:

8.1 per ogni pagina dell'elenco: 7,00, il servizio sarà fornito, fino all'attivazione su tutto il territorio nazionale del servizio di cui al nu-

mero d'ordine 7, su base convenzionale ai soggetti autorizzati alla riutilizzo commerciale.».

Conseguentemente:

a) al comma 66, primo periodo, le parole: «comma 65 e dal» sono soppresse;

b) dopo il comma 78 aggiungere il seguente: comma 78-*bis*

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo di imposta in corso allo gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.

2.88

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 71, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) alla lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «misura del 50 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «misura del 25 per cento»; dopo le parole: «per ogni socio o associato» è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità di presentare l'istanza prevista dall'articolo 37-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere il seguente: «181-*bis*. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.»

2.89 (testo 2)

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Al comma 71, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) alla lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole «misura del 50 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «misura del 25 per cento»;

2. dopo le parole «per ogni socio o associato» sono aggiunte le seguenti: «Resta Ferma la possibilità di presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni»,

Consequentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con, esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.89

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Al comma 71, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) alla lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole «misura del 50 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «misura del 25 per cento»;

2. dopo le parole «per ogni socio o associato» sono aggiunte le seguenti: «Resta Ferma la possibilità di presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni»,

Consequentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con, esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.90 (testo 2)

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere il comma 72.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.90

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere il comma 72.

2.91

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 72, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le norme del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.»

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.»

2.204

BALDASSARRI, MATTEOLI

Dopo il comma 73 aggiungere il seguente:

73-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentite le parti sociali, provvede alla revisione delle accise sui carburanti. In presenza di aumenti del prezzo dei carburanti superiori al 5 per cento annui, il Ministero competente procederà all'individuazione di un meccanismo di sterilizzazione al fine di garantire la competitività delle aziende e il potere d'acquisto delle famiglie».

2.92 (testo 2)

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere i commi da 74 a 79.

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.92

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere i commi da 74 a 79.

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione pari all'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.93

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere i commi da 74 a 79.

2.94

AUGELLO, BALDASSARI

Sopprimere il comma 75.

2.200

MATTEOLI, BALDASSARRI

Sopprimere il comma 75..

2.95

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere i commi da 82 a 90.

2.96

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 82 a 90.

2.97

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 83, lettera a), dopo le parole: «in ragione», inserire le seguenti: «del rispetto del criterio dell'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale».

2.98

CASTELLI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Al comma 83, lettera a), dopo le parole: «in ragione», inserire le seguenti: «del rispetto del criterio dell'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale.».

2.99

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 83, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) l'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale.».

2.201

BALDASSARRI, MATTEOLI

Al comma 84 aggiungere dopo le parole: «associazioni di consumatori e di utenti» le parole: «e le organizzazioni sindacali.».

2.100

FRANCO PAOLO, POLLEDRI, DAVICO, PIROVANO

Dopo il comma 89 inserire il seguente:

«89-bis. Le disposizioni dei commi da 82 a 89 si applicano alle concessionarie autostradali le cui convenzioni sono state revisionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.».

2.101

GRILLO, D'ALI, FERRARA, AZZOLLINI, BONFRISCO, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Dopo il comma 90 è inserito il seguente:

«90-bis. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more dell'attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, da effettuarsi in conformità a quanto previsto al comma 2, lettera c), del citato articolo 252, deve essere autorizzato, su istanza del Presidente dell'Autorità portuale, o laddove non istituita su istanza dell'ente competente, con decreto del Ministero delle infrastrutture, previa acquisizione del parere favorevole dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dello sviluppo economico e della salute, della regione territorialmente competente, sentite l'A.N.P.A., l'A.R.P.A. della Regione interessata, l'Istituto superiore di sanità e l'ICRAM. All'uopo il Ministero delle infrastrutture convoca apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di sessanta giorni. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006 e sostituisce, quindi, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere e attività ad esse relative. Il progetto di dragaggio è predisposto a cura dell'Autorità portuale, o laddove non istituita dall'ente competente, e può prevedere anche la realizzazione e/o l'impiego di vasche di colmata per la ricollocazione del materiale di escavo. L'idoneità di quest'ultimo ad essere all'uopo utilizzato viene verificata mediante apposite analisi da effettuarsi sul materiale dragato prima della sua ricollocazione. I dragaggi di cui al presente articolo saranno comunque effettuati con modalità e tecniche idonee ad evitare la dispersione di materiale.»;

b) all'articolo 8, comma 3, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a);».

2.102

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 91 a 93.

2.103

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 91.

2.104

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 91, sopprimere la lettera b).

2.105AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA,
VENTUCCI, FIRRARELLO*All'articolo 2, al comma 91, sostituire la lettera b) con la seguente:**«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:*

«2. Per assicurare l'effettiva realizzazione delle forme di collegamento viario e ferroviario stabile tra la Sicilia e le zone limitrofe, nonché degli ulteriori servizi connessi in grado di assicurare un elevato sviluppo economico e sociale delle aree interessate, la società Stretto di Messina s.p.a., entro il 31 dicembre 2006, acquisisce gli studi e la progettazione preliminare riferiti alle predette opere, dà avvio ai conseguenti adempimenti per l'acquisizione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la relativa costruzione degli interventi infrastrutturali di cui al comma 1, nelle forme della concessione di lavori pubblici, di cui alla parte II, titolo III, capo II del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 senza oneri finanziari a carico dei bilanci pubblici, ma con oneri completamente a carico di privati. Al fine di assicurare la massima celerità alla realizzazione dei diversi adempimenti previsti, tutti i termini indicati nel predetto decreto legislativo, e riferibili alle procedure di aggiudicazione della presente concessione, sono ridotti alla metà.».

2.106

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 92 e 93.

2.107

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Al comma 93, sopprimere da: «le modalità di utilizzo» fino alla fine del comma e sostituire con: «le modalità di utilizzo sono stabilite dalle regioni Sicilia e Calabria nel rispetto delle priorità individuate dalla Commissione Europea con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

2.108

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Al comma 93, dopo le parole: «le modalità di utilizzo sono stabilite» aggiungere il seguente periodo: «privilegiando la realizzazione di infrastrutture trasportistiche di accesso e connessione al Ponte».

2.109

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Dopo il comma 93, aggiungere il seguente:

«93-bis. Le risorse di cui al comma 92 in ragione delle rispettive porzioni di riporto sono altresì destinate all'integrale realizzazione dell'opera prevista al punto 1 della Delibera CIPE n. 98 del 29 marzo 2006».

2.110

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Dopo il comma 93, aggiungere il seguente:

«93-bis. Le risorse di cui al comma 92 in ragione delle rispettive porzioni di riporto sono altresì destinate all'integrale realizzazione dell'opera prevista al punto 1 della delibera CIPE n. 98 del 29 marzo 2006».

2.111

NARO, D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, EUFEMI, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, MONACELLI, PIONATI, POLI, RUGGIERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Dopo il comma 93 aggiungere il seguente:

«93-bis. Nell'ambito delle risorse destinate alla Regione Sicilia dal precedente comma, 200 milioni di euro devono essere destinati alla Città di Messina per il completamento della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale e relativi assi viari realizzata nel Villaggio Tremestieri ai sensi della Ordinanza n. 3169 del 21 dicembre 2001 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, per il completamento degli svincoli-gallerie Giostra-Annunziata Collettore Nord e relativo collegamento con la strada Nuova Panoramica dello Stretto e per il completamento e la realizzazione dei nodi di interscambio per l'accesso dalle reti viarie».

2.112

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 94 a 99.

2.113

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 94 e 95.

2.114

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 94, capoverso «Art. 54», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il Ministero si articola in» aggiungere le seguenti: «tre dipartimenti, con funzioni di indirizzo e coordinamento e».

Conseguentemente al medesimo periodo, sopprimere le parole: «, coordinati da un Segretario generale;» al comma 96, sopprimere le lettere a) e c).

2.115

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 95.

2.116

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 96.

2.117

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 96, sopprimere la lettera a).

2.118

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 96, sopprimere la lettera b).

2.119

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 96, sopprimere la lettera c).

2.120

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 97.

2.121

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 98, lettera a), sostituire le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «il Ministero per i beni e le attività culturali.».

2.122

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 100 sostituire le parole: «quaranta unità» con le seguenti: «quarantaquattro unità».

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere il seguente:

«181-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.».

2.123

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 103.

2.124

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 104, 105 e 106.

2.125

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 104.

2.126

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 105.

2.127

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 107.

2.128

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 109.

2.129

CICOLANI

Sostituire il comma 115 con il seguente:

All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «212 milioni».

Al relativo onere, pari a euro 162 milioni per l'anno 2006 si provvede:

a) per 120 milioni di euro, con l'utilizzo della somma di pari importo già affluita all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) per 42 milioni di euro, con l'utilizzo di parte del fondo di 80 milioni di euro, di cui al comma 108, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

2.130 (testo 2)

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Sostituire il comma 116 con il seguente:

«116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere dei versamenti tributari e del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate quadrimestrali anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento».

Conseguentemente:

«188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

2.130

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Sostituire il comma 116 con il seguente:

116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere dei versamenti tributari e del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di

quattro rate quadrimestrali anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.

2.131

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

Comma 116-bis. – (Interpretazione autentica dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). – 1. La seconda parte dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli accordi sindacali di transizione al nuovo regime stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi possono essere stipulati dalle aziende anche con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello confederale, nazionale e territoriale.

2.132

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 116, inserire il seguente:

«116-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 aggiungere, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di esibizioni estemporanee rese da soggetti non professionisti e non dipendenti dall'impresa nella quale si svolge lo spettacolo."».

2.133

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 116, inserire il seguente:

«116-bis. I soggetti che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio e che solo occasionalmente si esibiscono in manifestazioni musicali o canore per le quali percepiscono una retribuzione annua non superiore a 7.000 euro sono tenuti al solo versamento forfetario di

200 euro annui a titolo di contribuzione Enpals. Per tali soggetti non è obbligatoria la denuncia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo CPS 16 luglio 1947, n. 708».

Dopo il comma 179, inserire il seguente:

«179-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

2.134

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 116, inserire il seguente:

«116-bis. I soggetti che solo occasionalmente si esibiscono in manifestazioni musicali o canore e che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio non sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali previsti dall'Enpals per tali esibizioni qualora l'ammontare annuo della retribuzione percepita non sia superiore a 5.000 euro. Per tali soggetti non è obbligatoria la denuncia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo CPS 16 luglio 1947, n. 708».

Dopo il comma 179, inserire il seguente:

«179-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

2.135

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 116, inserire i seguenti:

«116-bis. I soggetti che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio e, solo occasionalmente, si esibiscono in manifestazioni musicali o canore sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali previsti dall'Enpals.

116-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo CPS 16 luglio 1947, n. 708 non si applicano nel caso di esibizioni estemporanee rese dai soggetti di cui al comma precedente».

Conseguentemente, dopo il comma 179, inserire il seguente:

«179-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

2.136

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 117, dopo le parole: «23 agosto 1998, n. 400» aggiungere le seguenti: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le associazioni maggiormente rappresentative di ciascun comparto editoriale».

2.137

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 117, lettera a), sopprimere le parole: «, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed».

2.138

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 117, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) razionalizzazione e riordino delle provvidenze ed agevolazioni alle emittenti radiofoniche di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alle emittenti televisive locali di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, alle emittenti televisive tematiche a diffusione satellitare di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, prevedendo un regime speciale per i soggetti che effettuino oltre il 50 per cento di programmi informativi nella fascia oraria quotidiana compresa tra le ore 6 e le ore 21; e per gli altri soggetti a carattere informativo una diretta correlazione tra i canoni di agenzia ammessi a rimborso, la percentuale di programmi informativi, la tipologia dell'emittente e la consistenza delle strutture redazio-

nali. Analogamente si provvede alla revisione delle procedure di rimborso dei costi dei servizi di telecomunicazione e dei consumi elettrici, per i quali si prevede la riduzione diretta in fattura da parte degli enti eroganti».

2.139

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 118, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Comunque, i regolamenti non possono essere adottati in assenza del parere delle commissioni parlamentari».

2.140

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 120.

2.141

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 121.

2.142

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 121, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

2.143

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. Al comma 2 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "in una delle Camere" sono aggiunte le seguenti: "anche congiuntamente ad altri movimenti politici" e dopo le pa-

role: "abbiano presentato le proprie liste" sono aggiunte le seguenti: "anche congiuntamente ad altri movimenti politici"».

2.144

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Sopprimere il comma 122.

2.145

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 123.

2.146

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Al comma 124, sostituire le parole: «all'anno 2006» con le seguenti: «all'anno 2002, fermo rimanendo gli attuali stanziamenti».

2.147

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Al comma 124, sostituire le parole: «all'anno 2006» con le seguenti: «all'anno 2002».

2.148

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Al comma 125, prima delle parole: «all'articolo 3 della legge» aggiungere le seguenti: «a decorrere dai contributi relativi all'esercizio 2002».

2.149

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Abrogare il comma 127.

2.150

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:

«127-bis. Ai fini dell'interpretazione autentica del comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermi rimanendo i limiti previsti dal comma 574 del medesimo articolo 1 della legge n. 266 del 2005, il cambio di periodicità si riferisce esclusivamente all'ipotesi di passaggio da quotidiano a periodico o da periodico a quotidiano».

2.151

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÉ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere i commi 128, 129 e 130.

2.152

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Dopo il comma 128, aggiungere il seguente:

«128-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, dopo le parole: "dopo i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero" sono inserite le seguenti: "e pubblicati interamente in lingua italiana"».

2.153

PALLARO

Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:

«130-bis. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, o che abbiano almeno un rappresentante, eletto nella Circoscrizione estero, in uno dei due rami del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi».

2.154

PERRIN, THALER AUSSERHOFER

Al comma 131, dopo le parole: «sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono aggiunte le seguenti: «sentite le singole regioni e province autonome interessate».

2.155

AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Sopprimre il comma 136.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti de-

terminati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.156

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:

«136-bis. Le modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al presente articolo non si applicano alle imprese concessionarie per la radiodiffusione sonora e a quelle per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nonché agli operatori di rete abilitati, anche in regime sperimentale, alla diffusione in tecnica digitale terrestre».

2.157

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 137.

2.158

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 138 a 145.

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere il seguente:

«181-bis. – 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) alla lettera *a)*, le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera *b)*, le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

2.159

BALDASSARRI, VALDITARA, AUGELLO SAIA

Sopprimere i commi da 138 a 145.

2.160

VALDITARA

Sopprimere i commi 138, 139, 140, 141 e 142

2.161

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 140, alinea, dopo le parole: «previo parere» aggiungere la seguente: «vincolante».

2.162

VALDITARA

Al comma 140, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la nomina dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra professori ordinari di chiara fama, tra qualificati esperti stranieri, ed eventualmente, in misura non superiore al 20 per cento, tra rappresentanti di soggetti nazionali che partecipino in modo rilevante al finanziamento dell'università e della ricerca; la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, non eccedenti i cinque anni; le relative indennità».

2.163

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 140, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la nomina dei componenti dell'organo direttivo, scelti tra professori ordinari di chiara fama, anche tra qualificati esperti stranieri ed eventualmente, in misura non superiore al 20 per cento, tra rappresentanti di organismi nazionali che partecipino al finanziamento della ricerca; la

durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, non eccedente i cinque anni, e le relative indennità».

2.202

MATTEOLI, BALDASSARRI

Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

«146-bis. L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e delle ricerca (Anvur), nella sua attività istituzionale, ascolta preventivamente le organizzazioni sindacali».

2.164

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere i commi 143, 144 e 145.

2.165

VALDITARA

Sopprimere i commi 143, 144 e 145.

2.166

VALDITARA, ALLEGRI, AUGELLO, BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA, BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO, BUTTI, CARUSO, COLLINO, CORONELLA, CURSI, CURTO, DE ANGELIS, DELOGU, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, LOSURDO, MANTICA, MANTOVANO, MARTINAT, MATTEOLI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, NANIA, PARAVIA, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, SELVA, STORACE, STRANO, TOFANI, TOTARO, VALENTINO, VIESPOLI

Sopprimere i commi da 143 a 145.

2.199

MATTEOLI, BALDASSARRI

Al comma 143 dopo le parole: «il ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le parole: «sentite le organizzazioni sindacali».

2.167

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere il comma 148.

2.168

MENARDI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 149, aggiungere il seguente:

«149-bis. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastrutture medesima».

2.169

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 155 a 158.

2.170

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 155 e 156.

2.171

CICOLANI

Dopo il comma 155 inserire il seguente:

«155-bis. Per lo svolgimento di particolari compiti e per il raggiungimento dei risultati di scopo i fondi relativi al capitolo 2352 (U.P.B. 05.01.01.00), e rivenienti dalle quote annualmente versate dagli auto trasportatori, e dal capitolo 2449 (V.P.B. 05.01.02.04) di cui alla legge 40/1999 e successive modifiche e integrazioni, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti sono esclusi da qualsiasi provvedimento di riduzione e/o limitazione della spesa pubblica e le somme disponibili sugli stessi non impegnate dal Comitato centrale per l'Mbo degli Autotrasportatori entro l'esercizio di competenza sono mantenute in bilancio per essere impegnate negli esercizi finanziari successivi».

2.172

SAPORITO, BALDASSARRI

Dopo il comma 158, aggiungere il seguente:

«158-bis. Il comma 2 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è così integrato: il Ministro della funzione pubblica impartisce le direttive applicative in ordine alle modalità procedurali richieste per l'immediata attribuzione al personale avente titolo della qualifica di vicedirigenti.».

2.173

SAPORITO, BALDASSARRI

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

«158-bis. Il trattamento di favore riconosciuto dal vigente ordinamento al personale dei Ministeri invalido per infortunio sul lavoro o perché colpito da malattia riconducibile a causa di servizio è esteso ai dipendenti dello Stato invalidi in conseguenza di atti di terrorismo e della criminalità organizzata.

In particolare, ai predetti dipendenti è riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa guarigione clinica ed il diritto alla percezione della intera retribuzione, comprensiva del trattamento accessorio, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento per le assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia per causa di servizio.».

2.174

SAPORITO, BALDASSARRI

Dopo il comma 158, aggiungere il seguente:

«158-bis. Nel comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, inserire, dopo locuzione "apposita area", il termine "contrattuale"».

2.175

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere i commi da 159 a 162.

2.176

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere i commi 159, 160, 161 e 162.

2.177

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

I commi 159, 160, 161 e 162 sono soppressi.

2.178

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, SAPORITO

Sopprimere i commi da 159 a 162.

2.179

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, SAPORITO

Sopprimere i commi da 160 a 161.

2.180

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 161 sopprimere le parole: «gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni».

2.181

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 161 sostituire le parole: «cessano ove non confermati» con le seguenti: «sono confermati ove non revocati».

2.182

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 161 dopo le parole: «a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «oppure dipendenti da altre amministrazioni o Enti locali».

2.183

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI, BALDASSARRI

*Al comma 161, alla fine del secondo periodo dopo la parola: «fiscali», aggiungere le parole: «e dell'agenzia per i servizi sanitari regionali».**Conseguentemente sopprimere il comma 162.*

2.184

SAPORITO, BALDASSARRI

Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:

«161-bis. Il rapporto di impiego del personale dirigente dipendente alle Amministrazioni dello Stato è assoggettato, a decorrere dal 2007, al regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

161-ter. Il Governo è delegato ad emanare, entro 18 mesi della entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi intesi a disciplinare, attraverso la previsione di un autonomo comparto, l'ordinamento del personale dirigente delle varie Amministrazioni dello Stato ed il relativo trattamento economico. Nei citati provvedimenti verranno determinati i contenuti del rapporto di impiego del predetto personale, con la previsione di separati procedimenti negoziali, recepiti con distinti decreti del Presidente della Repubblica.

161-quater. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente comma dovranno essere trasmessi alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria a livello nazionale, le quali saranno chiamate ad esprimere il parere entro i successivi trenta giorni. Detti schemi, unitamente ai citati pareri, verranno trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si dovranno pronunciare entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti dovranno comunque essere emanati.

161-quinquies. Per i dirigenti di seconda fascia dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali alla data dell'istituzione del ruolo unico dirigenziale (decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) erano titolari della qualifica di dirigente superiore, viene ripristinata la qualifica stessa. Ai citati dirigenti viene riconosciuta la posizione nel ruolo di Amministrazione, di cui all'articolo 23 del su richiamato decreto legislativo 165/2001, loro spettante in forza della nuova qualifica rivestita. Ai medesimi viene, altresì corrisposta la retribuzione di posizione nella misura massima prevista per la seconda fascia dirigenziale».

2.185

SAPORITO, BALDASSARRI

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

«161-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165/01 è aggiunto il seguente:

"«2-bis. La previsione normativa di cui al comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165/01 anche al personale della *ex* carriera diret-

tiva di ragioneria del Ministero dell'interno, assunto con D.P.R. 340/82, da equiparare nel trattamento stipendiale tabellare ed accessorio al personale della *ex* carriera direttiva di ragioneria che ha già beneficiato dell'art. 15 della legge n. 232 del 1990. La presente disposizione non reca nuovi oneri a carico del Bilancio dello Stato"».

2.186

SAPORITO, BALDASSARRI

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

«161-bis. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono aggiunte infine le seguenti parole: «Per il personale in servizio, presso le singole amministrazioni, al fine di valutare e valorizzare le risorse umane interne, l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per titoli e corso-concorso selettivo di formazione su materie professionali ed esame finale.»

2.187

SAPORITO, BALDASSARRI

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

«161-bis. La previsione normativa di cui al comma 2 dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica anche al personale vicedirigenziale previsto dall'art. 17-bis del citato decreto legislativo n. 165/2001. Il richiamato comma va interpretato nel senso che i contratti collettivi nazionali di lavoro devono precedere per la categoria norme distinte e separate rispetto a quelle previste per il personale dirigente e per il personale di area C. Alla relativa contrattazione sono ammesse, oltre alle organizzazioni sindacali che soddisfano le condizioni di rappresentatività stabilite dall'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 165/2001, anche le organizzazioni sindacali che, esclusivamente in relazione alla categoria vicedirigenziale, raggiungono una soglia di rappresentatività non inferiore al 5 per cento, con riferimento al solo dato associativo».

2.188

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere il comma 162.

2.189

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, SAPORITO

Sopprimere il comma 162.

2.190

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 162 sostituire le parole: «cessano ove non confermati» con le seguenti: «sono confermate ove non revocate».

2.191

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO

Al comma 162, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» aggiungere le seguenti: «fatti salvi, per gli incarichi a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. L'eventuale ragione spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 24 comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.192

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:

«162-bis (Vicedirigenza) All'articolo 17-bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «La contrattazione collettiva del comparto ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza»

sono sostituite dalle seguenti: «Nel comparto ministeri è istituita un'apposita separata area della vicedirigenza»;

b) le parole «cinque anni» sono sostituite dalle parole «quindici anni»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai vicedirigenti compete il trattamento economico, comprensivo delle competenze accessorie, pari all'ottanta per cento di quello previsto per la qualifica dirigenziale di seconda fascia».

2.193

SAPORITO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:

«162-bis. - (*Incarichi extragiudiziari*). – Non possono ricoprire incarichi negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. Tale divieto non si applica nei casi di collocamento in posizione di fuori ruolo che può essere disposto nei seguenti limiti numerici: magistrati amministrativi: quindici unità; magistrati contabili: dieci unità; magistrati ordinari: sette unità; avvocati e procuratori dello Stato: sette unità. La presente disposizione di legge prevale su ogni altra norma anche di natura speciale e si applica con effetto retroattivo».

2.194

SAPORITO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:

«162-bis. - (*Incarichi extragiudiziari*). – Non possono ricoprire incarichi negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. Tale divieto non si applica nei casi di collocamento in posizione di fuori ruolo che può essere disposto nei seguenti limiti numerici: magistrati amministrativi: quindici unità; magistrati contabili: dieci unità; magistrati ordinari: sette unità; avvocati e procuratori dello Stato: sette unità. La presente disposizione di legge prevale su ogni altra norma anche di natura speciale e si applica con effetto retroattivo».

2.195

FORMISANO

Dopo il comma 162 inserire il seguente:

«162-bis. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005 sono soppressi, conseguentemente viene ripristinata la Direzione generale di commissariato e di servizi generali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264».

2.196

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÉ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 164, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «da euro 250 a euro 1000» con le seguenti: da euro 62.50 a euro 250».

2.197

CICOLANI

Dopo il comma 169 inserire i seguenti:

«5. All'art. 72, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, abrogare il comma 2-bis.

6. All'art. 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, abrogare il comma 2-ter.

7. All'articolo 174, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si sostituiscono i commi 4, 5, 6 e 7-bis con i seguenti:

"4. Il conducente che oltrepassa per non più di un'ora il periodo di guida massimo consentito dal Regolamento n. 3820/85 e seguenti modifiche ed integrazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 ad euro 550,20.

4-bis. Il conducente che oltrepassa per più di un'ora il periodo di guida massimo consentito dal Regolamento CEE n. 3820/85 e ss modifiche ed integrazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 564,01 ad euro 2257,15.

5. Il conducente che effettua un periodo di riposo giornaliero minore di quello stabilito dal Regolamento CEE n. 3820/85 e seguenti modifiche ed integrazioni ma, comunque, non inferiore a 6 ore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 ad euro 550,20. Tale sanzione è elevata da euro 564,01 ad euro 2257,15, quando il riposo giornaliero osservato dal conducente sia inferiore a 6 ore.

5-bis. Il conducente che effettua un periodo di riposo settimanale minore di quello stabilito dal Regolamento CEE n. 3820/85 e seguenti modifiche ed integrazioni ma, comunque, non inferiore a 20 ore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 ad euro 550,20. Tale sanzione è elevata da euro 564,01 ad euro 2257,15, quando il riposo settimanale osservato dal conducente sia inferiore a 20 ore.

5-ter. Al conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al Regolamento CEE n. 3820/85 e seguenti modifiche ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 ad euro 550,20".

6. Che altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nei commi 5, 5-bis e 5-quater, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,26 ad euro 171,61.

7-bis. Nei casi di cui ai precedenti commi 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter e 6, l'organo accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo, e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo alla sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione, è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale viene indicato anche il Comando o l'Ufficio da cui dipende l'organo accertatore dove, una volta completate le pause o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tal fine, detto conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato sul medesimo verbale. Il Comando o l'Ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo, dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, dandone espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2257,15 ad euro 9031,87, unitamente alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

8. La tabella allegata all'art. 126-bis è integrata come segue:

"art. 174 comma 4, 5 – 1° periodo, 5-bis – 1° periodo, 5-ter, 3 punti;
art. 174 comma 4-bis, 5 – 2° periodo, 5-bis – 2° periodo 6 punti;
art. 174 comma 7-bis 10 punti"».

2.198

PERRIN, THALER AUSSERHOFER

Al comma 171, dopo le parole: «sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture» sono aggiunte le seguenti: «o in alternativa alle Regioni che ne facciano richiesta per le dighe ubicate sul proprio territorio».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «fino all'adozione del citato regolamento» sono aggiunte: «o fino alla presa in carico delle competenze da parte della Regione».

ORDINI DEL GIORNO

0/1132/1/5^a e 6^a

MORANDO, THALER AUSSERHOFER

Il Senato,

preso atto:

che il decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006 contiene misure per una più efficace azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale;

che il volume globale delle entrate 2006 sta crescendo ad un ritmo decisamente superiore a quello inferibile dall'attuazione di innovazioni legislative delle regole fiscali (es. rivalutazione dei beni d'impresa) e dalla crescita del PIL (leggermente più vivace del previsto), così da far ritenere che sia in atto un processo di emersione di base imponibile, precedentemente sommersa;

che il maggiore gettito atteso dall'applicazione delle nuove norme recate dal decreto-legge n. 262 è utilizzato per fornire mezzi di copertura alla legge finanziaria 2007 (come risulta dal prospetto di copertura della stessa), che dispone misure per nuove spese e minori entrate volte ad incentivare la crescita del PIL;

che il livello della pressione fiscale (somma di tutti i tributi e tutti i contributi in rapporto al PIL) sta crescendo per almeno un punto di PIL nel 2006, rispetto al 2005 – a legislazione fiscale vigente nel gennaio 2006 inalterata – e si stima in ulteriore crescita di circa mezzo punto di PIL (al netto del conferimento di parte dell'accantonamento futuro per il TFR al neo-istituito Fondo Speciale INPS per gli investimenti) per effetto delle disposizioni contenute nella manovra di finanza pubblica 2007-2010;

che l'attuale andamento del gettito, l'affinarsi delle tecniche di verifica, l'applicazione delle innovazioni legislative in tema di accertamento e riscossione, il ricorso a tecnologie informatiche sempre più potenti, sembrano creare le condizioni per un miglior apprezzamento di ciò che, nell'aumento delle entrate, viene determinato dalla crescita economica e da eventuali innovazioni delle regole fiscali, rispetto a ciò che deriva dalla lotta all'evasione fiscale,

impegna il Governo:

ad operare – anche tramite la riformulazione di quanto tradizionalmente disposto dall'art. 1 delle leggi finanziarie – per destinare le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a quelle preventivate dal Bilancio,

destinate a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità e crescita che lega il Paese agli altri Paesi dell'area Euro e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, alla riduzione della pressione fiscale raggiunta nel 2007 e, in particolare, alla riduzione – tramite riduzione delle aliquote, ridefinizione della base imponibile e rimodulazione delle deduzioni e detrazioni – del prelievo sui contribuenti più leali;

a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno e contestualmente alla presentazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, un documento di rendiconto sugli effetti dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, che contenga il dato sintetico di maggiore gettito conseguito nell'anno precedente e in quello in corso e possa essere messo a base di coerenti e sostenibili decisioni in sede di sessione di bilancio.

0/1132/2/5^a e 6^a

BENVENUTO, THALER AUSSERHOFER

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, comma 31, del decreto-legge n. 262 del 2006 ha elevato il limite di esonero dagli adempimenti IVA per i produttori agricoli da 2.582,28 euro a 7.000 euro, applicabile anche alle aziende ubicate in montagna;

con l'elevazione del limite di esonero si registra una notevole perdita di gettito, in quanto mentre da un lato un consistente numero di soggetti sono esonerati dal versamento dell'imposta, dall'altro i soggetti acquirenti devono «autofatturare» gli acquisti, scorporare l'imposta e detrarla;

nella relazione tecnica al decreto-legge in questione la predetta perdita è stata valutata in 8 milioni di euro, senza, peraltro, indicare i parametri utilizzati per la stima;

tale quantificazione potrebbe risultare errata tenuto conto dell'elevato numero di contribuenti interessati al nuovo regime di esonero;

la perdita di gettito per l'erario rischia, in base ad un calcolo prudenziale, di superare i 70 milioni di euro, pari all'IVA non versata dagli esonerati e detratta dagli acquirenti;

la disposizione intende, tra l'altro, ostacolare fenomeni evasivi, ricollegabili all'emissione di fatture di comodo da parte di soggetti con ridotte dimensioni aziendali;

la norma, al contrario, può costituire un incentivo per i produttori agricoli a diventare «soggetti anonimi» ed autodenunciarsi come «imprese marginali» di scarsa rilevanza economica, in contrasto con elementari

principi di trasparenza favorendo, nel contempo, rapporti commerciali di dubbia regolarità;

impegna il Governo:

a verificare la reale perdita di gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 31, del decreto-legge n. 262 del 2006, e consentire la modifica della stessa nel caso in cui risulti superiore alla quantificazione esposta, anche al fine di contrastare fenomeni di evasione.

0/1132/3/5^a e 6^a

BARBOLINI, BENVENUTO

Il Senato,

impegna il Governo:

a esaminare la possibilità di modificare le denominazioni delle Commissioni tributarie in «Tribunale provinciale tributario» e «Corte d'Appello tributaria regionale» e di aggiungere, all'articolo 2 (Oggetto della giurisdizione tributaria), comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole «tributi di ogni genere e specie, comunque denominati» le parole: «ivi compresi i contributi previdenziali obbligatori» .

0/1132/4/5^a e 6^a

BARBOLINI, BENVENUTO, MORGANDO, MORANDO

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame, in linea con altri provvedimenti già adottati dal Governo nei precedenti mesi, prevede misure di potenziamento degli strumenti di accertamento fiscale e di lotta all'evasione e all'elusione fiscale, finalizzate al recupero della correttezza fiscale dei contribuenti e ad avviare, per ragioni di equità e sviluppo sociale, una nuova fase nei rapporti tra contribuenti ed erario;

sono previste, inoltre, talune correzioni a disposizioni normative vigenti, che presentano evidenti disfunzioni o necessità di urgente aggiornamento regolatorio, tra le quali si segnalano in particolare quelle riguardanti la riscossione, nonché misure per l'allargamento della base imponibile tra le quali si segnalano le nuove disposizioni in materia di ammortamento dei beni immobili, di catasto e di successioni e donazioni;

tenuto conto che le disposizioni in materia fiscale non possono avere effetti retro attivi nel rispetto del principio generale vigente nel nostro or-

dinamento di irretroattività delle leggi ulteriormente specificato, per le disposizioni tributarie, dall'articolo 3 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 che reca lo Statuto del contribuente;

lo Statuto del contribuente oltre alla non retroattività delle norme fiscali prevede che l'applicabilità delle medesime deve avvenire dopo un congruo periodo di tempo dalla loro emanazione al fine di consentire al cittadino contribuente di adeguarsi alle nuove disposizioni;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti normativi in materia tributaria e fiscale che prevedano il pieno rispetto dei contenuti dello Statuto del contribuente;

ad adottare le opportune misure affinché le norme fiscali e tributarie previste dai vari provvedimenti normativi abbiano effetti dopo un congruo termine dalla loro emanazione, al fine di consentire al contribuente di adeguarsi alle nuove disposizioni.

0/1132/5/5^a e 6^a

BARBOLINI, BENVENUTO

Il Senato,

considerato:

che l'articolo 2 comma 45, prevede la rivalutazione del 40% del moltiplicatore delle rendite catastali per i fabbricati di categoria B ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro di cui al DPR n. 131 del 1986;

che nella categoria citata sono ricompresi immobili ad uso collettivo come i collegi, i convitti, educandati, ospizi, case di cura e altri immobili adibiti ad attività sociali e culturali meritevoli di tutela;

che negli stessi complessi immobiliari è possibile l'esercizio di attività commerciali estranee alle finalità sociali tutelate;

impegna il Governo:

in sede di esame della legge finanziaria a modificare la disciplina in commento, limitando l'incremento del moltiplicatore delle rendite catastali esclusivamente agli immobili adibiti ad attività commerciali estranee all'oggetto sociale prevalente.

0/1132/6/5^a e 6^a

BENVENUTO, MORGANDO, BARBOLINI, THALER AUSSERHOFER

Il Senato,

considerato:

che l'articolo 2, commi 47-54, istituisce l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione;

che viene prevista per i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte l'applicazione di aliquote differenziate in relazione al grado di parentela rispetto al *de cuius*, con una franchigia solo per i parenti in linea retta di un milione di euro per ciascun beneficiario;

che non è prevista l'applicazione della franchigia per i parenti in linea indiretta come i fratelli;

che non è prevista, come nella legislazione previgente, alcuna differenziazione di aliquota per le successioni a favore di soggetti portatori di handicap;

che non è prevista una specifica disciplina per il trasferimento di azienda, soprattutto per i casi di continuità produttiva;

impegna il Governo:

a valutare in sede di esame del disegno di legge finanziaria le seguenti modifiche da apportare alla disciplina in commento;

prevedere una aliquota di favore rispetto a quella ordinaria per le successioni e donazioni a beneficio di soggetti portatori di handicap;

prevedere l'applicazione della franchigia anche ai trasferimenti a favore dei fratelli ovvero a favore di persone conviventi nell'immobile oggetto del trasferimento;

chiarire che nel calcolo del valore complessivo dei beni e dei diritti trasferiti, nel caso di immobili, occorre tenere conto esclusivamente del valore della rendite catastali rivalutate;

prevedere una specifica disciplina del trasferimento di azienda, con continuità produttiva prevedendo anche dei limiti di esenzione;

prevedere una disciplina di favore per le donazioni a favore delle organizzazioni del Terzo settore e per le Onlus.

0/1132/7/5^a e 6^a

BENVENUTO, MORGANDO, BARBOLINI, THALER AUSSERHOFER

Il Senato,

considerato:

che il decreto-legge reca numerose e rilevanti misure per far emergere imponente evaso e contrastare l'evasione e l'elusione fiscale;

che tali misure rendono più efficace la raccolta e l'uso delle informazioni fiscali e contributive da parte dell'amministrazione finanziaria, in linea con quanto già previsto nel decreto-legge n. 223 del 2006;

che il contrasto all'evasione, stante il livello inaccettabile del volume stimato dell'imponibile evaso, costituisce un obiettivo irrinunciabile da perseguire anche con l'uso diffuso degli strumenti informatici;

che ai fini citati anche le nuove norme in materie di riscossione rappresentano un significativo contributo;

impegna il Governo:

ad inserire nel disegno di legge finanziaria una specifica disposizione volta a destinare le eventuali maggiori entrate eccedenti quelle finalizzate al conseguimento dei saldi e non riconducibili alla maggiore crescita economica, ma riconducibili all'emersione di imponibile evaso, alla riduzione della pressione fiscale (tributaria e contributiva) salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisti.

0/1132/8/5^a e 6^a

BENVENUTO, MORGANDO, BARBOLINI, THALER AUSSERHOFER

Il Senato,

considerato:

che, in relazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 258 del 15 settembre 2006 volto a recepire gli effetti della pronuncia della Corte di giustizia europea in materia di indetraibilità dell'IVA sui mezzi di trasporto aziendali e a uso promiscuo, l'articolo 2, commi 71 e 72, introduce una modifica in senso restrittivo del regime di deducibilità dei costi relativi ai mezzi aziendali, in modo da recare maggiori entrate per un valore complessivo stimato secondo la previsione che tutti gli aventi diritto al rimborso dell'IVA indebitamente dichiarata indetraibile usufruiscano di tale facoltà;

che il comma 72 prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale volto a modificare le misure recate dal comma 71 tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'IVA assolta per i beni in questione, tenuto altresì conto degli effetti economici da ciascuna misura recata dal comma 71;

impegna il Governo:

a modificare tale disciplina prevedendo una disposizione di rango primario ai fini di un più puntuale rispetto della gerarchia delle fonti in materia tributaria;

impegna inoltre il Governo:

a modificare la medesima normativa introdotta con il comma 71 per tener conto delle specifiche esigenze dei lavoratori dipendenti che utilizzano auto aziendali, poiché la disciplina più restrittiva investe le modalità di tassazione del mezzo assegnato al dipendente come *fringe benefit*.

0/1132/9/5^a e 6^a

BRUTTI PAOLO, DONATI, PALERMO, MONTALBANO, MONTINO, CAPRILI

Il Senato,

premessi che:

alle società concessionarie autostradali è stato affidato, nel tempo, un vastissimo programma d'investimenti infrastrutturali, stabiliti nelle diverse convenzioni di accompagnamento delle concessioni;

recenti verifiche dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e del Ministro delle infrastrutture hanno appurato che il volume degli investimenti assentiti in concessione era stato realizzato, in media, per meno del cinquanta per cento di quanto sarebbe dovuto essere compiuto alla data del 2006;

tali inadempienze derivano essenzialmente da formulazioni inadeguate di capitoli fondamentali delle stesse convenzioni, che non mettono in stretta connessione investimenti, tariffe e loro adeguamento, consentendo extra profitti decisamente superiori a quanto previsto dal piano finanziario;

la formulazione del *price cap* che presiede alle variazioni tariffarie non tiene conto degli incrementi reali di traffico;

risulta quindi indispensabile modificare le regole generali che governano il comparto aumentando la concorrenza e la trasparenza nel settore e per ricondurlo verso un migliore equilibrio degli interessi pubblici con quelli privati;

considerato che:

il Governo, con i commi da 82 a 90 del decreto-legge n. 262 si propone di indicare gli interessi pubblici essenziali e gli obiettivi generali che debbono essere perseguiti nelle convenzioni che integrano le concessioni medesime;

le convenzioni saranno ricondotte agli obiettivi e agli interessi pubblici indicati, attraverso la loro rinegoziazione, da effettuarsi al momento della loro revisione periodica, attraverso un contraddittorio, la cui durata è fissata in un anno;

tale contraddittorio è finalizzato alla redazione di una convenzione che ricomprenda tutti gli atti convenzionali aggiuntivi che si sono venuti sovrapponendo nel tempo, denominata, per questo motivo, «convenzione unica», distinta e differenziata per ogni concessionario;

è prevista una norma di chiusura che prevede la decadenza della concessione qualora per responsabilità della società concessionaria, non si sia pervenuti alla conclusione positiva del contraddittorio;

le concessionarie autostradali, alle quali è traslata la potestà pubblica sul tratto autostradale soggetto alla convenzione, sono considerate amministrazioni aggiudicatrici negli affidamenti di lavori, servizi e forniture e quindi obbligate a procedere interamente a gare pubbliche di selezione degli appalti;

è fatto decadere il divieto di partecipazione all'azionariato di una società concessionaria di soci che abbiano partecipazione in imprese di costruzione e pertanto è superato l'impedimento giuridico alla fusione tra Autostrade S.p.A. e Abertis S.A.

Tutto ciò premesso e considerato, valutato che le norme in esame restituiscono trasparenza ed affidabilità e concorrenzialità al sistema delle concessioni autostradali, il Senato impegna il Governo a migliorare alcuni punti del provvedimento ed in particolare:

ad istituire l'Autorità di garanzia sulle concessionarie autostradali e sui trasporti cui affidare compiti di regolazione del settore;

a prevedere una conclusione più articolata dell'iter negoziale tra concedente e concessionario per la definizione della convenzione unica con un possibile ruolo di garanzia dell'Autorità;

a distinguere, in relazione agli obblighi di gara pubblica nell'affidamento dei lavori, tra i nuovi lavori e le manutenzioni ordinarie ed urgenti;

ad attenuare l'obbligo di nomina da parte del Ministro delle Commissioni di gara per gli appalti delle concessionarie, stante l'obbligo di mettere interamente a gara gli investimenti;

a prevedere che solo una quota dei consiglieri di amministrazione delle società concessionarie autostradali debba essere indipendente dalle concessionarie stesse.

0/1132/10/5^a e 6^a (testo 2)

FERRANTE, BOBBA, IOVENE, BASSOLI, MAGISTRELLI, ADRAGNA, BAIIO, BANTI, BELLINI, BENVENUTO, BINETTI, BORDON, BOSONE, BRUTTI Paolo, CABRAS, FAZIO, FILIPPI, FRANCO Bruno, FUDA, GASBARRI, LADU, LUSI, MANZIONE, MARCORÀ, MARINO, MASSA, MELE, MERCATALI, MOLINARI, MONTALBANO, MORGANDO, NEGRI, PAPANIA, PASETTO, PERRIN, PINZGER, PISA, POLLASTRI, PROCACCI, RANDAZZO, ROSSA, ROSSI, RUBINATO, SCARPETTI, SILVESTRI, SINISI, SOLIANI, TONINI, TURANO, VITALI, ZANONE, CICCANTI, FORTE, BARBOLINI

Il Senato,

impegna il Governo:

a provvedere al ripristino per l'anno finanziario 2007 della disciplina del 5 per mille di cui alla Legge Finanziaria per l'anno 2006.

0/1132/10/5^a e 6^a

FERRANTE, BOBBA, IOVENE, BASSOLI, MAGISTRELLI, ADRAGNA, BAIIO, BANTI, BELLINI, BENVENUTO, BINETTI, BORDON, BOSONE, BRUTTI Paolo, CABRAS, FAZIO, FILIPPI, FRANCO Bruno, FUDA, GASBARRI, LADU, LUSI, MANZIONE, MARCORÀ, MARINO, MASSA, MELE, MERCATALI, MOLINARI, MONTALBANO, MORGANDO, NEGRI, PAPANIA, PASETTO, PERRIN, PINZGER, PISA, POLLASTRI, PROCACCI, RANDAZZO, ROSSA, ROSSI, RUBINATO, SCARPETTI, SILVESTRI, SINISI, SOLIANI, TONINI, TURANO, VITALI, ZANONE

Il Senato,

premesso che:

in questi giorni convulsi in cui molte voci si accavallano relativamente all'approvazione della Legge finanziaria e alle sue modifiche attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, una vicenda sta diventando quasi paradossale: il «5 per mille».

La norma sul 5 per mille, introdotta in via sperimentale per l'anno 2006 dalla precedente Legge Finanziaria, ha consentito al contribuente di destinare quella quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al sostegno del volontariato, delle onlus, delle associazioni e degli enti di ricerca scientifica.

Nella proposta del Governo di Legge Finanziaria per il 2007 tale norma non c'è. «Una svista», «Una dimenticanza cui porremo rimedio in fase di stesura definitiva»: così avevano reagito numerosi esponenti di Governo alle forti ed immediate proteste del mondo del terzo settore che segnalavano questa incomprensibile assenza e ne chiedevano la reintroduzione.

Ad oggi però non c'è ancora un atto formale di Governo che recuperi la norma.

È infatti evidente che la riconferma del 5 per mille si incardinerebbe in quel percorso di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione che promuove il principio di sussidiarietà. Una sussidiarietà che deve rimanere centrale nell'azione del Governo di centrosinistra e che deve necessariamente essere anche una sussidiarietà fiscale.

Deve essere chiaro che il 5 per mille non è una modalità di redistribuzione di risorse attraverso la leva fiscale a organizzazioni non profit, ma è invece una forma di circolazione di risorse pubbliche, che transitando appunto dentro le organizzazioni e le imprese sociali del terzo settore acquistano un valore aggiunto, in quanto concorrono a generare beni di utilità sociale che sono finalizzati a migliorare la vita di tutti. Una norma che in quanto prevede la possibilità di scelta da parte dei cittadini, contribuisce ad avvicinarli allo Stato e viceversa, promuovendo quella sana cultura civica che costituisce la base del patto fiscale e di solidarietà tra Stato e Cittadino, di cui il Paese ha estremamente bisogno. Per questo non avrebbe alcun senso il rifiuto del Governo di riconsiderare la sua decisione e ci attendiamo che reinserta il 5 per 1000 in finanziaria.

impegna il Governo:

a provvedere al ripristino per l'anno finanziario 2007 della disciplina del 5 per mille di cui alla Legge Finanziaria per l'anno 2006.

0/1132/11/5^a e 6^a

MORGANDO, RUBINATO, BOSONE, THALER AUSSERHOFER

Il Senato,

premesso che:

il comma 45 dell'articolo 2 del provvedimento in esame dispone la rivalutazione nella misura del 40% del moltiplicatore da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, tra i quali sono ricompresi collegi, conventi, orfanotrofi, ospizi, ospedali, scuole, biblioteche, musei, ecc.;

ciò comporta un corrispondente incremento dell'imposizione su tale categoria di immobili e, dunque, un significativo aggravio di costi a carico di attività di preminente interesse sociale;

impegna il Governo:

con riferimento alla disciplina di rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo B, di cui al comma 45 dell'articolo 2, a valutare l'opportunità di eliminare o ridurre l'aggravio fiscale derivante dalla nuova disciplina, con riferimento agli immobili destinati ad attività di preminente interesse sociale.

0/1132/12/5^a e 6^a

RUBINATO, MORGANDO, PETERLINI, BOSONE, THALER AUSSEHOFER

Il Senato,

premessi che:

il comma 18 dell'articolo 2 del decreto in esame, modificando l'articolo 36 del decreto-legge n. 262 del 2006, ha reso indeducibile la quota di ammortamento dei fabbricati strumentali riferibile al costo delle aree sottostanti o pertinenti, estendendo altresì la disciplina di cui al citato decreto anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria;

considerato che:

la disposizione ha di fatto portata retroattiva, applicandosi a decorrere dal periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223) anche con riferimento alle quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso dei periodi d'imposta precedenti;

impegna il Governo:

a limitare la portata della disposizione, riducendo le percentuali di incidenza del costo dei fabbricati ai fmi fiscali, al fine di renderle più aderenti ai valori reali;

in ogni caso, ad ammettere la possibilità per il contribuente di derogare alle percentuali forfettarie previste per l'individuazione del valore dei terreni, attraverso il ricorso ad apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato.

0/1132/13/5^a e 6^a

RUBINATO, MORGANDO, PETERLINI, BOSONE, THALER AUSSEHOFER

Il Senato,

premessi che:

i commi 71 e 72 dell'articolo 2 del provvedimento in esame introducono modifiche al regime fiscale applicabile agli autoveicoli e motoveicoli aziendali, al fine di compensare gli effetti finanziari conseguenti alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee in materia di detraibilità dell'IVA (Causa C.228/05);

in particolare, la nuova disciplina esclude, ai fini dell'imposta sul reddito, la deducibilità delle spese relative ai veicoli utilizzati nell'esercizio di impresa, e limita la deducibilità delle spese relative ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti;

considerato che:

tali limitazioni al regime di detraibilità fiscale delle spese per i veicoli aziendali, in quanto indifferenziate per settori produttivi e tipologie di professionisti, potrebbero determinare in alcuni casi (tra gli altri, i rappresentanti di commercio) un aggravio significativo dell'imposizione complessiva a carico dell'impresa – anche rispetto al regime fiscale dell'indebitabilità ai fini IVA applicato fino alla sentenza della Corte di Giustizia – con l'effetto di ridurre in concreto il beneficio fiscale complessivo riconosciuto alle imprese dalla manovra di bilancio, attraverso la riduzione del cuneo fiscale;

impegna il Governo:

con riferimento al nuovo regime fiscale applicabile agli autoveicoli e motoveicoli aziendali, di cui ai commi 71 e 72 dell'articolo 2, a valutare l'opportunità di una ricalibratura del regime di detraibilità ai fini dell'imposta sul reddito, al fine di garantire che non si determini un aggravio rispetto al sistema fiscale previgente, assicurando altresì adeguato riconoscimento alle specifiche connotazioni dei settori produttivi e alle tipologie di professionisti.

0/1132/14/5^a e 6^a

MORGANDO, RUBINATO, BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Il Senato,

premesso che:

i commi da 47 a 54 dell'articolo 2 del provvedimento in esame recano una nuova disciplina del trattamento fiscale dei trasferimenti mortis causa e degli atti di trasferimento tra vivi, orientata al ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni, secondo un'impostazione analoga a quella della legislazione vigente fino al 2001 (abrogata dall'articolo 13 del legge n. 383 del 2001);

considerato che:

con riferimento alle successioni, la nuova disciplina reintroduce l'imposta di successione sui beni patrimoniali prevedendo opportunamente una franchigia per gli eredi in linea retta, di ammontare pari ad 1 milione di euro, applicabile a ciascun beneficiario dell'asse ereditario;

nessuna agevolazione è invece concessa nel caso di eredi che non siano il coniuge o il parente in linea retta, né alcuna esenzione specifica viene prevista nel caso di passaggio ereditario di azienda, applicandosi in tal caso solo la franchigia ordinaria, limitatamente a coniuge e parenti in linea retta;

considerato altresì che:

con legge 14 febbraio 2006, n. 55, approvata con consenso unanime nella scorsa legislatura, si è recentemente introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del «patto di famiglia». In deroga al generale principio di divieto dei patti successori di cui all'articolo 458 del codice civile, la legge n. 55 ha ammesso la liceità di accordi diretti a regolamentare la successione dell'imprenditore o di chi è titolare di partecipazioni societarie, con ciò corrispondendo ad un'esigenza largamente avvertita in un sistema produttivo – quale quello italiano – a forte connotazione familiare;

in tal senso, la nuova disciplina fiscale delle successioni, reintroducendo l'imposta di successione senza prevedere alcuna specifica agevolazione per i trasferimenti ereditari di azienda, oltre a costituire un possibile condizionamento per l'efficacia del nuovo istituto del «patto di famiglia», rischia di contraddire il recente orientamento del legislatore, che pure aveva trovato largo consenso nel Parlamento e nel Paese;

impegna il Governo:

con riferimento alla disciplina fiscale delle successioni e donazioni, di cui ai commi da 47 a 54 dell'articolo 2, a prevedere forme di esenzione anche per i parenti non in linea retta, nonché a introdurre specifiche agevolazioni per i trasferimenti successori di azienda, che tengano anche conto delle peculiari esigenze di alcuni settori produttivi – in primo luogo, del settore agricolo – che più pesantemente rischiano di essere penalizzati dalla nuova disciplina fiscale.

0/1132/15/5^a e 6^a

THALER AUSSERHOFER

Il Senato,

premesso che il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione contiene, tra l'altro, numerose disposizioni di carattere fiscale e maggiori ed onerosi adempimenti burocratici a carico dei contribuenti le cui decorrenze coincidono con il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

considerato che è di fatto impossibile per i cittadini venire a conoscenza della portata delle nuove disposizioni il giorno in cui le stesse vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale e che, di conseguenza, potrebbero crearsi inutili contenziosi;

considerato che lo Statuto del contribuente stabilisce che i rapporti tra contribuenti ed amministrazione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione e buona fede e che la *ratio* delle norme è quella di dare al contribuente la certezza della legge;

considerato altresì che alcune disposizioni fiscali previste nel decreto (in particolare i commi 18, 34, 71 e 72) hanno efficacia retroattiva

in quanto decorrono dal periodo d'imposta in corso a quello dell'entrata in vigore della legge violando così palesemente i principi stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente;

impegna il Governo:

a valutare in sede di esame del disegno di legge finanziaria le seguenti modifiche:

prevedere la possibilità che gli effetti delle nuove disposizioni contenute nei decreti-legge, qualora riguardino appesantimenti di obblighi burocratici a carico dei contribuenti decorrano, almeno, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale;

risolvere tutte le problematiche a scapito dei contribuenti sorte in occasione dell'entrata in vigore del decreto-legge citato;

fare in modo che non siano più previste, in provvedimenti legislativi futuri, norme fiscali retroattive in violazione dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente e a trovare un'adeguata soluzione agli effetti negativi delle deroghe allo Statuto del contribuente contenute nel decreto stesso;

salvaguardare i principi di cui all'articolo 10 dello Statuto nel senso che i rapporti tra contribuenti ed amministrazione finanziaria siano sempre improntati sulla collaborazione e buona fede e che i provvedimenti di attivazione dell'autotutela emanati dal garante siano da intendersi finali nell'ambito del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 per cui gli uffici competenti debbono dare loro seguito.

0/1132/16/5^a e 6^a

FINOCCHIARO, ADRAGNA, BATTAGLIA Giovanni, BIANCO, FAZIO, GARRAFFA, MONTALBANO, PAPANIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, commi 91, 92 e 93, ha destinato alla Sicilia il 70 per cento delle risorse, già nella disponibilità di Fintecna S.p.A. per le opere cosiddette complementari nella Regione Sicilia ed interventi di tutela ambientale e difesa del suolo;

la Città di Messina necessita di profondi e risolutivi interventi in grado di far superare la grave situazione di emergenza infrastrutturale ed ambientale;

tali interventi, per i quali l'Amministrazione Comunale ha predisposto proposte e progetti, si rendono necessari e urgenti a prescindere dalla realizzazione o meno del Ponte sullo Stretto;

impegna il Governo:

a destinare, nel quadro degli interventi da realizzare in Sicilia con le somme di cui in premessa congrue risorse, da concertare con l'Amministrazione Comunale di Messina, finalizzate alle seguenti realizzazioni:

- 1) completamento piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale e relativi assi viari;
- 2) svincoli-gallerie Giostra-Annunziata – Collettore Nord e relativo collegamento con strada Nuova Panoramica dello Stretto;
- 3) nodi di interscambio per l'accesso dalle reti viarie.

0/1132/17/5^a e 6^a

GASBARRI

Il Senato,

premessi che:

il decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, ha riconosciuto lo stato di crisi del settore avicolo conseguente allo sviluppo in Italia dell'influenza aviaria, prevedendo, quale forma di sostegno per le imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola, nonché per le imprese produttrici di mangimi operanti nella filiera e gli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, la possibilità di sospendere dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 i versamenti tributari e il pagamento dei contributi previdenziali, nonché di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale;

la disciplina introdotta dall'articolo 2, comma 116, dal decreto legge n. 262 del 2006, prevede ora per le imprese della filiera avicola che hanno beneficiato della suddetta sospensione dei versamenti tributari e contributivi, di assolvere al pagamento delle somme dovute all'erario, temporaneamente sospese in quattro rate mensili anticipate all'interesse del 2,5%, la prima delle quali, in base al sistema della riscossione unificata, a decorrere dal prossimo 16 novembre 2006;

tenuto conto che le imprese del settore avicolo non sono ancora uscite dallo stato di crisi economica conseguente allo sviluppo dell'influenza aviaria nel nostro Paese e che, pertanto, non dispongono ancora delle risorse finanziarie necessarie ad assolvere agli oneri tributari e contributivi fino ad ora sospesi;

con la piena applicazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento legge in esame, molte imprese della filiera avicola saranno costrette alla chiusura o al licenziamento del personale impiegato;

impegna il Governo:

a riconsiderare in sede di esame della finanziaria per l'anno 2007, i contenuti dell'articolo 2, comma 116 del decreto legge in esame, prevedendo per le imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola, nonché per le imprese produttrici di mangimi operanti nella filiera e gli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, la proroga della sospensione versamenti tributari e contributivi almeno fino al 30 giugno 2007 e l'ampliamento del periodo di rateizzazione degli importi dovuti, ad almeno ventiquattro mesi, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri aggiuntivi.

0/1132/18/5^a e 6^a

IOVENE, BRUTTI Paolo

Il Senato,

premessso che:

il comma 93 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, destina il 90% delle risorse inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.A. nei confronti di Stretto di Messina S.p.A. alla realizzazione di opere infrastrutturali e il 10% ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70% ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria;

in Calabria, la città di Villa San Giovanni subisce l'impatto maggiore, sia in termini ambientali che territoriali, del traffico di collegamento con la Sicilia con transiti nel centro urbano di oltre 5.000.000 di veicoli all'anno, tanto che con Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile (DPCM) n. 3246 del 19.06.2003 si è deliberato lo stato di emergenza ambientale per la città e la conseguente indicazione di misure urgenti relative all'attraversamento del centro cittadino da parte dei mezzi pesanti, con la realizzazione di opere infrastrutturali per migliorare il sistema viario;

impegna il Governo:

a prevedere che una parte delle risorse destinate dal comma 93 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame alla Calabria siano finalizzate alla realizzazione di interventi infrastrutturali tesi alla soluzione dei principali problemi di viabilità e delle oggettive situazioni di inquinamento e degrado ambientale del comune di Villa S. Giovanni e per la realizzazione della portualità a Sud degli imbarchi per la Sicilia in coerenza con la progettazione redatta appositamente dall'ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Reggio Calabria su indicazione del competente Ministero delle Infrastrutture.

0/1132/19/5^a e 6^a

BARBOLINI, ENRIQUES, VITALI, MORGANDO

Il Senato,

premessso che:

il comma 40 dell'art. 2 del provvedimento in esame prevede una revisione obbligatoria della qualificazione e della rendita catastale attribuita agli immobili censiti nelle categorie catastali E/1 E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, quando vi siano compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, che presentino autonomia funzionale e reddituale,

premessso che:

tenuto conto che tale differenziazione avviene tramite una formulazione normativa che può causare ambiguità in fase interpretativa, poiché non risulta chiaro se «l'autonomia funzionale e reddituale» sia riferita solamente agli «immobili o porzioni di immobili destinati ad usi diversi», come suggerirebbe un'interpretazione letterale del comma, oppure anche agli «immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi», come invece si può trarre da una ricostruzione sistematica del medesimo;

considerato che già la circolare dell'Agenzia del territorio del 16 maggio 2006, n. 4/T sembrerebbe predeterminare una interpretazione estensiva della norma, come previsto dal comma 40 dell'articolo 2, con il rischio che si potrebbe determinare una irragionevole penalizzazione delle attività più proprie e coerenti con la stessa classificazione catastale di categoria E;

sottolineato, inoltre, con preoccupazione che la previsione dell'entità del moltiplicatore applicato alle rendite catastali, di cui al comma 45, articolo 2, necessita anch'essa di chiarimenti applicativi, nello stesso spirito richiamato con riferimento al comma 40 dello stesso articolo;

impegna il Governo:

a chiarire in sede di esame della legge finanziaria per l'anno 2007, al fine di evitare un'applicazione inadeguata della norma, che la disposizione di cui al comma 40 dell'art. 2 del decreto legge in esame va interpretata nel senso che le parole «qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale» si riferiscono sia agli «usi diversi», sia all'«uso commerciale, industriale, ad ufficio privato». Lo scopo, nel complesso, è di far salve quelle attività principali proprie ed attinenti alla classificazione catastale degli immobili delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, così come quelle disciplinate dal comma 45 dello stesso articolo con riferimento ai fabbricati classificati nel gruppo catastale B.

0/1132/20/5^a e 6^a

FRANCO Vittoria, SOLIANI, RANIERI

Il Senato,

premessi che:

il comma 143 dell'articolo 2, allo scopo di razionalizzare le attività nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, autorizza il Governo ad adottare regolamenti per provvedere alla ricognizione ed al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione;

i suddetti regolamenti devono essere emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi;

impegna il Governo:

ad adottare, nell'azione di riordino degli enti di ricerca attraverso regolamenti, tutte le opportune cautele procedurali che servano ad evitare decisioni che compromettano le scelte in materia di razionalizzazione nel settore della ricerca, coinvolgendo il complesso del mondo scientifico nelle misure da prendere.

0/1132/21/5^a e 6^a

LEGNINI

Il Senato,

premessi che:

il comma 81 dell'articolo 2 del decreto legge in esame prevede l'estensione delle misure vigenti per l'alienazione dei beni immobili di proprietà delle Ferrovie dello Stato Spa, nonché delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate;

impegna il Governo:

ad adottare in sede di esame della finanziaria per l'anno 2007, apposite misure al fine di riconoscere il diritto di prelazione agli enti locali e agli enti pubblici gestori delle aree protette per l'acquisto di terreni di proprietà delle Ferrovie dello Stato e delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate ricadenti nei Parchi nazionali, nelle riserve ed oasi regionali e in genere nelle aree naturali protette, e a prevedere che la vendita di tali immobili agli enti locali e agli enti pubblici gestori delle aree protette sia effettuata da Ferrovie dello Stato Spa e dalle società dalla

stessa direttamente o indirettamente controllate al valore agricolo medio così come annualmente stabilito dalle Regioni.

0/1132/22/5^a e 6^a

BONADONNA, TECCE, ALBONETTI, RUSSO SPENA

Il Senato

premessi che:

il Capo V reca norme relative alle dismissioni di immobili, con particolare riferimento ai pagamenti dei canoni di locazione;

gli enti di previdenza pubblici, in attuazione del decreto-legge n. 104 del 1996, hanno avviato la dismissione del patrimonio immobiliare;

le vendite dei suddetti immobili hanno, inevitabilmente, coinvolto anche le abitazioni occupate *sine titulo*;

il decreto-legge 104 del 1996, all'articolo 7-bis, ha esteso il diritto di opzione, all'acquisto per gli inquilini *sine titulo*, purché privi di titolo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad estendere il diritto di prelazione a tutti quegli inquilini occupanti senza titolo, purché in regola con i versamenti delle indennità di occupazione, che non siano proprietari di altro alloggio, la cui condotta non integri ipotesi di reato diverse dalla descritta occupazione abusiva, e la cui posizione sia divenuta tale anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 351 del 2001;

ad adottare iniziative volte a bloccare le aste amministrative con base d'asta «zero» per gli appartamenti inoptati perché occupati *sine titulo*.

0/1132/23/5^a e 6^a

TECCE, ALBONETTI, BONADONNA

Il Senato

premessi che:

la legge 4 agosto 2006, n. 248, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni

urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ha disposto, per i contribuenti IVA, l'obbligo di presentare all'amministrazione finanziaria, esclusivamente per via telematica, l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l'elenco dei soggetti dai quali sono stati acquisiti (fornitori);

la stessa legge ha introdotto, per alcuni soggetti IVA, l'obbligo di trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate;

tali disposizioni sono volte ad incrementare gli strumenti di contrasto all'evasione tributaria e potrebbero essere estese, per le medesime finalità, anche alla trasmissione dei dati relativi all'inventario fisico di magazzino almeno per le aziende che presentino un determinato ammontare minimo di acquisti nell'esercizio;

le aziende utilizzano la valorizzazione delle giacenze di magazzino per riaggiustare i bilanci e condurli ad esprimere i risultati civilistici e fiscali più convenienti;

il tempestivo invio telematico delle risultanze inventariali potrebbe costituire un valido deterrente a tale diffusissima pratica e comportare un consistente recupero di materia imponibile attraverso il contrasto sia della sottostima delle giacenze finali per comprimere l'utile di bilancio, sia della sopravvalutazione delle stesse per la omessa fatturazione delle vendite,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative, anche nell'ambito della prossima legge finanziaria per il 2007, che estendano l'applicazione di quanto previsto dalla legge n. 248 del 2006 anche alla trasmissione dei dati relativi all'inventario fisico di magazzino almeno per le aziende che presentino un determinato ammontare minimo di acquisti nell'esercizio.

0/1132/24/5^a e 6^a

ALBONETTI, TECCE, BONADONNA

Il Senato

premessi che:

ai sensi dell'articolo 37, commi 4 e 5, legge 4 agosto 2006, n. 248, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, non-

ché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, le banche, la società Poste italiane, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e ogni altro intermediario finanziario devono comunicare telematicamente all'Anagrafe tributaria l'elenco, completo di codice fiscale, dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, con la specificazione della natura di questi ultimi;

una volta pervenuta, all'Anagrafe tributaria, la suddetta comunicazione telematica, è prevista l'archiviazione dei dati in un'apposita sezione;

ogni qual volta, dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino situazioni tali da giustificare la richiesta di chiarimenti, dati, notizie e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento di tributi o contributi, l'Amministrazione finanziaria potrà inviare a qualsiasi soggetto questionari predisposti dall'anagrafe tributaria con invito a restituirli compilati e sottoscritti entro un termine prescritto (articolo 37, comma 7, legge n. 248 del 2006),

impegna il Governo

ad adottare con la prossima legge finanziaria per il 2007, iniziative normative tese a facilitare l'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in particolare prevedendo che le banche e la società Poste italiane, nell'ambito delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria, qualifichino i titolari dei rapporti di conto corrente che, nell'anno di riferimento, abbiano effettuato versamenti non direttamente imputabili ad una specifica attività di impresa o esercizio di arte e professione di ammontare superiore a 50 mila euro.

0/1132/25/5^a e 6^a

TECCE, ALBONETTI, BONADONNA

Il Senato

premesso che:

il secondo comma dell'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute, ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi;

non è affatto infrequente il caso, con evidenti effetti elusivi, di una sensibile sproporzione tra l'ammontare del volume di affari conseguito e l'ammontare delle spese di pubblicità e propaganda dedotte in un esercizio;

si rende conseguentemente necessario porre un valido deterrente al ricorso ad eccessive spese di pubblicità e propaganda non strettamente correlate all'ammontare dei ricavi dichiarati,

impegna il Governo

ad adottare nell'ambito della prossima legge finanziaria per il 2007, provvedimenti tesi a garantire la necessità esplicita in premessa, in particolare prevedendo che l'ammontare deducibile delle spese di pubblicità e propaganda, in ogni singolo esercizio, non possa comunque superare il 5 per cento dei corrispettivi delle cessioni di beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

0/1132/26/5^a e 6^a (testo 2)

TECCE, BONADONNA, ALBONETTI, ZUCCHERINI, TURIGLIATTO

Il Senato,

Premesso che:

il comma 14 dell'articolo 1 del decreto in esame contiene disposizioni relative al potenziamento degli uffici delle amministrazioni centrali e periferiche impegnate nelle attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi e nel contrasto dell'evasione fiscale e contributiva;

allo scopo, si predispone apposito fondo finanziato con una quota parte del gettito proveniente dalle maggiori entrate previste dalla messa in campo degli strumenti di cui ai precedenti commi del medesimo articolo 1;

talune strutture di amministrazioni statali, ad esempio le direzioni regionali e provinciali del lavoro, dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, risultano essere sotto organico;

tali strutture hanno compiti e funzioni di assoluto rilievo nella lotta all'evasione contributiva e con essa in quella all'evasione fiscale; al momento, risulta esserci una graduatoria di 946 candidati risultati idonei non vincitori nella selezione per 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionali e C, posizione economica C2, bandita dal Ministero del lavoro del dicembre 2004, il comma 171 ha disposto il trasferimento dei compiti e delle attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe al Ministero delle infrastrutture prevedendo che gli stessi siano esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 23 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006 n. 233;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nella prossima legge finanziaria per il 2007, provvedimenti atti ad integrare l'organico delle direzioni

regionali e provinciali del lavoro, attingendo alla graduatoria predetta, tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili e sentite le organizzazioni sindacali di riferimento;

a considerare la possibilità che parte degli idonei possa essere assorbito anche presso enti previdenziali, attesa l'uniformità di funzioni ispettive e di vigilanza.

In relazione alla soppressione del Registro italiano dighe e al trasferimento delle funzioni al Ministero delle infrastrutture si rende necessario che, nel trasferimento del relativo personale, oltre a quanto stabilito dal comma 175, si tenga conto che tale personale proviene dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e pertanto è titolare del contratto collettivo nazionale di lavoro e del contratto collettivo nazionale integrativo di quel comparto che pertanto deve essere conservato nella nuova collocazione.

0/1132/27/5^a e 6^a

BONADONNA, ALBONETTI, TECCE, LIOTTA

Il Senato

premessi che:

la Camera ha approvato la risoluzione 6-00008 che impegna il Governo «a proseguire lungo la strada intrapresa, in relazione ai sistemi viari, ferroviari e marittimi delle regioni Sicilia e Calabria, con gli interventi previsti all'interno delle risorse stanziare; a dare carattere di assoluta priorità agli investimenti infrastrutturali più urgenti da realizzare per il potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria, della rete stradale, per il sistema portuale ed aeroportuale nelle regioni Calabria e Sicilia, con specifica attenzione al completamento dei lavori per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e alle opere cosiddette "complementari" nella regione Sicilia, nonché agli interventi di tutela ambientale e difesa del suolo nelle regioni medesime; ad attivarsi per far sì che la Società Stretto di Messina, modificando lo statuto, contribuisca e collabori con gli enti competenti a realizzare infrastrutture nelle regioni Sicilia e Calabria».

impegna il Governo

ad adottare nella prossima legge finanziaria per il 2007 le opportune iniziative volte:

a) ad attivare d'intesa con gli enti locali e le regioni Calabria e Sicilia l'elaborazione di un progetto alternativo teso a potenziare (in particolare, attraverso RFI) e razionalizzare il trasporto marittimo nello Stretto di Messina e il trasporto nelle città di Messina e Reggio Calabria, in connessione con le più generali problematiche della mobilità della Sicilia e della

Calabria in relazione ai collegamenti con il Nord del paese, l'Europa ed il Mediterraneo;

b) a perseguire l'obiettivo di una diversa organizzazione del trasporto nello Stretto di Messina finalizzata a dimezzare i tempi di attraversamento ferroviario attraverso l'acquisizione di nuove navi e l'utilizzo delle risorse previste per il ponte;

c) a contribuire alla progettazione di una metropolitana del mare fra le due coste in sinergia con il trasporto su gomma e su ferro delle città.

0/1132/28/5^a e 6^a

BONADONNA, TECCE, ALBONETTI, PALERMO, CONFALONIERI

Il Senato

premesso che:

il comma 81 dell'articolo 2 reca norme relative agli immobili non strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria,

impegna il governo:

nell'ambito della prossima legge finanziaria per il 2007, a consentire l'alienazione o la cessione delle tratte ferroviarie dismesse, comprendendo sedimi, pertinenze e immobili di pregio connessi, e, più in generale, delle aree sottoposte a tutela paesistica, soltanto a favore delle Regioni e degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con l'obiettivo del riuso per percorsi di tipo ecologico e, nel caso di aree non edificate che siano collocate in comuni che non raggiungono i livelli di verde pubblici previsti dagli *standard* urbanistici cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, le suddette aree sono vincolate ai fini del raggiungimento dei suddetti *standard*.

0/1132/29/5^a e 6^a

GAGLIARDI, TECCE, CAPELLI, ALBONETTI, BONADONNA

Il Senato

premesso che:

l'articolo 2, al comma 102 dispone la proroga dei termini previsti dalla legge istitutiva di ARCUS S.p.a. per la redazione e l'attuazione del regolamento di gestione e programmazione delle attività fino a dicembre 2007, mentre al comma 103 conferma la discutibile scelta che le funzioni di localizzazione degli interventi, vigilanza e controllo siano gestite di concerto dai Ministri per le infrastrutture e per i beni e le attività culturali,

affidando inoltre alla Società ARCUS la prosecuzione delle opere per la realizzazione del Museo del XXI Secolo di Roma, per le quali è previsto uno stanziamento aggiuntivo di 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 - 2008 - 2009;

l'operato della Società è stato oggetto di pesanti critiche nonché di puntuali rilievi nelle relazioni sia della apposita commissione ministeriale, sia della stessa Corte dei Conti. La magistratura contabile, in particolare, ha puntualmente messo in luce come l'intervento di ARCUS sia stata caratterizzato da una distribuzione «mirata» degli interventi che hanno visto una particolare ed anomala concentrazione in ben determinate aree geografiche, arrivando persino ad individuare, direttamente o indirettamente, destinatario ed esecutore del progetto, considerazioni queste che mettono in luce quale sia stata, nei fatti, la vera missione di questa società;

impegna il governo

ad esercitare una attenta, costante e puntuale vigilanza sul complesso dei progetti la cui realizzazione è affidata ad ARCUS S.p.a.;

a prevedere, nell'ambito della legge finanziaria per il 2007, in una prospettiva di risparmio e di razionalizzazione della spesa, modalità tempi e strumenti per la liquidazione della Società ARCUS, le cui competenze possono essere più utilmente trasferite agli Enti Locali.

0/1132/30/5^a e 6^a

CICCANTI

Il Senato

premessi che:

l'articolo 8 della legge 16 dicembre 1999 n. 494 prevede che: Le somme di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997 n. 270, (Giubileo fuori Lazio) nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 651 (Giubileo Lazio) possono essere utilizzate per il concorso agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti che ne facciano richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000. Vari enti operanti nel Comune di Roma interessato dal 15 al 20 agosto 2000 dalla "XV Giornata Mondiale della Gioventù", sono stati impegnati oltremisura sia in relazione al notevole flusso dei pellegrini sia per far fronte alle continue sollecitazioni da parte delle istituzioni. I medesimi enti, hanno richiesto, a suo tempo, di poter usufruire dei fondi messi a disposizione dalla legge n. 494 del 1999. Il Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, deputato all'armonizzazione di tutte le richieste, non è riuscito a far fronte a tali ulteriori esigenze per mancanza di fondi. Attualmente l'AMA ha in atto un contenzioso con il Ministero delle Infrastrut-

ture per il riconoscimento di tali oneri ed altri enti hanno preannunciato azioni giudiziarie in tal senso. Per ottemperare a tale esigenza si propone di usufruire di quanto previsto dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 che all'articolo 32-*bis* istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo per far fronte, tra l'altro, ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte.

impegna il Governo:

all'articolo 8 della legge 16 dicembre 1999 n. 494, dopo il comma 2 ad aggiungere, con opportuni interventi legislativi alla finanziaria le seguenti norme:

«a). I rapporti instaurati in connessione alla gestione dei servizi di base e speciali, nel comune di Roma interessato dalla "XV Giornata Mondiale della Gioventù" nell'ambito degli eventi giubilari durante l'anno 2000, possono essere definiti transattivamente su istanza dei creditori e nel limite del 50 per cento delle pretese di maggiori compensi, comprendendo in detto limite anche la rivalutazione monetaria delle medesime.

b). l'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Nel caso di accettazione della proposta, l'Amministrazione può ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato che deve pronunciarsi nel termine di due mesi dalla richiesta sullo schema di transazione, secondo le norme di contabilità pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere.

c) La quota necessaria per la definizione dei rapporti di cui al comma 3, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 di cui all'articolo 32-*bis*, comma 1 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, è conservata in bilancio e versata in entrata nel 2007 per essere destinata al finanziamento dei provvedimenti di definizione dei rapporti di cui al comma 3. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'avvenuto perfezionamento del relativo decreto di variazione di bilancio da emanare a cura del Ministro dell'Economia e delle Finanze».

0/1132/31/5^a e 6^a

CICCANTI

Il Senato,

premessò:

che il 2° comma dell'art. 1 del decreto legislativo del 29 giugno 1996 n. 414, nel sopprimere il Fondo per la previdenza del personale addetto al pubblico servizio di trasporto, ha escluso i dipendenti da Comuni,

Province e Regioni, esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto, dall'iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assoggettandoli, inopinatamente, all'INPDAP con effetto retroattivo dall'1.10.1991;

che per tale personale gli Enti Locali hanno in concreto versato al suindicato Fondo la dovuta contribuzione, quantomeno sino all'emanazione del suindicato decreto legislativo n. 414 del 1996;

che è doveroso emendare detto disposto normativo, il quale confligge con l'art. 3 della Costituzione, al fine di ripristinare l'uguaglianza di trattamento nei riguardi di lavoratori che hanno espletato la medesima attività lavorativa e versato identici contributi ad uno stesso Fondo;

che tale emendamento non comporta per il Bilancio dell'Assicurazione Generale Obbligatoria alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli già assunti, giacché risultano a tale AGO versati i contributi previdenziali per il personale di che trattasi, quantomeno sino a tutto il 1° gennaio 1996;

impegna il Governo:

a sostituire il 2° comma dell'art. 1 del decreto legislativo n. 414 del 1996 con il sottoindicato disposto: «con effetto dalla data di cui al comma 1, sono iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche i dipendenti dei Comuni, Province e Regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto».

0/1132/32/5^a e 6^a

MAZZARELLO, FILIPPI, BRUTTI

Il Senato,

considerando:

l'importanza della portualità italiana per lo sviluppo del Paese, l'occupazione e il riequilibrio modale nel sistema dei trasporti;

l'opportunità per l'Italia ed i nostri scali, determinata dai processi di globalizzazione e della centralità del Mediterraneo;

le trasformazioni nel trasporto marittimo, la crescita di dimensioni nelle navi che richiede una conseguente profondità dei fondali, affinché sia possibile l'uso dei nostri porti;

come la normativa attualmente in vigore per consentire il dragaggio dei fondali sia profondamente inadeguata e di fatto renda impossibili gli interventi operativi,

impegna il Governo:

attraverso la legge finanziaria a prevedere norme di riforma delle procedure che nel rispetto dell'ambiente rendano efficaci e rapidi gli interventi necessari al dragaggio dei fondali nella portualità italiana.

0/1132/33/5^a e 6^a (testo 2)

FORMISANO

Il Senato,

considerato che lo sdoppiamento della struttura della Direzione generale del commissariato e dei servizi generali, nella Direzione generale dei servizi generali e Direzione generale del commissariato come previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, ha prodotto una ridondanza di organi, come stigmatizzato dalla Corte dei conti nella sua relazione sul Rendiconto generale dello Stinto esercizio finanziario 2005, che tale iniziativa evidenzia effetti traumatici in termini di costi ed un peggioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare le procedure necessarie volte ad abolire le due Direzioni sopra citate ripristinando contestualmente la Direzione generale del commissariato e dei servizi generali.

0/1132/33/5^a e 6^a

FORMISANO

Il Senato,

considerato che lo sdoppiamento della struttura della Direzione generale del commissariato e dei servizi generali, nella Direzione generale dei servizi generali e Direzione generale del commissariato come previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, ha prodotto una ridondanza di organi, come stigmatizzato dalla Corte dei conti nella sua relazione sul Rendiconto generale dello Stinto esercizio finanziario 2005, che tale iniziativa evidenzia effetti traumatici in termini di costi ed un peggioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,

impegna il Governo:

ad avviare tutte le procedure necessarie volte ad abolire le due Direzioni sopra citate ripristinando contestualmente la Direzione generale del commissariato e dei servizi generali.

0/1132/34/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

premesso che:

al comma 9 dell'articolo 2 introduce un nuovo articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

in particolare, nella suddetta norma, prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.165 del 2001 e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario risulti non aver adempiuto ad obblighi tributari per un ammontare pari almeno a tale importo;

impegna il Governo:

a prevedere apposita norma che consenta l'esclusione della suddetta disposizione laddove risulti che il beneficiario sia inadempiente ad obblighi di versamento tributari nei casi di pagamenti a titolo di risarcimento danni ovvero imposti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria.

0/1132/35/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

premesso che il decreto:

al comma 71 dell'articolo 2 contiene modifiche al testo unico delle imposte sui redditi in materia di limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'attività d'impresa;

in particolare, modifica in senso restrittivo il regime di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto aziendali, intervenendo sugli articoli 164 e 51 del TUIR;

considerato che i lavoratori autonomi nel vigente sistema normativo subiscono una serie di limitazioni nella determinazione del reddito sulle quali nessun intervento è stato previsto nella legge Finanziaria e nel decreto in questione ed, ancora, sono stati stabiliti ulteriori aggravii a partire dalla riformulazione, in senso restrittivo, degli studi di settore, per finire agli adempimenti gravosi già vigenti ex legge Bersani,

impegna il Governo:

a mantenere la deducibilità del costo d'acquisizione dell'auto aziendale e professionale al 50%, rimanendo, peraltro, vigente, l'ulteriore limite di valore massimo su cui applicare tale percentuale, pari a 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan;

lo impegna altresì a rendere deducibile per intero il costo per i beni strumentali di valore unitario fino ad euro 800 (oggi 516,46);

ad aggiornare l'importo dei costi forfettariamente deducibili per alberghi, ristoranti e attività di rappresentanza, rispettivamente aumentandolo dal 2 al 4% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta per le prime spese, dall'1 al 2% per le spese di rappresentanza e ad aumentare al 70% la percentuale di detraibilità delle spese per congressi, convegni e corsi di aggiornamento professionale oggi al 50% dell'ammontare sostenuto.

0/1132/36/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

premessi che il decreto

ai commi 170 e seguenti dell'articolo 2 prevede la soppressione del Registro Italiano Dighe (RID) – istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – ed il conseguente trasferimento dei relativi compiti ed attribuzioni al Ministero delle infrastrutture;

demanda lo svolgimento di tali funzioni ad articolazioni amministrative del Ministero da individuarsi con successivo regolamento,

considerato che:

nella relazione di accompagnamento si legge che la proposta di sopprimere il RID sarebbe «necessaria per eliminare duplicazioni di attività» e «si traduce in una riduzione di costi di funzionamento delle strutture ...».

Tali motivazioni non corrispondono alla realtà, poiché il RID è istituzionalmente l'unica amministrazione competente in materia di «grandi dighe» e le contribuzioni che riceve dai concessionari delle opere vengono impegnate per l'espletamento delle proprie attività e delle relative spese.

Peraltro, si paventa il fatto che la soppressione del RID ed il successivo trasferimento delle funzioni non solo non comportino risparmi di spesa ma possano, addirittura essere portatori di oneri aggiuntivi derivanti dall'istituzione del Commissario straordinario e dai differenziali di trattamento economico tra il personale del RID e quello del dicastero di destinazione.

Ancora, nella formulazione di tale norma non si è tenuto conto del fatto che il RID è un organismo misto Stato-Regione. Infatti due membri su quattro del c.d.a. sono nominati dalle Regioni e, pertanto, ogni proposta di modifica dello stesso RID deve essere discussa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ciò non è avvenuto;

l'attuarsi di tale norma comporterebbe, poi, di fatto il frazionamento di tale struttura specialistica all'interno del Ministero delle infrastrutture e la conseguente graduale contrazione dell'attività di controllo delle dighe e di collaborazione instaurata con gli enti locali. Ciò a discapito della sicurezza delle popolazioni e dei territori interessati dalle opere di sbarramento,

impegna il Governo:

a stabilire che la questione venga trattata in un apposito atto normativo, previo approfondimento con le Regioni, anche al fine evitare il possibile ricorso avverso le norme contenute nel decreto da parte delle Regioni stesse.

0/1132/37/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

premesso che il decreto:

ai commi 170 e seguenti dell'articolo 2 prevede la soppressione del Registro Italiano Dighe (RID) – istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – ed il conseguente trasferimento dei relativi compiti ed attribuzioni al Ministero delle infrastrutture;

demanda lo svolgimento di tali funzioni ad articolazioni amministrative del Ministero da individuarsi con successivo regolamento;

considerato che:

l'attuarsi di tale norma comporterebbe, di fatto, il frazionamento di tale struttura specialistica all'interno del Ministero delle infrastrutture e la conseguente graduale contrazione dell'attività di controllo delle dighe e di collaborazione instaurata con gli enti locali. Ciò a discapito della sicurezza delle popolazioni e dei territori interessati dalle opere di sbarramento;

impegna il Governo:

a predisporre un apposito provvedimento affinché, in conformità al prosieguo dell'azione di decentramento amministrativo avviata con il decreto legislativo n. 112/98, gli uffici periferici del RID, così come già avvenuto a suo tempo per gli uffici del servizio Idrografico, vengano trasferiti alle Regioni e che, di conseguenza vengano trasferite a queste le contribuzioni versate annualmente dai Concessionari delle dighe ricadenti nel territorio regionale.

0/1132/38/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

premesso che:

ai commi 47 e seguenti dell'articolo 2, risultanti dalle modifiche apportate alla Camera dei Deputati, prevede l'assoggettamento delle donazioni e della costituzione di vincoli di destinazione, nonché delle successioni ad un'imposta da applicare però solo per patrimoni superiori ad un milione di euro. La franchigia vale per ciascun erede diretto.

considerato che:

sarebbe iniquo sottoporre ad imposizione gli atti con cui un soggetto affida beni ad un fiduciario affinché vengano gestiti dallo stesso conferente, poiché non si configurerebbe, in tal caso, alcun trasferimento di ricchezza assoggettabile all'imposta;

sarebbe, altresì, ingiusto sottoporre ad imposizione gli atti con cui si costituiscono vincoli a beneficio di soggetti con disabilità di cui alla legge n. 104/1992, con l'evidente finalità di tutelare la suddetta categoria di persone, evitando di aggravare i costi e gli adempimenti a loro carico,

impegna il Governo:

a prevedere apposita norma volta ad esentare dall'imposta sulle successioni e donazioni, in considerazione della particolare natura del beneficiario, gli atti con cui un soggetto affida beni ad un fiduciario affinché vengano gestiti dallo stesso conferente e vincoli costituiti a beneficio di soggetti con disabilità di cui alla legge n. 104/1992, con l'evidente finalità di tutelare la suddetta categoria di persone, evitando di aggravare i costi e gli adempimenti a loro carico.

0/1132/39/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

in sede di esame del decreto,
considerando necessaria la eliminazione della tassazione dei canoni di locazione non percepiti;

visto l'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

impegna il Governo:

a predisporre apposito atto normativo affinché i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrano a formare il reddito del locatore a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello in cui il locatore abbia intimato al conduttore di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, pena la risoluzione del contratto, ovvero a partire dal giorno successivo a quello in cui il locatore abbia notificato al conduttore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto di cui all'articolo 1456 del codice civile. I redditi predetti, se non percepiti, non concorrono altresì a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. In tutti i casi predetti la rendita catastale non concorre alla formazione del reddito complessivo dal momento di operatività della risoluzione contrattuale.

0/1132/40/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

preso atto della necessità della eliminazione dell'obbligo di intervento del notaio per la stipula di atti di compravendita immobiliare,

impegna il Governo:

a predisporre apposito atto normativo affinché l'autenticazione della sottoscrizione degli atti aventi ad oggetto l'alienazione di beni immobili, predisposti da professionisti appartenenti alle categorie che saranno individuate con apposito decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possa essere richiesta anche agli uffici comunali di cui all'articolo 7 del decreto legge 4 luglio

2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248. I predetti uffici accertano che gli atti siano stati predisposti da professionista come sopra abilitato e riscuotono per l'attività di autenticazione delle sottoscrizioni i soli diritti di segreteria previsti dal vigente ordinamento e per l'attività di accertamento sull'abilitazione del professionista i diritti che saranno stabiliti nel decreto di cui sopra.

0/1132/41/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

preso atto della necessità della attribuzione ai comuni del potere di affrancare gli immobili dall'ICI dietro pagamento di alcune annualità dell'imposta,

impegna il Governo:

a predisporre apposito atto normativo, anche mediante novella del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che preveda che l'imposta possa essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità del tributo fissato dal Consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal Consiglio comunale medesimo, computandosi per una annualità l'imposta dovuta all'atto del pagamento per l'anno in corso. Con la medesima deliberazione il Consiglio comunale prevede che, in caso di soppressione dell'imposta, venga restituita al contribuente una somma pari alla differenza fra quella versata per l'affrancamento e la somma da lui teoricamente dovuta per il pagamento dell'imposta negli anni già trascorsi. Le somme a tale titolo introitate dal Comune sono destinate all'eliminazione del debito pregresso e a spese d'investimento.

0/1132/42/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

considerata la opportunità della eliminazione delle limitazioni all'esecuzione di sentenze di sfratto nei confronti delle farmacie,

impegna il Governo:

a valutare con apposito provvedimento l'abrogazione dell'articolo 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

0/1132/43/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

valutata la necessità di un ampliamento della tutela contenziosa del contribuente in materia catastale,

impegna il Governo:

a prevedere apposita norma affinché le controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d'estimo siano demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, il quale possa disporre i mezzi di prova di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

0/1132/44/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

considerata la indifferibilità di eliminazione dell'obbligo di comunicazione a carico dei proprietari che lochino immobili vincolati;

visto l'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42,

impegna il Governo:

a predisporre atto normativo affinché gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà dei beni culturali sia mobili che immobili o la detenzione dei beni culturali mobili, siano denunciati al Ministero.

0/1132/45/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

considerata necessaria la interfungibilità degli ufficiali giudiziari,

impegna il Governo:

ad operare in modo che la differenza di posizione economica tra ufficiali giudiziari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, non faccia venire meno l'interfungibilità delle loro funzioni né ai fini delle esecuzioni di rilascio né ad alcun altro fine.

0/1132/46/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

valutata l'opportunità di attribuzione alle guardie giurate della facoltà di assistere gli ufficiali giudiziari nell'esecuzione degli sfratti,

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 608 del codice di procedura civile prevedendo che l'ufficiale giudiziario, su invito del locatore che si assuma le spese relative, possa richiedere l'assistenza e la collaborazione di un ufficio di vigilanza e di investigazione privata, i cui agenti siano obbligati ad aderire alle richieste dell'ufficiale giudiziario medesimo, collaborando al fine di portare a compimento le operazioni a lui affidate.

0/1132/47/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

valutata la necessità di attribuzione al Consiglio comunale della competenza a deliberare le aliquote ICI;

considerata a tal fine la necessità di una modificazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

impegna il Governo:

a considerare la necessità di un intervento legislativo in tal senso.

0/1132/48/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

in sede di esame del decreto 3 ottobre 2006, n. 262;

considerata la necessità di attribuzione agli Enti locali della facoltà di trasferire a Comitati spontanei di cittadini l'organizzazione di servizi e la manutenzione di strade e piazze in cambio della relativa tassazione,

impegna il Governo:

ad emanare apposita norma affinché i Comuni possano, con delibera del Consiglio comunale e con decorrenza immediata, esonerare totalmente o stabilire aliquote ridotte dell'imposta comunale sugli immobili per i proprietari di immobili che assumano a proprio carico la gestione

di servizi spettanti alle amministrazioni comunali per determinate zone del Comune.

0/1132/49/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

in sede di esame del decreto 3 ottobre 2006, n. 262,
considerato necessario un provvedimento di liberalizzazione di alcune limitate fattispecie di contratti di locazione ad uso diverso dall'abitativo;

considerato l'articolo 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392,

impegna il Governo:

a una novella di tale disposizione che preveda che le disposizioni di cui al capo II della citata legge non si applichino ai rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.

0/1132/50/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

in sede di esame del decreto 3 ottobre 2006, n. 262;
viste le norme del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
valutata la necessità la necessità di non applicarle agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali,

impegna il Governo:

a emanare apposite norme affinché agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali non si applichi il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

0/1132/51/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

in sede di esame del decreto 3 ottobre 2006, n. 262;

considerato che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati del gruppo B, sia rivalutato nella misura del 40 per cento,

impegna il Governo:

a considerare opportuna una rivalutazione del 20 per cento anziché del 40 per cento con apposito provvedimento normativo.

0/1132/52/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

in sede di esame del decreto 3 ottobre 2006, n. 262;

visti i commi da 164 a 169 dell'articolo 2 del decreto in esame contenente le modificazioni apportate al nuovo codice della strada,

impegna il Governo:

a valutare opportune modificazioni all'articolo 189, comma 8 del nuovo codice della strada che prevedano che il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo non ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche di cui all'articolo 186 ovvero della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 187.

0/1132/53/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

visti i commi da 164 a 169 dell'articolo 2 del decreto in esame contenente le modificazioni apportate al nuovo codice della strada,

valutata la necessità di introdurre un divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche a minori di sedici anni,

impegna il Governo:

ad introdurre le opportune modificazioni all'articolo 689 del codice penale affinché nel primo comma sia previsto che l'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra o vende per asporto, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia mentale, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno e sia inoltre previsto che è fatto obbligo per l'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di bevande alcoliche di esporre nei propri locali cartelli che recano in modo evidente la norma di cui al primo comma.

0/1132/54/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

visti i commi da 164 a 169 dell'articolo 2 del decreto in esame contenente le modificazioni apportate al nuovo codice della strada,

valutata la necessità di introdurre un divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche ed in forma ambulante,

impegna il Governo:

a valutare le opportune modificazioni al comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, affinché resti salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche ed in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. Sia abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

0/1132/55/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

visti i commi da 164 a 169 dell'articolo 2 del decreto in esame contenente le modificazioni apportate al nuovo codice della strada,

valutata la necessità di introdurre un divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nei locali situati sulle autostrade e sulle strade statali,

impegna il Governo:

a valutare le opportune modificazioni al comma 1 dell'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, affinché negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A, B e C di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sia vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

0/1132/56/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

visti i commi da 164 a 169 dell'articolo 2 del decreto in esame contenente le modificazioni apportate al nuovo codice della strada,

valutata la necessità di introdurre un divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediante l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico,

impegna il Governo:

a valutare una opportuna modificazione del nuovo codice della strada affinché sia vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediante l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico.

0/1132/57/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

visti i commi da 164 a 169 dell'articolo 2 del decreto in esame contenente le modificazioni apportate al nuovo codice della strada,

valutata la necessità di introdurre modificazioni al nuovo codice della strada,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre modificazioni all'articolo 116, comma 1-*bis*, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che prevedano che per guidare un ciclomotore o un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto rispettivamente 14 anni per la guida di un ciclomotore e 16 anni per la guida di un quadriciclo leggero deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico

corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-*bis*.

0/1132/58/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

visti i commi da 164 a 169 dell'articolo 2 del decreto in esame contenente le modificazioni apportate al nuovo codice della strada, valutata la necessità di introdurre modificazioni al nuovo codice della strada,

impegna il Governo:

a valutare opportune misure per la semplificazione amministrativa nel settore della circolazione stradale che prevedano che il comma 1 dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia modificato nel senso che le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali degli autoveicoli, i cui componenti, regolarmente omologati, presentino dei requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova abbia luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo.

0/1132/59/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

visti i commi da 164 a 169 dell'articolo 2 del decreto in esame contenente le modificazioni apportate al nuovo codice della strada, valutata la necessità di introdurre modificazioni al nuovo codice della strada,

impegna il Governo:

a valutare l'introduzione di nuove norme in materia di prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada, cioè tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti deve essere riportato un simbolo convenzionale di allarme che indichi l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.

0/1132/60/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

visti i commi da 164 a 169 dell'articolo 2 del decreto in esame contenente le modificazioni apportate al nuovo codice della strada,

valutata la necessità di introdurre modificazioni al nuovo codice della strada,

impegna il Governo:

a valutare le opportune modificazioni all'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con inasprimenti di pena per chiunque guidi in stato di ebbrezza.

0/1132/61/5^a e 6^a

BARBATO

Il Senato,

visti i commi da 164 a 169 dell'articolo 2 del decreto in esame contenente le modificazioni apportate al nuovo codice della strada,

valutata la necessità di introdurre tutele e incentivi alle imprese,

impegna il Governo:

a valutare l'introduzione di norme che prevedano che i soggetti che hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni (art. 62 legge 28 dicembre 2002, n. 289) che alla data del 31.12.2006 hanno in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), investimenti avviati, possono, al fine di ultimare le opere in corso, usufruire di un più ampio termine fissato al 31.12.2008.

0/1132/62/5^a e 6^a

DONATI, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, ROSSI Fernando, SILVESTRI, TIBALDI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede ai commi 91, 92 e 93 dell'articolo 1 disposizioni per il potenziamento infrastrutturale della regione Sicilia e della regione Calabria attraverso il disimpegno delle risorse finan-

ziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna nel capitale sociale della società Stretto di Messina S.p.A. e il diverso impiego di tali fondi;

sempre ai commi in parola è autorizzata la società Stretto di Messina S.p.A. a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture;

considerato che:

all'articolo 1 e seguenti della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, vi è tutt'ora come finalità principale della società Stretto di Messina S.p.A. lo studio, progettazione e gestione del collegamento stabile tra la regione Sicilia e la regione Calabria;

tra gli impegni prioritari di questo Governo, come annunciato nel programma dell'Unione, non è stata indicata la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina;

il Senato in sede di approvazione del Dpef 2007-2011 ha espresso parere in merito alla sospensione dell'*iter* di realizzazione del ponte sullo stretto e alla destinazione delle risorse conseguentemente disponibili alle opere di cui il Mezzogiorno ha realmente bisogno;

è opportuno aumentare il livello di dotazioni infrastrutturali e di servizi nei collegamenti tra la regione Calabria e la regione Sicilia, attraverso lo sviluppo organico di modalità di trasporto sostenibili e l'equilibrio intermodale nei collegamenti tra le due sponde migliorando le infrastrutture e i servizi via mare e l'integrazione di questi con i sistemi di trasporti ferroviari, stradali e aerei, al fine di favorire l'accrescimento sociale, culturale, economico e turistico dell'area dello Stretto e l'interscambio tra le due sponde interessate, salvaguardando l'identità delle popolazioni e dei contesti locali, secondo i principi dello sviluppo sostenibile e duraturo;

è indispensabile adottare particolari misure per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio costiero e marino, con particolare riferimento e attenzione alla tutela degli *habitat*, della biodiversità, delle aree protette e dei beni culturali e ambientali, nonché misure per la riqualificazione urbanistica dei centri abitati e dei contesti urbani interessate dalle opere;

impegna il Governo:

ad adottare, anche attraverso lo strumento della legge delega, e comunque con il primo provvedimento utile, le opportune iniziative volte a razionalizzare e adeguare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e successive modifiche ed integrazioni al fine di prevedere tra le finalità della società Stretto di Messina S.p.A., in luogo della realizzazione del collegamento stabile tra le sponde della regione Calabria e della regione Sicilia, il miglioramento dei servizi di collegamento tra le predette Regioni, attraverso lo sviluppo organico di modalità di trasporto sostenibili nell'area dello stretto.

0/1132/63/5^a e 6^a

RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, ROSSI Fernando, SILVESTRI, TIBALDI

Il Senato,

premessi che:

il comma 8 dell'articolo 1 del decreto in esame disponeva, nel testo originario, quale misura indispensabile per la lotta all'evasione fiscale, un inasprimento della vigente disciplina in materia di sanzioni accessorie relative alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto, prevedendo che la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a due mesi fosse disposta in caso di accertamento definitivo anche una sola violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale;

in sede di esame alla Camera la norma citata è stata modificata, affievolendone la portata, anche rispetto alla normativa persistente all'emanazione del decreto legge, vanificando del tutto l'intervento normativo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative, nell'ambito del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, finalizzate a ripristinare la norma citata nel testo originario.

0/1132/64/5^a e 6^a (testo 2)

TIBALDI, PALERMI, RIPAMONTI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, ROSSI Fernando, SILVESTRI

Il Senato,

premessi che:

le disposizioni di carattere antielusivo contenute, consentono all'amministrazione finanziaria di disconoscere gli effetti di operazioni societarie poste in essere senza valide ragioni economiche ed al solo fine di conseguire indebiti vantaggi d'imposta;

tale potere di disconoscimento è, tuttavia, limitato alle sole operazioni elencate al comma 3 del medesimo articolo; pertanto la norma, che non ha carattere generale, è inapplicabile ad ipotesi diverse da quelle espressamente richiamate, ed evidenzia un limite molto forte proprio nella elencazione tassativa delle operazioni e degli atti potenzialmente elusivi;

la pratica tributaria ha evidenziato operazioni di spostamento di materia imponibile tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, attraverso il pagamento di cospicue somme di denaro legate alla previsione di clausole penali, di multe ovvero di caparre confirmatorie o penitenziali in contratti stipulati tra società appartenenti al medesimo gruppo;

il mancato adempimento della prestazione oggetto del contratto tra le due società impone il pagamento della penale o della multa nella misura stabilita, ovvero la perdita della caparra già versata o la restituzione del doppio della caparra ricevuta a fronte dell'esercizio del diritto di recesso pattuito nel contratto, in favore di una delle parti contraenti, e regolarmente esercitato; in questo modo, il trasferimento di materia imponibile verso Paesi a fiscalità privilegiata od anche verso Paesi con un più basso livello impositivo sugli utili societari può avvenire con estrema semplicità;

gli importi versati a titolo di penale, multa o caparra rappresentano un costo deducibile per la società avente sede in Italia, la quale può ridurre la propria base imponibile per un importo corrispondente a quello versato;

una modifica dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, consentirebbe all'Amministrazione fiscale di disconoscere gli effetti fiscali di tali operazioni, se poste in essere senza valide ragioni economiche ed al solo fine di ottenere indebiti vantaggi d'imposta,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, anche normativamente, al fine di attribuire nuovi poteri al fisco, ampliando la tipologia di operazioni soggette al meccanismo antielusivo, nella fattispecie le pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale considerando ed aggiungendo, tale fattispecie a quelle già previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

0/1132/64/5^a e 6^a

TIBALDI, PALERMI, RIPAMONTI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, ROSSI Fernando, SILVESTRI

Il Senato,

premesso che:

le disposizioni di carattere antielusivo contenute, consentono all'amministrazione finanziaria di disconoscere gli effetti di operazioni societarie poste in essere senza valide ragioni economiche ed al solo fine di conseguire indebiti vantaggi d'imposta;

tale potere di disconoscimento è, tuttavia, limitato alle sole operazioni elencate al comma 3 del medesimo articolo; pertanto la norma, che non ha carattere generale, è inapplicabile ad ipotesi diverse da quelle espressamente richiamate, ed evidenzia un limite molto forte proprio nella elencazione tassativa delle operazioni e degli atti potenzialmente elusivi;

la pratica tributaria ha evidenziato operazioni di spostamento di materia imponibile tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, attraverso il pagamento di cospicue somme di denaro legate alla previsione di clausole penali, di multe ovvero di caparre confirmatorie o penitenziali in contratti stipulati tra società appartenenti al medesimo gruppo;

il mancato adempimento della prestazione oggetto del contratto tra le due società impone il pagamento della penale o della multa nella misura stabilita, ovvero la perdita della caparra già versata o la restituzione del doppio della caparra ricevuta a fronte dell'esercizio del diritto di recesso pattuito nel contratto, in favore di una delle parti contraenti, e regolarmente esercitato; in questo modo, il trasferimento di materia imponibile verso Paesi a fiscalità privilegiata od anche verso Paesi con un più basso livello impositivo sugli utili societari può avvenire con estrema semplicità;

gli importi versati a titolo di penale, multa o caparra rappresentano un costo deducibile per la società avente sede in Italia, la quale può ridurre la propria base imponibile per un importo corrispondente a quello versato;

una modifica dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, consentirebbe all'Amministrazione fiscale di disconoscere gli effetti fiscali di tali operazioni, se poste in essere senza valide ragioni economiche ed al solo fine di ottenere indebiti vantaggi d'imposta,

impegna il Governo:

ad intervenire, anche normativamente, al fine di attribuire nuovi poteri al fisco, ampliando la tipologia di operazioni soggette al meccanismo antielusivo, nella fattispecie le pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale considerando ed aggiungendo, tale fattispecie a quelle già previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

0/1132/65/5^a e 6^a

RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGGATTA, ROSSI Fernando, SILVESTRI, TIBALDI,

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 36, comma 31, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248, ha disposto l'abrogazione dell'art. 188 del testo unico delle imposte sui redditi ponendo fine

ad una situazione di privilegio ingiustificabile e in palese contrasto con il principio di uguaglianza tra i cittadini;

tale norma disponeva che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, fossero computati in euro, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio;

i commi 25, 26, 27 e 28 dell'articolo 2 del testo del decreto-legge in esame, dispongono che per l'anno 2006 si applichi l'art. 188 del predetto testo unico, nella formulazione vigente alla data del 3 luglio 2006 e per l'anno 2007 si riproduca, sostanzialmente, l'art. 188, introducendo il nuovo articolo 188-*bis* che prevede un diverso criterio di conversione degli importi fino a 200.000 franchi, ripristinando di fatto la situazione di favore precedentemente abolita;

impegna il Governo:

ad adottare, nell'ambito del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, una norma finalizzata a garantire la necessità esplicita in premessa, ovvero ad abrogare il regime fiscale di favore a Campione d'Italia.

0/1132/66/5^a e 6^a

RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGGI, ROSSI Fernando, SILVESTRI, TIBALDI,

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame, all'articolo 2 comma 29, ha nuovamente modificato il regime di tassazione delle *stock options*, attraverso la sostituzione dei periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-*bis* dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

la norma in esame, rispetto alla previgente disposizione del decreto legge n. 223 del 2006 pone condizioni meno stringenti ai fini della non concorrenza delle plusvalenze da *stock options* alla formazione del reddito di lavoro dipendente;

in particolare, mentre in precedenza era necessario a tal fine mantenere il possesso delle azioni assegnate per almeno cinque anni dall'assegnazione, in base alla norma attualmente vigente è sufficiente che il bene-

ficiario mantenga per almeno cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto dell'opzione di ammontare non inferiore alla plusvalenza, inoltre è stato rimosso il vincolo correlato alla retribuzione annua lorda del dipendente,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative affinché, nell'ambito del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, sia ristabilita la logica del decreto legge n. 223 del 2006 abrogando le norme di cui al decreto legge in esame.

0/1132/67/5^a e 6^a

RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, ROSSI Fernando, SILVESTRI, TIBALDI,

Il Senato,

premesso che:

in base al disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il diritto all'esenzione dall'I.C.I. sussiste quando ricorre:

a) un requisito di carattere soggettivo, ovvero, l'immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale ai sensi dell'articolo 87 (ora articolo 73), comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.L.R.)-

b) un requisito di carattere oggettivo, ovvero, gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di quelle indicate all'articolo 16, lettera *a*), della legge 20 maggio 1985, n. 222, cioè di «quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana»;

l'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha successivamente stabilito che l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, di cui all'articolo 16, lettera *a*), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*) dirette quindi all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana, s'intendesse ap-

plicabile a tali attività indipendentemente dalla eventuale natura commerciale delle stesse;

la Commissione europea ha avviato un'istruttoria nei confronti della Repubblica italiana in relazione all'ipotizzato aiuto di Stato del quale beneficerebbero gli enti religiosi e le *onlus* in considerazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI relativa agli immobili utilizzati anche a fini commerciali, come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

da ultimo l'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 dispone che l'esenzione ICI si debba intendere applicabile alle attività di cui alla citata lettera *i*) che non abbiano esclusivamente natura commerciale;

considerato che:

la rilevante materia del sostegno agli enti religiosi e alle associazioni di attività sociali e allo straordinario patrimonio di attività sociali promosse dalle stesse non può essere confusa con la questione di un diverso regime fiscale per attività economiche che si misurano, a tutti gli effetti, con le normali regole di mercato;

il trattamento fiscale di favore di cui beneficerebbero le suddette attività, consente loro di prestare servizi commerciali di mercato in tutto analoghi ma con minore carico fiscale e di proporsi alla domanda in maniera più competitiva rispetto ai propri concorrenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, nell'ambito del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, per consentire l'esenzione ICI solo agli immobili destinati esclusivamente ad attività non commerciali ovvero senza fini di lucro.

0/1132/68/5^a e 6^a

DE PETRIS, SILVESTRI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DONATI, PELLEGGATTA, PECORARO SCANIO, RIPAMONTI, TIBALDI, ROSSI Fernando

Il Senato,

premessò che:

con decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, al fine di limitare l'impatto della forte contrazione dei consumi sulle imprese del settore avicolo conseguente alla diffusione dell'influenza aviaria, è stata disposta la sospensione fino al 31 ottobre 2006 degli adempimenti concernenti i versamenti tributari e i pagamenti di contributi e premi previdenziali a carico delle suddette imprese;

il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati per la conversione (art. 2, comma 116), non contiene alcun accenno, per quanto attiene alla rateizzazione dei pagamenti sospesi, ai debiti tributari ma solo a contributi e premi previdenziali;

semberebbe pertanto confermato l'obbligo per le imprese del settore avicolo di provvedere al versamento degli obblighi tributari sospesi in una unica soluzione entro il 16 novembre 2006;

appare opportuno estendere la rateizzazione anche ai versamenti fiscali allo scopo di facilitare per le imprese del comparto avicolo un rientro graduale e completo nella normalità;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, analogamente a quanto disposto per i versamenti relativi a contributi e premi previdenziali, la rateizzazione del pagamento dei debiti tributari sospesi per le imprese del settore avicolo colpite dalla crisi derivante dall'influenza aviaria.

0/1132/69/5^a e 6^a

RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, ROSSI Fernando, SILVESTRI, TIBALDI

Il Senato,

premessi che:

all'articolo 2 al comma 117, lettera *a*), si fa riferimento all'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che dispone riduzioni alle provvidenze al settore dell'editoria per il triennio 2007-2009 riducendo l'autorizzazione di spesa, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per l'anno 2006,

considerato che:

l'*iter* parlamentare del decreto in esame sopprimendo – con il consenso di tutte le forze parlamentari – l'articolo 26 ha inteso ribadire il carattere di diritto soggettivo dei contributi all'editoria *non profit* e di partito, previsti dalla legge 250/90;

questa scelta è stata essenziale per la sopravvivenza di tante testate storiche che rappresentano voci importanti per lo sviluppo del pluralismo,

tenendo conto:

della rilevanza che la difesa del pluralismo dell'informazione ha per la crescita della democrazia nel nostro paese;

del valore particolare che hanno le testate auto gestite da parte di società cooperative e *non profit*;

impegna il Governo:

a prevedere nel disegno di legge finanziaria 2007 lo stanziamento dei fondi necessari alla copertura del fabbisogno di spesa dei contributi diretti previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 250, aumentando l'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C - Legge n. 67 del 1987 - Rinnovo legge 5 agosto 1981, n. 416, disciplina imprese editrici - 3.1.5.14 e 3.2.10.2, del ddl finanziaria 2007, di 40 milioni di euro per il 2007, 50 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009.

0/1132/70/5^a e 6^a

RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, ROSSI Fernando, SILVESTRI, TIBALDI

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 2, commi 92 e 93, dispone che le risorse finanziarie inerenti gli impegni assunti da Fintecna s.p.a. nei confronti di Stretto di Messina s.p.a. per la realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, siano attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo del bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture denominato «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria»;

la norma in oggetto prevede, inoltre, la destinazione delle risorse finanziarie citate, nella misura del 90 per cento, per la realizzazione di opere infrastrutturali e, per il 10 per cento, per interventi di tutela dell'ambiente e della difesa del suolo, nonché della ripartizione del 70 per cento per interventi nella regione Sicilia e, per la rimanente parte, per interventi nella regione Calabria;

per la parte relativa agli interventi per la tutela dell'ambiente e la difesa del suolo, la norma in oggetto prevede vi sia la concertazione del Ministro delle infrastrutture, depositario dell'intero ammontare delle risorse, con il Ministro dell'ambiente;

considerato che:

la ripartizione delle risorse risulta essere eccessivamente sbilanciata a favore delle infrastrutture non può essere attivato un importante programma infrastrutturale senza un adeguato programma di tutela ambientale particolarmente necessario per le regioni interessate;

sarebbe opportuno prevedere che il Ministro dell'ambiente possa gestire direttamente le risorse destinate a funzioni di sua competenza;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito della legge finanziaria per il 2007, una più equilibrata distribuzione delle risorse a favore della tutela dell'ambiente e la iscrizione delle stesse nello stato di previsione del ministero dell'ambiente.

0/1132/71/5^a e 6^a (testo 2)

PELLEGATTA, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, ROSSI Fernando, SILVESTRI, TIBALDI

Il Senato,

premessi che:

la direttiva 92/100 CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, ha introdotto il principio secondo il quale il prestito effettuato da istituzioni è un diritto economico del titolare, autore ed editore i quali hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore;

la medesima direttiva, all'articolo 5 ha previsto una deroga a tale diritto esclusivo dando la possibilità agli Stati membri di esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento «della remunerazione» all'autore;

in attuazione della direttiva 92/100 CEE, l'Italia ha recepito la direttiva con il decreto legislativo n. 685 del 16 novembre 1994 che, all'articolo 5, esonera dal pagamento di qualsiasi remunerazione «le biblioteche e le discoteche dello Stato e degli enti pubblici, a fini esclusivi di promozione culturale»;

in base ad una relazione del settembre 2002 la Commissione Europea ha riconosciuto che l'obiettivo dell'armonizzazione non è stato raggiunto, viste le diversità nel recepimento nei vari Stati membri;

il 16 gennaio 2004 è iniziato il procedimento di fronte alla Corte di Giustizia Europea per mancato, o erroneo, recepimento della direttiva 92/100 CEE nei confronti sia dell'Italia che di altri Paesi quali Portogallo, Spagna, Francia, Lussemburgo, Irlanda e Belgio che è stato già condannato. La Commissione Europea contesta il fatto che l'eccezione prevista non sia permessa dalla direttiva stessa;

il 22 dicembre 2004 sono state fatte oggetto del procedimento altri paesi quali la Danimarca, la Svezia e la Finlandia, mentre il procedimento nei confronti dell'Italia è stato sospeso per imminenti cambi nella legislazione nazionale;

considerato che:

la produzione culturale, e la «cultura» in genere non rientra nella sfera di applicazione dell'articolo 5 del Trattato costitutivo dell'Unione Europea;

nessuna convenzione o trattato internazionale riconosce il diritto di autorizzare il prestito effettuato dalle biblioteche, né tantomeno di sottoporlo ad un pagamento;

numerosi Comuni, Province e Regioni, hanno deliberato e continuano tuttora, contro l'introduzione del pagamento per il prestito effettuato dalle biblioteche pubbliche;

le biblioteche sono luogo e servizio di garanzia per il libero accesso agli strumenti della conoscenza, del sapere e della lettura, così come dichiarato dalle più importanti istituzioni politiche e culturali, sia nazionali che internazionali;

il pagamento da parte degli utenti per il prestito bibliotecario, se introdotto, si tradurrebbe in una ingiusta tassa sulla lettura e su un servizio pubblico gratuito che non porterebbe alcun beneficio agli autori né agli editori;

preso atto che:

il comma 132 dell'articolo 1 dell'Atto Senato 1132 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» prevede la costituzione di un Fondo per il diritto di prestito pubblico il cui riparto deve essere coerente con gli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate;

l'istituzione di tale fondo risolve il recepimento della direttiva comunitaria senza incorrere in infrazione comunitaria, che avrebbe significato una spesa di almeno 10 milioni di euro;

la direttiva in oggetto non prevede esplicitamente le modalità di assolvimento dell'equa remunerazione, ma anzi esplicitano, all'articolo 5 di detta direttiva che «Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all'articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale»;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché in sede europea, venga intrapreso, al più presto, un procedimento di revisione della direttiva 92/100/CEE al fine del riconoscimento del principio della gratuità del prestito nelle biblioteche degli enti pubblici di tutta l'Unione europea.

0/1132/71/5^a e 6^a

PELEGATTA, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, ROSSI Fernando, SILVESTRI, TIBALDI

Il Senato,

premessi che:

la direttiva 92/100 CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, ha introdotto il principio secondo il quale il prestito effettuato da istituzioni è un diritto economico del titolare, autore ed editore i quali hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore;

la medesima direttiva, all'articolo 5 ha previsto una deroga a tale diritto esclusivo dando la possibilità agli Stati membri di esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento «della remunerazione» all'autore;

in attuazione della direttiva 92/100 CEE, l'Italia ha recepito la direttiva con il decreto legislativo n. 685 del 16 novembre 1994 che, all'articolo 5, esonera dal pagamento di qualsiasi remunerazione «le biblioteche e le discoteche dello Stato e degli enti pubblici, a fini esclusivi di promozione culturale»;

in base ad una relazione del settembre 2002 la Commissione Europea ha riconosciuto che l'obiettivo dell'armonizzazione non è stato raggiunto, viste le diversità nel recepimento nei vari Stati membri;

il 16 gennaio 2004 è iniziato il procedimento di fronte alla Corte di Giustizia Europea per mancato, o erroneo, recepimento della direttiva 92/100 CEE nei confronti sia dell'Italia che di altri Paesi quali Portogallo, Spagna, Francia, Lussemburgo, Irlanda e Belgio che è stato già condannato. La Commissione Europea contesta il fatto che l'eccezione prevista non sia permessa dalla direttiva stessa;

il 22 dicembre 2004 sono state fatte oggetto del procedimento altri paesi quali la Danimarca, la Svezia e la Finlandia, mentre il procedimento nei confronti dell'Italia è stato sospeso per imminenti cambi nella legislazione nazionale;

considerato che:

la produzione culturale, e la «cultura» in genere non rientra nella sfera di applicazione dell'articolo 5 del Trattato costitutivo dell'Unione Europea;

nessuna convenzione o trattato internazionale riconosce il diritto di autorizzare il prestito effettuato dalle biblioteche, né tantomeno di sottoporlo ad un pagamento;

numerosi Comuni, Province e Regioni, hanno deliberato e continuano tuttora, contro l'introduzione del pagamento per il prestito effettuato dalle biblioteche pubbliche;

le biblioteche sono luogo e servizio di garanzia per il libero accesso agli strumenti della conoscenza, del sapere e della lettura, così come dichiarato dalle più importanti istituzioni politiche e culturali, sia nazionali che internazionali;

il pagamento da parte degli utenti per il prestito bibliotecario, se introdotto, si tradurrebbe in una ingiusta tassa sulla lettura e su un servizio pubblico gratuito che non porterebbe alcun beneficio agli autori né agli editori;

preso atto che:

il comma 132 dell'articolo 1 dell'Atto Senato 1132 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» prevede la costituzione di un Fondo per il diritto di prestito pubblico il cui riparto deve essere coerente con gli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate;

l'istituzione di tale fondo risolve il recepimento della direttiva comunitaria senza incorrere in infrazione comunitaria, che avrebbe significato una spesa di almeno 10 milioni di euro;

la direttiva in oggetto non prevede esplicitamente le modalità di assolvimento dell'equa remunerazione, ma anzi esplicitano, all'articolo 5 di detta direttiva che «Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all'articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale»;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché in sede europea, venga intrapreso, al più presto, un procedimento di revisione della direttiva 92/100/CEE al fine del riconoscimento del principio della gratuità del prestito nelle biblioteche degli enti pubblici di tutta l'Unione europea;

a garantire, nell'ambito della legge finanziaria per il 2007, che almeno il 50% del Fondo per il diritto di prestito pubblico venga destinato, in accordo con editori e autori, alla promozione delle opere librerie e al sostegno della creatività dei giovani autori di libri.

0/1132/72/5^a e 6^a

PELLEGATTA, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, ROSSI Fernando, SILVESTRI, TIBALDI

Il Senato,

premessi che:

il comma 143 dell'articolo 1 dell'Atto Senato 1132 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» prevede di affidare al Governo, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze una delega al fine di provvedere alla ricognizione e al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale;

il comma 144 dell'articolo 1 dell'Atto Senato 1132 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» prevede che tali regolamenti siano adottati con parere della Commissioni Parlamentari competenti;

il comma 145 dell'articolo 1 dell'Atto Senato 1132 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» prevede che da tale riordino non conseguano maggiori costi per la finanza pubblica;

detto comma 143 aderisce, nei criteri che detti regolamenti dovranno rispettare gli articoli 11, comma 1, lettera *d*), 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, e che tale norma, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione per la semplificazione amministrativa» definisce criteri meramente organizzativi, che pure potranno dare un quadro utile a definire i parametri volti a rendere maggiormente efficiente il sistema degli enti di ricerca, ma non incidono sullo specifico scientifico di tali enti, che pure verrebbe modificato da una azione di riordino, se non per quanto attiene l'articolo 18;

sia dal punto di vista dell'investimento pubblico in ricerca di base, sia dal punto di vista della ricerca applicata il nostro Paese, nel confronto con i partner europei si rileva una distanza che rischia di incidere pesantemente sul nostro sistema produttivo e, di conseguenza, sulla tenuta sociale del Paese;

considerato che:

il settore era già stato oggetto di una prima fase di riordino, nel corso della XIV Legislatura e che i decreti operanti tale riordino prevedevano, come dichiarato dallo stesso Ministero dell'università e della ricerca, come prioritari obiettivi quelli di focalizzare tutte le attività degli enti su obiettivi strategici per il Paese delineati nelle Linee guida per la

ricerca, creare un sistema di ricerca all'altezza della sfida del mondo globalizzato, realizzare reti di ricerca capaci di integrarsi nel sistema delle reti europee, aiutare il nostro sistema produttivo a recuperare competitività tecnologica, favorire la convergenza delle attività di ricerca su obiettivi interdisciplinari e multidisciplinari, sviluppare la cultura manageriale e di progetto dei ricercatori, superare le criticità derivanti da inefficienze, sovrapposizioni o duplicazioni di attività che portano a dispersioni di risorse, rafforzare i collegamenti tra enti di ricerca, università e mondo produttivo, creare le condizioni per una migliore mobilità dei ricercatori con le università e con le imprese, attrarre i migliori ricercatori e i migliori giovani dalla comunità scientifica internazionale;

tali obiettivi sono stati largamente disattesi dai provvedimenti di riordino precedentemente messi in moto, soprattutto in causa di una carente attenzione all'imprescindibile autonomia scientifica degli Enti di Ricerca e alla necessaria opera di coordinamento con il mondo scientifico;

l'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» prevede, tra gli altri, quali criteri che verrebbero traslati nella delega di cui al comma 143 l'individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, il riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;

impegna il Governo:

a verificare se non sia necessario un maggiore approfondimento nella definizione della delega di cui al comma 143, prevedendo eventuali proposte normative specifiche che integrino in tempo successivo tale dispositivo, anche con l'obiettivo di garantire la piena autonomia degli Enti di Ricerca che discendono da autonoma legge istitutiva;

a rendere edotto il Parlamento e la Commissione competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», tramite apposita relazione, delle linee di riordino del sistema della ricerca nella quale siano anche censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni, sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento, sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonché le linee di indirizzo per il riordino;

a mantenere eventuali risorse generate dalle attività di riordino nell'ambito della programmazione finanziaria afferente le attività degli enti pubblici di ricerca;

a rispettare, tra i criteri che ordineranno le attività di riordino i seguenti: il rafforzamento dell'autonomia degli Enti di Ricerca, Una maggiore integrazione fra il sistema delle università e quello degli enti di Ricerca, una profonda riduzione degli elementi di burocrazia che non consentono agli enti di ricerca una piena efficienza, la prospettiva di riduzione del fenomeno di precarietà che rende meno competitivo il nostro sistema rispetto all'offerta staniera per i ricercatori maggiormente qualificati.

0/1132/73/5^a e 6^a

PECORARO SCANIO, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PELLEGATTA, ROSSI Fernando, SILVESTRI, TIBALDI

Il Senato,

l'articolo 7 commi 2 e 3 prevedeva, nel testo originario, un sistema di agevolazioni per il rinnovamento del parco circolante di autocarri con nuovi mezzi immatricolati «euro 4» o «euro 5» a fronte della sostituzione di mezzi «euro 0» o «euro 1», nonché un sistema di agevolazioni per l'acquisto di automezzi omologati dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano, norma che è stata soppressa dalla Camera dei deputati;

il rapporto APAT del 2004 segnala come nelle 8 principali città italiane le emissioni comunali di composti organici volatili non metanici prodotte dal trasporto stradale rappresenta tra 45% e il 60% delle missioni totali, il 90% delle emissioni di benzene e il 60% delle emissioni di Nox;

l'annuario statistico ACI 2006 segnala come dal 1985 al 2005 la presenza di autocarri merci nel parco circolante italiano è cresciuta del 220% e la presenza di autocarri speciali è cresciuta del 374%, con un evidente fenomeno di stratificazione che ha comportato la compresenza di autocarri altamente inquinanti che incidono pesantemente sull'inquinamento urbano e che mentre tra il 1994 e il 2005 il parco circolante di autovetture alimentato a benzina o gasolio è passato da 28.352.548 a 33.333.794 autovetture, con una crescita di 4.981.246 autovetture, gli automezzi con altre alimentazioni, ivi comprese quelle a doppia alimentazione benzina/GPL e benzina/metano sono passate, tra il 1994 e il 2005 da 1.312.760 a 1.333.691, con una crescita di sole 20.931 autovetture;

secondo il Centro Europeo Ambiente e Salute dell'Oms, lo studio dell'impatto dell'inquinamento da PM10 sulla salute dei residenti stimato nelle 8 maggiori città italiane, ha rivelato che nella popolazione di oltre trenta anni, il 4.7% di tutti i decessi osservati nel 1998, pari a 3.472 casi, è attribuibile al PM10, l'impatto sui ricoveri ospedalieri è stato di almeno 4.597 ricoveri e si registrano decine di migliaia di casi di disturbi bronchiali e asmatici;

uno studio recente condotto in Austria, Francia e Svizzera sui costi sanitari dell'inquinamento atmosferico ha evidenziato che l'inquinamento

atmosferico riconducibile al traffico veicolare produce costi per 27 miliardi di Euro l'anno, pari a 360 Euro *pro capite*;

i trasporti stradali rappresentano su scala nazionale la maggiore sorgente di ossidi di azoto, monossido di carbonio e di composti organici non metanici. le emissioni di NOx (Ossidi di Azoto) del trasporto stradale aumentarono del 48% tra il 1980 e il 1992, per poi diminuire (13%) tra il 1992 e il 1997, quando rappresentarono il 53% del totale delle emissioni nazionali. Il decremento delle emissioni di ossidi di azoto di questo settore osservato negli ultimi anni è attribuibile in misura maggiore alla diminuzione del numero dei veicoli pesanti in circolazione (25% dal 1992 al 1997), mentre le emissioni di ossidi di azoto delle automobili, dopo un costante incremento (87% rispetto al 1980) dal 1994 restano costanti. Il trasporto stradale è responsabile inoltre del 71% di CO, Monossido di Carbonio, emesso in atmosfera in Italia ogni anno, e le automobili contribuiscono alle emissioni di questo settore del 79%;

il maggiore contributo alle emissioni di benzene C₆H₆ è dato dal settore del trasporto stradale (pari al 75%) e interessa specialmente le aree urbane; inoltre nella valutazione dei fattori di emissione i veicoli commerciali leggeri a benzina non catalizzati, con una emissione media di 120 mg/veic x km sono dopo i ciclomotori (290 mg/veic x km), i principali agenti inquinanti;

considerato che:

la riduzione dell'inquinamento atmosferico è una priorità che richiede interventi generalizzati innanzitutto sul comparto della mobilità e del trasporto stradale e che gli attuali livelli di inquinamento non solo mettono fortemente a rischio un diritto inalienabile dei cittadini come quello alla salute, ma hanno anche un significativo impatto sui costi del sistema sanitario nazionale;

l'introduzione delle incentivazioni sopra richiamate provocherebbe, come illustrato nella relazione tecnica del disegno di legge in esame, un aumento del gettito in causa delle maggiori immatricolazioni che esso porrebbe in essere negli anni fiscali successivi all'introduzione stessa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative, nell'ambito del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, finalizzate a ripristinare le norme citate nel testo originario;

a finanziare, nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2007, adeguati studi, proposte e processi sperimentali per introdurre, tra i criteri che determinano l'incidenza delle tasse automobilistiche, oltre alla potenza effettiva, anche il peso, il consumo, le emissioni in atmosfera e il chilometraggio effettuato dal veicolo, con l'obiettivo di ridurre l'uso dei veicoli di trasporto individuale o commerciale e, conseguentemente le emissioni in atmosfera.

0/1132/74/5^a e 6^a

PELLEGATTA, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, ROSSI Fernando, SILVESTRI, TIBALDI

Il Senato,

premessi che:

il comma 102 dell'articolo 1 dell'Atto Senato 1132 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» prevede che per l'anno 2007 si estendono le misure recate dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2005, in materia di programmazione e gestione, da parte della Società ARCUS Spa, della quota degli stanziamenti previsti per infrastrutture, destinata alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

si conferma, pertanto, per l'esercizio 2007, l'incremento dal 3% al 5% della percentuale degli stanziamenti per infrastrutture da riservare alla spesa per beni ed attività culturali, già disposto per il 2005 e il 2006 dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005;

il comma 103 dell'articolo 1 dell'Atto Senato 1132 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» dispone che la localizzazione degli interventi, nonché la vigilanza sulla loro effettuazione siano esercitate di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali con modalità da definirsi con decreto interministeriale;

detto comma, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede anche che sia affidata ad Arcus la prosecuzione delle opere relative al «Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee» di Roma, istituito dalla legge n. 237 del 1999. A tale scopo è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008,

considerato che:

ARCUS spa è la società che gestisce la tutela e la valorizzazione del patrimonio, con un forte rischio di un'ottica privatistica e una mission orientata maggiormente alla valorizzazione del patrimonio più che alla tutela;

la società, come definito nella norma istitutiva (legge n. 291 del 2003) ha per oggetto sociale «la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.».

Arcus Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo è stata costituita nel mese di febbraio 2004, e dal mese di maggio 2004 pienamente operativa, il capitale è stato interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e la cui operatività deriva dal programma di indirizzo messo a punto dal Ministero per i beni le attività culturali e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Arcus dovrebbe fornire assistenza ad iniziative finalizzate quali predisporre progetti per il restauro, il recupero e la migliore fruizione dei beni culturali, tutelare il paesaggio e i beni culturali attraverso azioni e interventi volti anche a mitigare l'impatto delle infrastrutture esistenti o in via di realizzazione, sostenere la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi nel settore dei beni culturali, promuovere interventi progettuali nel settore dei beni e delle attività culturali e nel settore dello spettacolo;

nel periodo intercorso fino ad ora dalla costituzione di ARCUS spa gli obiettivi sopra richiamati sono rimasti sostanzialmente inevasi, sia per contingenti inefficienze che per motivi strutturali connessi con l'esternalizzazione dal Ministero di dette funzioni;

ARCUS potrebbe configurare significative duplicazioni rispetto alla specifica missione di organi e strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali, con un inutile spreco di risorse pubbliche;

ARCUS nasce dalla sostituzione della Società italiana per i beni culturali (SIBEC SpA), prevista dalla cosiddetta legge Veltroni, e ad essa, a differenza della precedente struttura, è stata attribuita anche la funzione di intervenire per la tutela dei beni culturali, che in realtà rientra tra le prerogative costituzionali dello Stato;

la conseguenza della costituzione di ARCUS è un assetto fortemente centralistico, in contrasto con il Titolo V della Costituzione, sia riguardo ai criteri di erogazione dei fondi previsti, sia per la disciplina delle funzioni della società ARCUS SpA, come dimostra la scelta che riguarda il consiglio di amministrazione della suddetta società, caratterizzato fin dalla norma istitutiva da una impronta esclusivamente governativa che esclude i rappresentanti delle regioni,

impegna il Governo:

ad avviare le opportune iniziative volte a ridefinire significativamente la missione, gli assetti e la funzione di ARCUS spa, a partire dalla considerazione che una autonomia così vasta e la definizione di un soggetto di diritto privato contrasta con le necessarie tutele relative al patrimonio e con l'obiettivo di restituire alle strutture di diritto pubblico nazionali e regionali le necessarie funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio nazionale.

0/1132/75/5^a e 6^a

DONATI, BRUTTI PAOLO, ZANDA, RIPAMONTI, PAPANIA, MONTINO, MONTALBANO, RAME, CAPRILI, PALERMO, BONADONNA, PASETTO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento contiene utili e rilevanti norme inerenti il settore delle concessioni autostradali, tese a rinegoziare le convenzioni tra lo Stato e le Società concessionarie, con l'obiettivo di tutelare in modo efficace utenti e consumatori, di garantire maggiore trasparenza e mercato nei lavori pubblici e correlare in modo stringente gli adeguamenti tariffari con gli investimenti che debbono essere realizzati dalle concessionarie autostradali;

il provvedimento prevede anche che vengano attribuiti all'Anas compiti di vigilanza sulle concessionarie autostradali, con l'emanazione di direttive per l'erogazione dei servizi e definendo i livelli di qualità, con l'emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa delle società e che possano essere irrogate sanzioni amministrative e pecuniarie in caso di violazione ed inadempienze;

questi rilevanti compiti di regolazione sono compiti in genere svolti dalle Autorità di settore, che tra l'altro hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza del settore dei servizi di pubblica utilità, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenendo conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

nel settore dei trasporti non è mai stata istituita una Autorità di regolazione nonostante fosse già stata prevista in diversi provvedimenti ed in particolare dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001) che indicava (cap. 5) la necessità di una complessa riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e di come si rendesse opportuno operare per il potenziamento della capacità di regolazione e di indirizzo sia da un punto di vista dell'individuazione dei profili tariffari che della loro applicazione;

al momento non risultano risolti i profili complessi di funzionalità dell'Anas, che gestisce e realizza investimenti anche autostradali, che svolge funzioni di concedente nei confronti delle concessionarie autostradali e che al contempo in talune tratte è anche soggetto concessionario in società miste pubblico/privato. Funzioni miste a cui si sovrappongono gli ulteriori compiti di regolazione del settore previsti dal presente provvedimento e che rendono ancora più urgente ed indispensabile la necessità di costituire una Autorità indipendente di regolazione nel settore dei trasporti,

impegna il Governo:

ad adottare, con il primo provvedimento utile, le opportune iniziative legislative volte a istituire un'Autorità con il compito di regolazione e vigilanza nel settore dei trasporti e delle reti che comprenda i settori stradale ed autostradale, le ferrovie, i porti e gli aeroporti.

0/1132/76/5^a e 6^a

DONATI, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARIO SCANIO, PELLEGATTA, ROSSI Fernando, SILVESTRI, TIBALDI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede al comma 115 dell'articolo 1 il finanziamento complessivo di 170 milioni di euro per l'autotrasporto, incrementando quanto già previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, di 120 milioni di euro,

considerato che:

il traffico motorizzato sulle reti stradali ed autostradali ed in particolare nelle realtà urbane e metropolitane ha raggiunto in Italia livelli preoccupanti di congestione, di emissioni inquinanti, consumi energetici ed emissioni crescenti di CO₂, che danneggiano fortemente l'accessibilità dei cittadini e delle imprese, e che vede una crescita sistematica del traffico motorizzato privato e del trasporto su strada;

questa situazione di crisi produce elevati livelli di inquinamento acustico ed atmosferico, incentiva i consumi energetici e le emissioni di climalteranti, incrementa le malattie e la perdita di benessere da parte dei cittadini, aumenta l'incidentalità e l'insicurezza stradale e genera forti costi diretti ed indiretti sui cittadini, le imprese e più in generale sulla collettività;

da diversi anni le risorse impegnate nel sostegno all'autotrasporto non solo non hanno contribuito a risolvere in modo strutturale i problemi della mobilità e del trasporto merci, ma anzi hanno aggravato lo squilibrio modale del nostro Paese a sostegno del trasporto su strada e quindi penalizzando la crescita dei sistemi a minore impatto e maggiore sostenibilità come il trasporto ferroviario ed il trasporto via mare,

considerato inoltre che:

uno dei principali obiettivi che il Governo si è dato con il PGTL, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, è quello del trasporto intermodale, come indicato anche dal libro bianco della commissione europea sui trasporti;

lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia è una componente sempre più strategica nel trasporto delle merci in Italia, dato che l'evidente congestione delle autostrade e strade nel nostro Paese si può combattere in primo luogo offrendo agli operatori economici alternative valide, competitive ed integrate con l'autotrasporto, con un efficace sistema di logistica dei trasporti;

il trasporto combinato, il trasporto di merci pericolose su ferrovia e le cosiddette autostrade viaggianti rappresentano quindi un settore che il Governo deve sostenere in modo da aumentare i volumi di traffico che utilizzano queste modalità, così come è stato previsto con l'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (collegato infrastrutture), al comma 5, prevede che «Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004;

sempre all'articolo 38, comma 6, della citata legge n. 166 del 2002, prevede inoltre che «Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti»;

che questo sistema di incentivi è stato sottoposto al vaglio della Commissione Europea che ha autorizzato questi aiuti di stato destinati alle imprese previsti all'articolo 38 della legge n. 166 del 2002 stante la valenza ambientale e sociale del provvedimento;

conseguentemente le risorse sono state assegnate ed esaurite mentre il provvedimento non è stato rifinanziato e quindi si rischia una forte regressione del trasporto intermodale nel nostro Paese,

impegna il Governo:

ad adottare, con il primo provvedimento utile, le opportune iniziative volte ad incrementare e a rifinanziare adeguatamente l'articolo 38 commi 5 e 6 della legge n. 166 del 2002 a sostegno del trasporto intermodale.

0/1132/77/5^a e 6^a

VITALI, ZANDA, LUSI, MAZZARELLO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, commi da 82 a 90, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, dispone una nuova e diversa disciplina applicabile alle concessioni autostra-

dali, sancendo che il mancato adeguamento ad esse da parte dei concessionari comporta la decadenza delle concessioni in essere;

tale previsione comporta che la norma incida retroattivamente sulle convenzioni accessive a provvedimenti di concessioni autostradali già rilasciate alla data di entrata in vigore della riforma;

l'applicazione della norma, pertanto, potrebbe comportare violazione di impegni già assunti nei confronti delle società concessionarie per i programmi e gli investimenti realmente effettuati sulla base di regole all'epoca vigenti;

una simile eventualità ha determinato rilievi in sede di Commissione europea per il rischio di interferenza con il principio di concorrenza e libera circolazione dei capitali;

le ragioni sostanziali sottese alla innovazione proposta dal governo, attinenti agli investimenti da parte dei concessionari per la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per lo sviluppo del Paese, vanno perseguite attraverso una rigorosa verifica degli adempimenti – da parte degli stessi – degli obblighi scaturenti dalle concessioni in essere (e conseguenti responsabilità), nonché in caso di inadempimento, dall'applicazione di adeguate sanzioni; ciò anche al fine di rimuovere ostacoli (se del caso pure normativi) che, rallentando le procedure e i momenti decisionali amministrativi, rendano inefficaci le procedure di controllo delle Autorità concedenti;

impegna il Governo

a valutare in sede di esame della legge Finanziaria per l'anno 2007 i rilievi espressi in sede di Commissione UE riguardo al merito della norma e a predisporre interventi di correzione e modifica della stessa intesi a renderla sia coerente con le norme europee e con la Costituzione della Repubblica, sia più stringente per quello che riguarda gli obblighi contratti dai concessionari in ordine agli investimenti, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, alla qualità dei servizi per gli utenti.

0/1132/78/5^a e 6^a (testo 2)

MARINO, RUBINATO, BONADONNA, MICHELONI

Il Senato,

premessa l'esigenza di puntare sulla ricerca, anche al fine di conseguire gli obiettivi di crescita sanciti nel Consiglio europeo di Lisbona;

ritenendo a tal fine indispensabile rafforzare la crescita e l'indipendenza in particolare dei giovani ricercatori,

preso atto dell'esperienza internazionale nel settore, che ha evidenziato l'efficacia di sistemi di finanziamento basati sulla selezione di progetti secondo la tecnica della valutazione fra pari;

impegna il Governo:

a sostenere modifiche della normativa in materia di assegnazione dei finanziamenti per la ricerca nel settore sanitario nel senso di prevedere che una quota di essi, non inferiore al 5 per cento, sia destinata ai progetti di ricerca sanitaria, di cui all'articolo 12-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992, presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la tecnica della valutazione tra pari, da un comitato composto, per almeno la metà, da ricercatori – anch'essi di età inferiore ai quaranta anni – operanti presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani, anche se cittadini stranieri, e riconosciuti di livello eccellente sulla base sull'*impact factor* e del *citation index*.

0/1132/78/5^a e 6^a

MARINO, RUBINATO

Il Senato,

premessa l'esigenza di puntare sulla ricerca, anche al fine di conseguire gli obiettivi di crescita sanciti nel Consiglio europeo di Lisbona; ritenendo a tal fine indispensabile rafforzare la crescita e l'indipendenza in particolare dei giovani ricercatori,

preso atto dell'esperienza internazionale nel settore, che ha evidenziato l'efficacia di sistemi di finanziamento basati sulla selezione di progetti secondo la tecnica della valutazione fra pari;

impegna il Governo:

a sostenere modifiche della normativa in materia di assegnazione dei finanziamenti per la ricerca nel settore sanitario nel senso di prevedere che una quota di essi, non inferiore al 5 per cento, sia destinata ai progetti di ricerca sanitaria, di cui all'articolo 12-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992, presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la tecnica della valutazione tra pari, da un comitato composto, per almeno la metà, da ricercatori – anch'essi di età inferiore ai quaranta anni – operanti presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani, anche se cittadini stranieri, e riconosciuti di livello eccellente sulla base sull'*impact factor*.

0/1132/79/5^a e 6^a (testo 2)

CICCANTI, RUBINATO, TECCE, BONADONNA

Il Senato,

premessi:

che l'8/3/2006 la Commissione Europea ha presentato il LIBRO VERDE – «Una Strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva

e sicura» – al fine di ridurre del 20%, entro il 2020 il consumo energetico dell’Unione Europea;

che il 22/06/2005 la Commissione Europea con il «Libro Verde sull’efficienza energetica» ha inteso individuare gli ostacoli che si frappongono al miglioramento dell’efficienza energetica nell’Unione Europea, tra cui quello relativo al basso rendimento energetico delle tecnologie e dei materiali impiegati nel settore edilizio;

che tra le raccomandazioni della Commissione Europea, di cui la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, si chiede di intervenire con azioni positive per migliorare l’impiego di tecnologie e materiali ad alto rendimento energetico, anche in occasione dei lavori di ristrutturazione edilizia.

impegna il governo

a valutare l’adozione di ulteriori misure di agevolazione fiscale per stimolare e consolidare investimenti privati nel settore edilizio tendenti a migliorare il rendimento termico ed energetico attraverso la diversificazione del *mix* energetico e l’uso di materiali edilizi idonei a tale scopo.

0/1132/79/5^a e 6^a

CICCANTI, RUBINATO

Il Senato,

premessi:

che l’8/3/2006 la Commissione Europea ha presentato il LIBRO VERDE – «Una Strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura» – al fine di ridurre del 20%, entro il 2020 il consumo energetico dell’Unione Europea;

che il 22/06/2005 la Commissione Europea con il «Libro Verde sull’efficienza energetica» ha inteso individuare gli ostacoli che si frappongono al miglioramento dell’efficienza energetica nell’Unione Europea, tra cui quello relativo al basso rendimento energetico delle tecnologie e dei materiali impiegati nel settore edilizio;

che tra le raccomandazioni della Commissione Europea, di cui la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, si chiede di intervenire con azioni positive per migliorare l’impiego di tecnologie e materiali ad alto rendimento energetico, anche in occasione dei lavori di ristrutturazione edilizia.

impegna il governo

ad adottare misure di agevolazione fiscale per stimolare e consolidare investimenti privati nel settore edilizio tendenti a migliorare il rendi-

mento termico ed energetico attraverso la diversificazione del *mix* energetico e l'uso di materiali edilizi idonei a tale scopo.

0/1132/80/5^a e 6^a (testo 2)

FORTE, CICCANTI, EUFEMI, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, D'ONOFRIO, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI, BENVENUTO, MICHELONI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia Tributaria e finanziaria, stante quanto previsto dall'articolo 2 comma 92, considerato che nell'ambito dei sistemi stradali e autostradali del Corridoio Plurimodale Tirreno-Nord Europa, al punto 1 della Delibera CIPE n. 98 del 29 marzo 2006 è stata approvata la realizzazione della variante stradale, denominata «Pedemontana di Formia», alla statale SS 7 Appia, al fine di razionalizzare e migliorare i collegamenti viari tra Campania e Lazio, che soffrono del restringimento della sezione a sud della provincia di Latina

impegna il Governo:

a verificare con la Regione Lazio possibili modifiche o integrazioni degli accordi definiti tra Regione e Stato per l'inserimento tra le opere prioritarie della Pedemontana di Formia.

0/1132/80/5^a e 6^a

FORTE, CICCANTI, EUFEMI, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, D'ONOFRIO, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, recante disposizioni urgenti in materia Tributaria e finanziaria, stante quanto previsto dall'articolo 2 comma 92, considerato che nell'ambito dei sistemi stradali e autostradali del Corridoio Plurimodale Tirreno-Nord Europa, al punto 1 della Delibera CIPE n. 98 del 29 marzo 2006 è stata approvata la realizzazione della variante stradale, denominata «Pedemontana di Formia», alla statale SS 7 Appia, al fine di razionalizzare e migliorare i collegamenti viari tra Campania e Lazio, che soffrono del restringimento della sezione a sud della provincia di Latina,

impegna il governo:

in sede di approvazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007) a destinare idonei finanziamenti per l'opera in premessa descritta, essendo stata ritenuta prioritaria nell'ambito dell'Accordo Interistituzionale tra regione Lazio e Stato e in quanto tale ha definito il procedimento progettuale per cantierabilità.

0/1132/81/5^a e 6^a

EUFEMI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge n. 262 del 2006 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

valutato che il decreto-legge n. 262 del 2006 è stato considerato collegato alla manovra finanziaria per il 2007;

preso atto della volontà dell'Esecutivo di non modificare i contenuti del decreto nonostante la forte esigenza rappresentata da esponenti non solo della opposizione, ma anche della stessa maggioranza, di intervenire su punti rilevanti dello stesso presentando forti incongruenze e contraddizioni;

considerato che è fondamentale la piena applicazione dello Statuto del contribuente nel rispetto, nella collaborazione e in un clima di fiducia tra cittadino e fisco;

considerato inoltre che debbono essere assolutamente salvaguardati sia il principio della irretroattività delle norme fiscali, sia la necessità di tempi adeguati nella applicazione nel sistema fiscale di innovazioni legislative;

richiamata la esigenza di operare correzioni al decreto-legge n. 262 del 2006 intervenendo urgentemente su taluni punti qualificanti del decreto-legge;

impegna il Governo:

ad operare le seguenti correzioni nell'ambito dei provvedimenti relativi alla decisione di bilancio:

rispettare pienamente i principi fondamentali dello Statuto del contribuente evitando norme con effetti fiscali retroattivi assicurando certezze ai contribuenti e alle imprese nell'assolvimento delle obbligazioni fiscali e nella predisposizione dei bilanci soprattutto per le conseguenze dell'articolo 2 comma relativo alla indetraibilità dell'IVA;

tenere conto della necessità di modificare il regime della tassazione delle successioni e donazioni in modo tale da salvaguardare i passaggi generazionali soprattutto delle PMI e imprese artigiane e dunque prevedendo

una adeguata franchigia in presenza di continuità nell'esercizio della attività di impresa;

modificare il regime fiscale dei meccanismi dei compensi premianti relativi a società di *private equity* che necessitano di piani di rilancio vengano attribuiti opzioni di esercizio di azioni che divengono esercitabili in tali progetti in analogia a quello delle *stock options*;

modificare il regime del *leasing* immobiliare in modo tale da assumere il relativo costo fiscalmente riconosciuto al lordo delle quote dei canoni non dedotte;

introdurre il regime sostitutivo per i redditi derivanti dalla locazione di immobili con una imposta sostitutiva con aliquota al 12,50 per cento per allargare la base imponibile e ridurre considerevolmente la area di evasione del settore;

introdurre un sistema di detrazione del regime IVA sul modello tedesco pari al 50 per cento dell'IVA detraibile per gli acquisti di autovetture per le imprese in analogia a quello introdotto per le persone e i professionisti.

0/1132/82/5^a e 6^a

NARO, NANIA, MANNINO, FIRRARELLO, CICCANTI

Il Senato,

premesso che:

il decreto fiscale collegato alla legge finanziaria ha destinato alla Sicilia il 70 per cento delle risorse, già nella disponibilità di Fintecna S.p.A. per opere cosiddette «complementari» nella Regione Sicilia ed interventi di tutela ambientale e difesa del suolo;

la città di Messina necessita di profondi e risolutivi interventi in grado di far superare la grave situazione di emergenza infrastrutturale ed ambientale;

tali interventi, per i quali l'Amministrazione comunale ha predisposto proposte e progetti, si rendono necessari e urgenti a prescindere dalla realizzazione o meno del Ponte sullo Stretto,

impegna il Governo:

a destinare, nel quadro degli interventi da realizzare in Sicilia con le somme di cui in premessa congrue risorse, da concertare con l'Amministrazione comunale di Messina, finalizzate alle seguenti realizzazioni:

1) completamento piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale e relativi assi viari, ivi compreso l'approdo esistente presso il villaggio Tremestieri;

2) svincoli-gallerie Giostra-Annunziata - Collettore Nord e relativo collegamento con strada Nuova Panoramica dello Stretto;

3) nodi di interscambio per l'accesso dalle reti viarie.

0/1132/83/5^a e 6^a

MOLINARI, BRUNO, FERRANTE, FAZIO

Il Senato,

con riferimento ai commi dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 262 del 2006 riferiti a Stretto di Messina spa (91-92-93) e alla riforma di APAT (109),

impegna il Governo:

1) a prevedere che il 10 per cento dei fondi ricavati dal recupero di risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna spa nei confronti di Stretto di Messina spa e destinati a specifiche attività di tutela ambientale sia modulato con modalità di utilizzo stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le Regioni Sicilia e Calabria; ed inoltre, che le risorse stesse siano destinate prioritariamente a completare gli interventi di emergenza ambientale attualmente in atto;

2) a prevedere che gli atti del Governo previsti all'articolo 2, comma 109, lettera *b*) sub1, lettera *b*) sub2 e lettera *d*), siano sottoposti al preventivo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

0/1132/84/5^a e 6^a

LUSI, TECCE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, già approvato dalla Camera dei deputati,

premessi che:

l'articolo 2 al comma 117, lettera *a*), si fa riferimento all'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che dispone riduzioni alle provvidenze al settore dell'editoria per il triennio 2007-2009 riducendo l'autorizzazione di spesa, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per l'anno 2006;

il comma 120 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, prevede la riduzione dall'80 per cento al 60 per cento del rimborso dei costi sostenuti per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a favore delle imprese di radiodiffusione;

considerato che:

l'*iter* parlamentare del decreto in esame sopprimendo – con il consenso di tutte le forze parlamentari – l'articolo 26 ha inteso ribadire il carattere di diritto soggettivo dei contributi all'editoria *no profit* e di partito, previsti dalla legge 250/90;

questa scelta è stata essenziale per la sopravvivenza di tante testate storiche che rappresentano voci importanti per lo sviluppo del pluralismo;

tenendo conto:

della rilevanza che la difesa del pluralismo dell'informazione ha per la crescita della democrazia nel nostro Paese;

del valore particolare che hanno le testate autogestite da parte di società cooperative e *no profit*, nonché delle agenzie di stampa e di informazione;

il comma 120 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, riduce le possibilità di accesso alle fonti primarie di informazione da parte delle imprese radiofoniche, nonché reca danno alle agenzie di stampa e di informazione, le quali ultime vedranno diminuire il numero delle testate radiofoniche che utilizzeranno i loro servizi;

impegna il Governo:

a prevedere nella prossima legge finanziaria lo stanziamento per il triennio 2007-2009 dei fondi necessari alla copertura del fabbisogno di spesa dei contributi diretti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, con particolare riferimento all'editoria *no profit*, nonché a contenere la riduzione di cui al comma 120 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dall'80 per cento al 70 per cento.

0/1132/85/5^a e 6^a

BONADONNA, TECCE, ALBONETTI

Il Senato,

premesso che il decreto-legge in esame reca, al Capo XI, misure di razionalizzazione e funzionalità del settore pubblico;

impegna il Governo a provvedere, già dalla prossima finanziaria per il 2007, ad inquadrare nei ruoli organici del personale dei Ministeri, coloro che sono risultati idonei nelle procedure concorsuali già espletate per le amministrazioni stesse.

0/1132/86/5^a e 6^a

QUAGLIARIELLO, POSSA, SACCONI

Il Senato,

premessò che:

il Consiglio Nazionale delle Ricerche è un Ente Nazionale di Ricerca fondato da Vittorio Emanuele III con Regio Decreto n. 2895 del 19 novembre 1923, sulla base dei poteri conferiti al Governo dalla legge 3 dicembre 1922 n. 1601, con la natura di Ente morale e la missione di partecipare al Consiglio internazionale delle ricerche. Il CNR fu affidato all'atto della sua costituzione alla guida di Vito Volterra;

nel 1927, con Regio decreto, fu modificata la missione del CNR, allora guidato da Guglielmo Marconi, e successivamente, sotto la presidenza di Gustavo Colonnetti, furono precisate la missione e la natura giuridica dell'Ente con Decreto legislativo luogotenenziale n. 82 del 1945, che configurò il CNR come «organo dello Stato alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri» con funzioni di coordinamento delle attività nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni; promozione, istituzione e trasformazione di laboratori scientifici; attuazione e finanziamento di ricerche di interesse nazionale; strumento del Governo per la partecipazione dell'Italia agli organismi scientifici e tecnici di carattere internazionale;

dal 1989, anno di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, il CNR è stato riordinato diverse volte e, da ultimo, con i decreti legislativi nn.19/1999 e 127/2003, è stata ridefinita la sua missione e confermato il ruolo di principale ente di ricerca di carattere generalista di livello Nazionale italiano;

con l'ultimo riordino, varato dopo l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, il CNR è stato dotato di strumenti organizzativi e regolamentari che gli consentono di operare in coerenza con le azioni internazionali e dell'Unione europea nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, in stretto raccordo con le Regioni che, attraverso la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, designano propri rappresentanti negli organi di vertice dell'Ente;

il Consiglio di amministrazione in cui siedono oltre a rappresentanti della Comunità scientifica anche rappresentanti del mondo produttivo dell'Università e delle Regioni (designati da Confindustria, CRUI, Unioncamere e Conferenza Stato-Regioni), insediatosi nel mese di luglio 2004 ha realizzato il riordino in poco più di un anno con l'obiettivo di rendere il CNR una risorsa da valorizzare per lo sviluppo socio economico del Paese e adottando lo *slogan* «creare valore attraverso le conoscenze generate dalla ricerca» richiamato nel Piano triennale di attività 2005-2007 approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

da circa otto mesi sono attivi tutti gli organi di vertice consultivi e di valutazione composti da rappresentanti di diverse realtà del mondo ac-

cademico produttivo e delle regioni. Il consuntivo 2005 delle attività del CNR espone risultati molto incoraggianti tra cui:

- un bilancio che si attesta su circa 1 miliardo di euro di cui solo 500 milioni a gravare sul fondo ordinario ripartito dal Ministero vigilante, i restanti 500 milioni reperiti sul «mercato della ricerca»;
- protocolli di intesa con 11 regioni per collaborare ad attività di sviluppo regionale;
- convenzioni con consorzi interuniversitari su programmi comuni come quella stipulata con il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia (CNISM) che nell'ambito di un solo accordo strategico consente la collaborazione tra i laboratori del CNR e i laboratori di oltre 40 università consorziate che lavorano nel settore della fisica della materia;

dal primo rapporto di valutazione della ricerca italiana del CIVR si evince che il CNR è la principale realtà italiana in termini di massa critica nei diversi settori della ricerca capace di competere a livello internazionale ed europeo;

recenti fonti giornalistiche indicano il CNR come l'ente che ha depositato dal 1968 ad oggi il maggior numero di brevetti italiani con il Centro ricerche FIAT;

i commi 143, 144 e 145 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, autorizzano il Governo con regolamento al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ma non indicano gli Enti da sottoporre alla cosiddetta delegificazione;

l'autorizzazione che viene concessa al Governo, se utilizzata per il riordino del CNR, avrebbe l'effetto di degradare, dopo ottanta anni dalla sua costituzione, la principale realtà italiana mortificando l'Ente e gli sforzi fatti per delinearne la missione, l'organizzazione e rilanciare il ruolo del CNR in una dimensione internazionale, europea e di raccordo con le regioni;

si verrebbe a creare una situazione paradossale in quanto altri Enti non soggetti alla vigilanza del MUR, come il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) e l'Ente per le Nuove Tecnologie e l'Ambiente (ENEA), resterebbero regolati con fonte primaria, mentre il Consiglio Nazionale delle Ricerche sarebbe regolato con un atto amministrativo di carattere normativo quale è il Regolamento del Governo;

verrebbe meno per il Consiglio Nazionale delle Ricerche la protezione data dall'articolo 33 della Costituzione repubblicana in base al quale gli Enti e le istituzioni di cultura si danno ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalla legge;

la Comunità scientifica dell'Ente, fortemente provata dai numerosi riordini degli ultimi anni ha saputo riorganizzare le proprie attività e recentemente, a seguito di alcune indiscrezioni su ipotesi di radicali riforme del nuovo Governo, ha chiesto con un appello, sottoscritto da oltre sette-

cento ricercatori e tecnici, di portare a termine il processo di riforma in atto;

nel 2007 il Consiglio Nazionale delle Ricerche potrà celebrare l'ottantesimo anno di attività come Ente Nazionale di Ricerca;

impegna il Governo:

a non applicare al Consiglio Nazionale delle Ricerche i commi 143, 144 e 145 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 come modificato in sede di conversione;

a definire un piano di intervento, da realizzare mediante un atto di iniziativa legislativa, eventualmente con delega legislativa al Governo, che identifichi obiettivi e misure di razionalizzazione delle attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche anche in relazione ad altri Enti come il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) e l'Ente per le Nuove Tecnologie e l'Ambiente (ENEA), le cui missioni hanno significative interconnessioni con quella del CNR.

0/1132/100/5^a e 6^a

BARBOLINI, BENVENUTO, MORGANDO, MORANDO

Il Senato,

premessi che:

il decreto legge in esame, in linea con altri provvedimenti già adottati dal Governo nei precedenti mesi, prevede misure di potenziamento degli strumenti di accertamento fiscale e di lotta all'evasione e all'elusione fiscale, finalizzate al recupero della correttezza fiscale dei contribuenti e ad avviare, per ragioni di equità e sviluppo sociale, una nuova fase nei rapporti tra contribuenti ed erario;

sono previste, inoltre, talune correzioni a disposizioni normative vigenti, che presentano evidenti disfunzioni o necessità di urgente aggiornamento regolatorio, tra le quali si segnalano in particolare quelle riguardanti la riscossione, nonché misure per l'allargamento della base imponibile tra le quali si segnalano le nuove disposizioni in materia di ammortamento dei beni immobili, di catasto e di successioni e donazioni;

tenuto conto che le disposizioni in materia fiscale non possono avere effetti retroattivi nel rispetto del principio generale vigente nel nostro ordinamento di irretroattività delle leggi ulteriormente specificato, per le disposizioni tributarie, dall'articolo 3 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 che reca lo Statuto del contribuente;

lo Statuto del contribuente oltre alla non retroattività delle norme fiscali prevede che l'applicabilità delle medesime deve avvenire dopo un congruo periodo di tempo dalla loro emanazione al fine di consentire al cittadino contribuente di adeguarsi alle nuove disposizioni;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti normativi in materia tributaria e fiscale che prevedano il pieno rispetto dei contenuti dello Statuto del contribuente;

prevedere la possibilità che gli effetti delle nuove disposizioni contenute nei decreti-legge, qualora riguardino appesantimenti di obblighi burocratici a carico dei contribuenti decorrano, almeno, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale;

fare in modo che non siano più previste, in provvedimenti legislativi futuri, norme fiscali retroattive in violazione dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente e a trovare un'adeguata soluzione agli effetti negativi delle deroghe allo Statuto del contribuente contenute nel decreto stesso.

0/1132/200/5^a e 6^a

MORANDO, THALER AUSSERHOFER

Il Senato,

preso atto:

che il decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006 contiene misure per una più efficace azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale; che il volume globale delle entrate 2006 sta crescendo ad un ritmo decisamente superiore a quello riferibile all'attuazione di innovazioni legislative delle regole fiscali (es. rivalutazione dei beni d'impresa) e dalla crescita del PIL (leggermente più vivace del previsto), così da far ritenere che sia in atto un processo di emersione di base imponibile, precedentemente sommersa;

che il maggiore gettito atteso dall'applicazione delle nuove norme recate dal decreto-legge n. 262 è utilizzato per fornire mezzi di copertura alla legge finanziaria 2007 (come risulta dal prospetto di copertura della stessa), che dispone misure per nuove spese e minori entrate volte ad incentivare la crescita del PIL;

che l'attuale andamento del gettito, l'affinarsi delle tecniche di verifica, l'applicazione delle innovazioni legislative in tema di accertamento e riscossione, il ricorso a tecnologie informatiche sempre più potenti, sembrano creare le condizioni per un miglior apprezzamento di ciò che, nell'aumento delle entrate, viene determinato dalla crescita economica e da eventuali innovazioni delle regole fiscali, rispetto a ciò che deriva dalla lotta all'evasione fiscale,

impegna il Governo:

ad operare – anche tramite la riformulazione di quanto tradizionalmente disposto dall'articolo 1 delle leggi finanziarie – per destinare le

eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a quelle preventivate dal Bilancio, destinate a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità e crescita che lega il Paese agli altri Paesi dell'area Euro e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisi, alla riduzione della pressione fiscale raggiunta nel 2007;

a presentare al Parlamento, entro giugno di ogni anno a partire dal 30 giugno 2008 e contestualmente alla presentazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, un documento di rendiconto sugli effetti dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, che contenga il dato sintetico di maggiore gettito conseguito nell'anno precedente e in quello in corso e possa essere messo a base di coerenti e sostenibili decisioni in sede di sessione di bilancio.

0/1132/300/5^a e 6^a

BENVENUTO, MORGANDO, BARBOLINI, THALER AUSSEHOFER

Il Senato,

considerato:

che, in relazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 258 del 15 settembre 2006 volto a recepire gli effetti della pronuncia della Corte di giustizia europea in materia di indetraibilità dell'IVA sui mezzi di trasporto aziendali e a uso promiscuo, l'articolo 2, commi 71 e 72, introduce una modifica in senso restrittivo del regime di deducibilità dei costi relativi ai mezzi aziendali, in modo da recare maggiori entrate per un valore complessivo stimato secondo la previsione che tutti gli aventi diritto al rimborso dell'IVA indebitamente dichiarata indetraibile usufruiscano di tale facoltà;

che il comma 72 prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale volto a modificare le misure recate dal comma 71 tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'IVA assolta per i beni in questione, tenuto altresì conto degli effetti economici da ciascuna misura recata dal comma 71;

impegna il Governo:

a integrare tale disciplina prevedendo una specifica disposizione legislativa;

con riferimento al nuovo regime fiscale applicabile agli autoveicoli e motoveicoli aziendali, di cui ai commi 71 e 72 dell'articolo 2, a valutare l'opportunità di una ricalibratura del regime di detraibilità ai fini dell'imposta sul reddito, al fine di garantire che non si determini un aggravio ri-

spetto al sistema fiscale previgente, assicurando altresì adeguato riconoscimento alle specifiche connotazioni dei settori produttivi e alle tipologie di professionisti.

0/1132/400/5^a e 6^a

BARBOLINI, BENVENUTO

Il Senato,

premessso che:

il comma 40 dell'art. 2 del provvedimento in esame prevede una revisione obbligatoria della qualificazione e della rendita catastale attribuita agli immobili censiti nelle categorie catastali E/1 E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, quando vi siano compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, che presentino autonomia funzionale e reddituale;

tenuto conto che tale differenziazione avviene tramite una formulazione normativa che può causare ambiguità in fase interpretativa, poiché non risulta chiaro se «l'autonomia funzionale e reddituale» sia riferita solamente agli «immobili o porzioni di immobili destinati ad usi diversi», come suggerirebbe un'interpretazione letterale del comma, oppure anche agli «immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi», come invece si può trarre da una ricostruzione sistematica del medesimo;

già la circolare dell'Agenzia del territorio del 16 maggio 2006, n. 4/T sembrerebbe predeterminare una interpretazione estensiva della norma, come previsto dal comma 40 dell'articolo 2, con il rischio che si potrebbe determinare una irragionevole penalizzazione delle attività più proprie e coerenti con la stessa classificazione catastale di categoria E;

considerato inoltre:

che l'articolo 2 comma 45, prevede la rivalutazione del 40 per cento del moltiplicatore delle rendite catastali per i fabbricati di categoria B ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;

che nella categoria citata sono ricompresi immobili ad uso collettivo come i collegi, i convitti, educandati, ospizi, case di cura e altri immobili adibiti ad attività sociali e culturali meritevoli di tutela; che negli stessi complessi immobiliari è possibile l'esercizio di attività commerciali estranee alle finalità sociali tutelate;

impegna il Governo:

con riferimento alla disciplina di rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo B, di cui al comma 45 dell'arti-

colo 2, a confermare che la disciplina introdotta non si riferisce agli immobili destinati ad attività di preminente interesse sociale.

a chiarire in sede di esame della legge finanziaria per l'anno 2007, al fine di evitare un'applicazione inadeguata della norma, che la disposizione di cui al comma 40 dell'articolo 2 del decreto legge in esame va interpretata nel senso che le parole «qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale» si riferiscono sia agli «usi diversi», sia all'«uso commerciale, industriale, ad ufficio privato», in modo da far salve quelle attività principali proprie ed attinenti alla classificazione catastale degli immobili delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, così come quelle disciplinate dal comma 45 dello stesso articolo con riferimento ai fabbricati classificati nel gruppo catastale B.

0/1132/500/5^a e 6^a

EUFEMI, CICCANTI, FORTE, PISANU, RUBINATO, THALER AUSSERHOFER, ALBONETTI, BARBOLINI

Il Senato,

esaminato il comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006,

valutata tale esposizione che prevede la possibilità di versare i contributi di iscrizione al sindacato tramite una compensazione con i propri crediti di imposta (in analogia con meccanismo F24),

impegna il Governo:

ad estendere ad altri soggetti come enti benefici, Onlus, soggetti sociali, istituzioni autorizzate e associazioni culturali tale normativa.

0/1132/600/5^a e 6^a

EUFEMI, CANTONI, CURTO

Il Senato,

esaminata la grave crisi finanziaria nelle Ferrovie dello Stato sia in ordine all'indebitamento che ai programmi d'investimento;

considerata la decisione di bilancio per il 2007 e i relativi interventi in favore delle Ferrovie dello Stato;

valutato che ad oggi non è stato reso pubblico il bilancio consolidato del gruppo Ferrovie dello Stato,

impegna il Governo:

a rivedere l'intera struttura societaria riducendo il numero delle società controllate e rendendo il bilancio trasparente;

a rivedere il quadro tariffario al fine di non pregiudicare gli investimenti programmati;

a realizzare una seria politica di contenimento dei costi, riducendo ogni area di spreco.

0/1132/700/5^a e 6^a

THALER AUSSERHOFER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1132, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,

premessò:

che l'articolo 3 del decreto legislativo C.P.S 16 luglio 1947, n. 708 prevede l'obbligo dell'iscrizione all'Enpals e il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali per tutti coloro che lavorano nello spettacolo senza fare distinzione tra soggetti professionisti e non;

che anche coloro che solo occasionalmente si esibiscono in manifestazioni musicali o canore e che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio sono tenuti all'iscrizione all'Enpals e al versamento dei relativi contributi;

che la musica o il canto rappresentano per molti giovani un interesse a cui dedicano gran parte del loro tempo libero;

che, in particolare, grazie a questo interesse si conservano e rimangono vive le tradizioni popolari e culturali delle località;

considerato,

che per qualsiasi esibizione, svolta anche a titolo gratuito, l'impresa ha l'obbligo di denunciare all'Enpals le persone impegnate nello spettacolo (certificato di agibilità) per non incorrere in pesanti sanzioni amministrative e che tale obbligo risulta molto oneroso;

che l'obbligo della denuncia preventiva all'Enpals impedisce esibizioni spontanee e gratuite in locali aperti al pubblico che rappresentano una lunga tradizione e sono espressione di usi e costumi;

impegna il Governo:

a prevedere, nella legge finanziaria per il 2007, delle disposizioni specifiche volte ad esentare dalla contribuzione Enpals coloro che possono dimostrare di svolgere un'attività lavorativa principale per la quale versano i contributi in un fondo previdenziale obbligatorio e a prevedere, conseguentemente, l'esenzione dalla richiesta del certificato di agibilità

da parte degli organizzatori che si avvalgono delle prestazioni di tali soggetti;

a prevedere, nello stesso provvedimento, una disposizione che non assoggetti ad alcun obbligo burocratico e ad alcuna sanzione i titolari dei locali pubblici presso i quali avvengono spontaneamente esibizioni musicali o canore.

0/1132/800/5^a e 6^a (testo 2)

MAZZARELLO, DONATI, FERRANTE, PASETTO, MONTALBANO, CARLONI, PAPANIA, ADRAGNA, FUDA, FILIPPI, BRUTTI Paolo, FORTE, THALER AUSSERHOFER, TURANO, ALBONETTI, RUBINATO, CICCANTI

Il Senato,

preso atto della situazione finanziaria molto grave in cui versa il Gruppo delle Ferrovie dello Stato ed i rischi che ciò comporta per il servizio, gli investimenti e la stessa vita dell'azienda;

considerato come

una crisi così pesante sia stata determinata principalmente con i tagli della precedente finanziaria, che ha azzerato i finanziamenti di cassa e defanziato gli investimenti già in corso, tagli peraltro già in parte coperti con gli interventi del Governo nel corso del corrente anno;

il *deficit* di Trenitalia faccia risaltare l'esistenza, fino ad ora, assieme ai mancati trasferimenti, di pesanti carenze di gestione e la mancanza di un piano industriale realistico e innovativo;

lo scadimento del servizio, particolarmente accentuato per i cittadini pendolari, metta in risalto l'esistenza di sprechi, la penalizzazione della professionalità dei ferrovieri, la grande quota di materiale rotabile obsoleto;

la mancata scelta di svolgere un ruolo da grande operatore logistico internazionale si sia accompagnata ad una perdita continua di quote di mercato nel trasporto merci, che penalizza il Paese, il suo ambiente, l'efficienza della nostra portualità;

impegna il Governo:

a realizzare interventi finanziari diretti a determinare le condizioni affinché si possa dare avvio al risanamento del Gruppo;

a sostenere

un piano di interventi per concretizzare le misure previste per la sicurezza delle linee, le nuove tecnologie, l'infrastrutturazione dei grandi nodi urbani, l'acquisizione di nuovo materiale rotabile per i passeggeri e le merci;

la prosecuzione degli investimenti per concludere le linee AV/AC in costruzione, intervenendo a tale proposito, con le opportune misure, affinché F.S. possa ricorrere all'acquisizione di capitali sul mercato;

un piano di investimenti sulle linee tradizionali e di nuovi collegamenti tra le diverse aree del Paese, con particolare riferimento ai valichi alpini e tenendo conto delle esigenze della portualità in espansione, per la realizzazione della grande rete TEN;

a sollecitare la rapida presentazione di un piano industriale concreto ed innovativo per lo sviluppo del trasporto passeggeri con particolare riferimento al trasporto di pendolari e merci, di ristrutturazione interna atta a superare sprechi, inefficienze e sovrapposizioni organizzative.

0/1132/800/5^a e 6^a

MAZZARELLO, DONATI, FERRANTE, PASETTO, MONTALBANO, CARLONI, PAGANIA, ADRAGNA, FUDA, FILIPPI, BRUTTI PAOLO, RUBINATO

Il Senato,

preso atto della situazione finanziaria molto grave in cui versa il Gruppo delle Ferrovie dello Stato ed i rischi che ciò comporta per il servizio, gli investimenti e la stessa vita dell'azienda;

considerato come

una crisi così pesante sia stata determinata principalmente con i tagli della precedente finanziaria, che ha azzerato i finanziamenti di cassa e defanziato gli investimenti già in corso, tagli peraltro già in parte coperti con gli interventi del Governo nel corso del corrente anno;

il *deficit* di Trenitalia faccia risaltare l'esistenza, fino ad ora, assieme ai mancati trasferimenti, di pesanti carenze di gestione e la mancanza di un piano industriale realistico e innovativo;

lo scadimento del servizio, particolarmente accentuato per i cittadini pendolari, metta in risalto l'esistenza di sprechi, la penalizzazione della professionalità dei ferrovieri, la grande quota di materiale rotabile obsoleto;

la mancata scelta di svolgere un ruolo da grande operatore logistico internazionale si sia accompagnata ad una perdita continua di quote di mercato nel trasporto merci, che penalizza il Paese, il suo ambiente, l'efficienza della nostra portualità;

impegna il Governo:

a realizzare interventi finanziari diretti a determinare le condizioni affinché si possa dare avvio al risanamento del Gruppo;

a sostenere

un piano di interventi per concretizzare le misure previste per la sicurezza delle linee, le nuove tecnologie, l'infrastrutturazione dei grandi

nodi urbani, l'acquisizione di nuovo materiale rotabile per i passeggeri e le merci;

la prosecuzione degli investimenti per concludere le linee AV/AC in costruzione, intervenendo a tale proposito, con le opportune misure, affinché F.S. possa ricorrere all'acquisizione di capitali sul mercato;

un piano di investimenti sulle linee tradizionali e di nuovi collegamenti tra le diverse aree del Paese, con particolare riferimento ai valichi alpini e tenendo conto delle esigenze della portualità in espansione, per la realizzazione della grande rete TEN;

a sollecitare la rapida presentazione di un piano industriale concreto ed innovativo per lo sviluppo del trasporto passeggeri e merci, di ristrutturazione interna atta a superare sprechi, inefficienze e sovrapposizioni organizzative.

0/1132/1000/5^a e 6^a

BENVENUTO, LEGNINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

considerato che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 262 del 2006 prevede che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane siano stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica di una serie di documenti concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, ovvero previsti per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise;

tenuto conto che i prospettati interventi, modificando radicalmente le dinamiche relative alle spedizioni delle merci, incidono – di riflesso – sulle procedure e metodologie ispettive di tutti gli organi che attuano il dispositivo di controllo nello specifico settore e che quindi non si può prescindere dal coinvolgere anche il Corpo della Guardia di finanza nella predisposizione e definizione delle nuove norme;

considerato inoltre che l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006:

prevede che gli organi deputati al controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali operino per una significativa riduzione della base imponibile sottratta a tassazione, al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo;

dispone che quota parte delle relative maggiori entrate (per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per il 2007 e 30 milioni

per l'anno 2008) siano destinate, secondo quanto definito in sede di contrattazione integrativa, a finanziare incentivi di diversa natura nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria nonché delle amministrazioni statali degli operanti dell'amministrazione finanziaria e delle altre amministrazioni interessate, senza però chiarire quali siano le modalità applicative per destinare le somme anche alla Guardia di finanza, posto che la contrattazione integrativa è un istituto applicabile nell'ambito dell'amministrazione civile, ritenuto, pertanto, opportuno specificare, anche per il Corpo, lo strumento con cui definire i criteri di utilizzazione della quota parte di risorse finanziarie di propria spettanza;

impegnano il Governo:

a garantire – in via normativa o, comunque, in sede applicativa – che le determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle Dogane di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 262 del 2006 siano adottate d'intesa con il Corpo della Guardia di finanza;

a definire – in via normativa o, comunque, amministrativa – le modalità di attuazione della norma di cui al comma 14 dell'articolo 1 per l'assegnazione di significative risorse in favore della Guardia di finanza, sulla base del modello di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999.

0/1132/2000/5^a e 6^a (testo 2)

I RELATORI, RUBINATO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame, in linea con altri provvedimenti già adottati dal Governo nei precedenti mesi, prevede misure di potenziamento degli strumenti di accertamento fiscale e di lotta all'evasione e all'elusione fiscale, finalizzate al recupero della correttezza fiscale dei contribuenti e ad avviare, per ragioni di equità e sviluppo sociale, una nuova fase nei rapporti tra contribuenti ed erario;

tenuto conto che le disposizioni in materia fiscale non possono avere effetti retroattivi nel rispetto del principio generale vigente nel nostro ordinamento di irretroattività delle leggi ulteriormente specificato, per le disposizioni tributarie, dall'articolo 3 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 che reca lo Statuto del contribuente;

lo Statuto del contribuente oltre alla non retroattività delle norme fiscali prevede che l'applicabilità delle medesime deve avvenire dopo un congruo periodo di tempo dalla loro emanazione al fine di consentire al cittadino contribuente di adeguarsi alle nuove disposizioni;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti normativi in materia tributaria e fiscale che prevedano il pieno rispetto dei contenuti dello Statuto del contribuente;

a prevedere la possibilità che gli effetti delle nuove disposizioni contenute nei decreti-legge, qualora riguardino appesantimenti di obblighi burocratici a carico dei contribuenti decorrano, almeno, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*;

a fare in modo che non siano più previste, in provvedimenti legislativi futuri, norme fiscali retroattive in violazione dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente;

a costituire la Consulta degli intermediari fiscali per realizzare forme di collaborazione per un'applicazione coerente della normativa fiscale con lo Statuto del contribuente;

a salvaguardare i principi dello Statuto nel senso che i rapporti tra contribuenti ed amministrazione finanziaria siano sempre improntati sulla collaborazione e buona fede e che i provvedimenti di attivazione dell'autotutela emanati dal garante siano da intendersi finali.

0/1132/2000/5^a e 6^a

I RELATORI, RUBINATO

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame, in linea con altri provvedimenti già adottati dal Governo nei precedenti mesi, prevede misure di potenziamento degli strumenti di accertamento fiscale e di lotta all'evasione e all'elusione fiscale, finalizzate al recupero della correttezza fiscale dei contribuenti e ad avviare, per ragioni di equità e sviluppo sociale, una nuova fase nei rapporti tra contribuenti ed erario;

tenuto conto che le disposizioni in materia fiscale non possono avere effetti retroattivi nel rispetto del principio generale vigente nel nostro ordinamento di irretroattività delle leggi ulteriormente specificato, per le disposizioni tributarie, dall'articolo 3 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 che reca lo Statuto del contribuente;

lo Statuto del contribuente oltre alla non retroattività delle norme fiscali prevede che l'applicabilità delle medesime deve avvenire dopo un congruo periodo di tempo dalla loro emanazione al fine di consentire al cittadino contribuente di adeguarsi alle nuove disposizioni;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti normativi in materia tributaria e fiscale che prevedano il pieno rispetto dei contenuti dello Statuto del contribuente;

a prevedere la possibilità che gli effetti delle nuove disposizioni contenute nei decreti-legge, qualora riguardino appesantimenti di obblighi burocratici a carico dei contribuenti decorrano, almeno, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*;

a fare in modo che non siano più previste, in provvedimenti legislativi futuri, norme fiscali retroattive in violazione dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente.

0/1132/3000/5^a e 6^a

MORGANDO, BARBOLINI, RUBINATO

Il Senato,

premesso che:

nel corso di un'audizione svoltasi il 25 ottobre scorso presso la Commissione trasporti della Camera, il presidente e l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Spa hanno denunciato una situazione di gravissima crisi del sistema ferroviario nazionale, determinatasi anche per effetto dei ripetuti e consistenti tagli ai trasferimenti operati nella scorsa legislatura;

in quella sede è emersa l'indicazione di un fabbisogno finanziario complessivo per far fronte all'intero sistema ferroviario pari a 6,1 miliardi di euro, di cui 3,5 miliardi corrispondenti a quanto necessario per il completamento del sistema Alta velocità/Alta capacità e 1,4 miliardi per la manutenzione della rete tradizionale;

il presidente Cipolletta e l'amministratore delegato Moretti hanno inoltre segnalato uno squilibrio di bilancio per la società Trenitalia pari a circa 1,7 miliardi di euro per l'anno 2006, che imporrebbe una ricapitalizzazione per circa 4 miliardi di euro nei prossimi quattro anni, di cui circa un miliardo di euro per l'anno 2007;

considerato che:

la gravità della situazione finanziaria si era delineata fin dai primi mesi della legislatura, quando dalla «*due diligence*» svolta sui conti pubblici risultò che mancavano del tutto le risorse per la prosecuzione delle opere di infrastrutturazione stradale e ferroviaria già avviate, al punto da imporre un intervento urgente del Governo – adottato attraverso il decreto-legge n. 223 del 2006 – per rifinanziare ANAS Spa e FS Spa rispettivamente per 1 e 1,8 miliardi di euro per l'anno 2006, con ciò scongiurando la chiusura immediata dei cantieri;

a fronte di tale situazione, il disegno di legge finanziaria per il 2007 prevede, con riferimento al gruppo FS Spa, maggiori trasferimenti correnti e in conto capitale per un importo pari rispettivamente a 337 milioni di euro e 2.949 milioni di euro per il 2007, di cui:

a) maggiori trasferimenti correnti (in milioni di euro):

Interessi su debito con I.S.p.a:	27
Adeguamento corrispettivi RFI:	311

b) maggiori trasferimenti in conto capitale (in milioni di euro):

Alta velocità/AC:	200
Apporto capitale:	400
Investimenti rete tradizionale:	2.000
Potenziamento itinerari ferroviari:	173
Contributo in conto impianti:	176

impegna il Governo

a riconsiderare, alla luce dei fabbisogni finanziari segnalati dal presidente e dall'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Spa nel corso della citata audizione parlamentare, l'entità e l'articolazione dei trasferimenti previsti dal disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, reoperando – laddove necessario – risorse finanziarie aggiuntive, al fine di garantire la funzionalità e la continuità del servizio ferroviario nazionale, in condizioni di sicurezza ed economicità per i cittadini, nonché la prosecuzione delle opere di infrastrutturazione ferroviaria già avviate.

0/1132/3500/5^a e 6^a

AZZOLLINI, D'ALÌ, RUBINATO

Il Senato,

premesso che:

tutte le leggi in materia di finanza pubblica hanno sempre escluso per gli anni precedenti il 2006 nel computo della spesa da considerarsi ai fini del mantenimento del patto di stabilità da parte degli enti locali i costi sostenuti dagli stessi per il rinnovo dei loro organi amministrativi (Spese elettorali);

la legge finanziaria 2006 non ha esplicitamente richiamato la superiore previsione;

considerato che:

un'eventuale diversa interpretazione nel senso della non esclusione delle suddette spese dal computo ai fini del mantenimento del patto di stabilità creerebbe una evidente disparità tra enti della stessa natura (Province

e Comuni) per il fatto che il rinnovo dei loro organi amministrativi sia avvenuto in un anno piuttosto che in un altro;

impegna il Governo ad emanare le opportune disposizioni perché inequivocabilmente si interpreti, da parte degli enti locali e dei competenti uffici finanziari centrali predisposti al controllo delle dichiarazioni di mantenimento del patto di stabilità stesso, nel senso che le spese sostenute per i turni elettorali afferenti il rinnovo degli organi amministrativi degli enti locali non vengano ricomprese nel novero delle spese rilevanti ai fini del computo del mantenimento del patto di stabilità anche per l'anno 2006.

0/1132/3600/5^a e 6^a

BOSONE, ROSSI Paolo, LUSI

Il Senato,

premesso che l'art. 2, comma 89, reca disposizioni relative alla procedura di approvazione delle variazioni tariffarie conseguente alla nuova disciplina degli aggiornamenti tariffari del settore autostradale prevista dai commi 82 e seguenti del medesimo articolo;

premesso, altresì, che il comma citato dispone che le variazioni tariffarie siano sottoposte all'approvazione dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze e che l'eventuale silenzio ministeriale protrattosi nei successivi trenta giorni a quello della comunicazione contenente le variazioni proposte;

tenuto conto che nella detenninazione dei componenti che concorrono all'adeguamento periodico tariffario secondo quanto previsto dal comma 83 occorre tener conto anche della «dinamica dei costi»

rilevato che a tutta evidenza nella definizione da ultimo richiamata rientrano certamente sia le spese direttamente sostenute dal concessionario per lo svolgimento del servizio, sia gli oneri oggettivamente comunque gravanti sullo stesso e in questa veste determinanti ai fini della composizione del risultato economico finale, quale il tasso di inflazione – per lo meno nei termini di tasso di inflazione programmato – e che tale componente non è soggetta a valutazione discrezionale ai fini predetti;

ritenuto che la regola di cui all'articolo 2, comma 85, lettere *c*) e *d*) può ritenersi già assolta allorché il concessionario sia stato comunque scelto all'esito di una procedura di gara nel cui bando fosse già prevista una quota di attività da destinare a partecipanti al raggruppamento stesso

impegna il Governo:

ad assicurare l'interpretazione delle disposizioni in esame nei termini di cui in premessa.

0/1132/4000/5^a e 6^a

I RELATORI, RUBINATO, BONADONNA, ALBONETTI, LUZI, MICHELONI, PEGORER, ENRIQUES, TURANO, THALER AUSSERHOFER

Il Senato,

preso atto:

che il decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006 contiene misure per una più efficace azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale;

che il volume globale delle entrate 2006 sta crescendo ad un ritmo decisamente superiore a quello inferibile dall'attuazione di innovazioni legislative delle regole fiscali (es. rivalutazione dei beni d'impresa) e dalla crescita del PIL (leggermente più vivace del previsto), così da far ritenere che sia in atto un processo di emersione di base imponibile, precedentemente sommersa;

che il maggiore gettito atteso dall'applicazione delle nuove norme recate dal decreto-legge n. 262 è utilizzato per fornire mezzi di copertura alla legge finanziaria 2007 (come risulta dal prospetto di copertura della stessa), che dispone misure per nuove spese e minori entrate volte ad incentivare la crescita del PIL;

che l'attuale andamento del gettito, l'affinarsi delle tecniche di verifica, l'applicazione delle innovazioni legislative in tema di accertamento e riscossione, il ricorso a tecnologie informatiche sempre più potenti, sembrano creare le condizioni per un miglior apprezzamento di ciò che, nell'aumento delle entrate, viene determinato dalla crescita economica e da eventuali innovazioni delle regole fiscali, rispetto a ciò che deriva dalla lotta all'evasione fiscale,

impegna il Governo:

ad operare – anche tramite la riformulazione di quanto tradizionalmente disposto dall'art. 1 delle leggi finanziarie – per destinare le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a quelle preventivate dal Bilancio, destinate a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità e crescita che lega il Paese agli altri Paesi dell'area Euro e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisti, alla riduzione della pressione fiscale raggiunta nel 2007;

a presentare al Parlamento, entro giugno di ogni anno a partire dal 30 giugno 2008 in sede di redazione del documento di programmazione economica e finanziaria una sezione dedicata al rendiconto sugli effetti dell'azione di contrasto all'evasione fiscale che contenga il dato sintetico di maggiore gettito conseguito nell'anno precedente e in quello in corso e possa essere messo a base di coerenti e sostenibili decisioni in sede di sessione di bilancio.

0/1132/5000/5^a e 6^a (testo 2)

I RELATORI, RUBINATO

Il Senato,

considerato:

che, in relazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 258 del 15 settembre 2006 volto a recepire gli effetti della pronuncia della Corte di giustizia europea in materia di indetraibilità dell'IVA sui mezzi di trasporto aziendali e a uso promiscuo, l'articolo 2, commi 71 e 72, introduce una modifica in senso restrittivo del regime di deducibilità dei costi relativi ai mezzi aziendali, in modo da recare maggiori entrate per un valore complessivo stimato secondo la previsione che tutti gli aventi diritto al rimborso dell'IVA indebitamente dichiarata indetraibile usufruiscano di tale facoltà;

che il comma 72 prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale volto a modificare le misure recate dal comma 71 tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'IVA assolta per i beni in questione, tenuto altresì conto degli effetti economici da ciascuna misura recata dal comma 71;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di integrare tale disciplina prevedendo una specifica disposizione legislativa;

con riferimento al nuovo regime fiscale applicabile agli autoveicoli e motoveicoli aziendali, di cui ai commi 71 e 72 dell'articolo 2, a valutare l'opportunità di una ricalibratura del regime di detraibilità ai fini dell'imposta sul reddito, al fine di garantire che non si determini un aggravio rispetto al sistema fiscale previgente, assicurando altresì adeguato riconoscimento alle specifiche connotazioni dei settori produttivi e alle tipologie di professionisti.

0/1132/5000/5^a e 6^a

I RELATORI, RUBINATO

Il Senato,

considerato:

che, in relazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 258 del 15 settembre 2006 volto a recepire gli effetti della pronuncia della Corte di giustizia europea in materia di indetraibilità dell'IVA sui mezzi di trasporto aziendali e a uso promiscuo, l'articolo 2, commi 71 e 72, introduce una modifica in senso restrittivo del regime di deducibilità dei costi relativi ai mezzi aziendali, in modo da recare maggiori entrate

per un valore complessivo stimato secondo la previsione che tutti gli aventi diritto al rimborso dell'IVA indebitamente dichiarata indetraibile usufruiscano di tale facoltà;

che il comma 72 prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale volto a modificare le misure recate dal comma 71 tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'IVA assolta per i beni in questione, tenuto altresì conto degli effetti economici da ciascuna misura recata dal comma 71;

impegna il Governo:

a integrare tale disciplina prevedendo una specifica disposizione legislativa;

con riferimento al nuovo regime fiscale applicabile agli autoveicoli e motoveicoli aziendali, di cui ai commi 71 e 72 dell'articolo 2, a valutare l'opportunità di una ricalibratura del regime di detraibilità ai fini dell'imposta sul reddito, al fine di garantire che non si determini un aggravio rispetto al sistema fiscale previgente, assicurando altresì adeguato riconoscimento alle specifiche connotazioni dei settori produttivi e alle tipologie di professionisti.

0/1132/6000/5^a e 6^a

I RELATORI, LUSI, RUBINATO

Il Senato,
considerato

che l'articolo 2, commi 47-54, istituisce l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione;

che viene prevista per i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte l'applicazione di aliquote differenziate in relazione al grado di parentela rispetto al *de cuius*, con una franchigia solo per i parenti in linea retta di un milione di euro per ciascun beneficiario;

che non è prevista l'applicazione della franchigia per i parenti in linea indiretta come i fratelli; che non è prevista, come nella legislazione previgente, alcuna differenziazione di aliquota per le successioni a favore di soggetti portatori di *handicap*;

che non è prevista una specifica disciplina per il trasferimento di azienda, soprattutto per i casi di continuità produttiva;

impegna il Governo

a valutare in sede di esame del disegno di legge finanziaria le seguenti modifiche da apportare alla disciplina in commento:

prevedere una aliquota di favore rispetto a quella ordinaria per le successioni e donazioni a beneficio di soggetti portatori di *handicap*;

a prevedere l'applicazione della franchigia ai trasferimenti a favore di altri soggetti diversi dai parenti in linea retta, a partire dai fratelli;

a chiarire che nel calcolo del valore complessivo dei beni e dei diritti trasferiti, nel caso di immobili, occorre tenere conto esclusivamente del valore delle rendite catastali rivalutate;

a prevedere una specifica disciplina agevolativa per i trasferimenti successori di azienda, che tenga anche conto delle peculiari esigenze di alcuni settori produttivi in primo luogo, del settore agricolo – che più pesantemente rischiano di essere penalizzati dalla nuova disciplina fiscale;

a prevedere una disciplina di favore per le donazioni a favore delle organizzazioni del Terzo settore e per le Onlus.

0/1132/7000/5^a e 6^a

I RELATORI

Il Senato,

premessi:

che l'articolo 3 del decreto legislativo C.P.S 16 luglio 1947, n. 708 prevede l'obbligo dell'iscrizione all'Enpals e il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali per tutti coloro che lavorano nello spettacolo senza fare distinzione tra soggetti professionisti e non;

che anche coloro che solo occasionalmente si esibiscono in manifestazioni musicali o canore e che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio sono tenuti all'iscrizione all'Enpals e al versamento dei relativi contributi;

che la musica o il canto rappresentano per molti giovani un interesse a cui dedicano gran parte del loro tempo libero;

che, in particolare, grazie a questo interesse si conservano e rimangono vive le tradizioni popolari e culturali delle località;

considerato,

che per qualsiasi esibizione, svolta anche a titolo gratuito, l'impresa ha l'obbligo di denunciare all'Enpals le persone impegnate nello spettacolo (certificato di agibilità) per non incorrere in pesanti sanzioni amministrative e che tale obbligo risulta molto oneroso;

che l'obbligo della denuncia preventiva all'Enpals impedisce esibizioni spontanee e gratuite in locali aperti al pubblico che rappresentano una lunga tradizione e sono espressione di usi e costumi;

impegna il Governo:

a prevedere, nella legge finanziaria per il 2007, delle disposizioni specifiche volte ad esentare dalla contribuzione Enpals coloro che possono dimostrare di svolgere un'attività lavorativa principale per la quale versano i contributi in un fondo previdenziale obbligatorio e a prevedere, conseguentemente, l'esenzione dalla richiesta del certificato di agibilità da parte degli organizzatori che si avvalgono delle prestazioni di tali soggetti;

a prevedere, nello stesso provvedimento, una disposizione che non assoggetti ad alcun obbligo burocratico e ad alcuna sanzione i titolari dei locali pubblici presso i quali avvengono spontaneamente esibizioni musicali o canore.

0/1132/8000/5^a e 6^a (testo 2)

I RELATORI, RUBINATO

Il Senato,

premesso che:

il comma 40 dell'art. 2 del provvedimento in esame prevede una revisione obbligatoria della qualificazione e della rendita catastale attribuita agli immobili censiti nelle categorie catastali E/1 E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, quando vi siano compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, che presentino autonomia funzionale e reddituale;

tenuto conto che tale differenziazione avviene tramite una formulazione normativa che può causare ambiguità in fase interpretativa, poiché non risulta chiaro se «l'autonomia funzionale e reddituale» sia riferita solamente agli «immobili o porzioni di immobili destinati ad usi diversi», come suggerirebbe un'interpretazione letterale del comma, oppure anche agli «immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi», come invece si può trarre da una ricostruzione sistematica del medesimo;

già la circolare dell'Agenzia del territorio del 16 maggio 2006, n. 4/T sembrerebbe predeterminare una interpretazione estensiva della norma, come previsto dal comma 40 dell'articolo 2, con il rischio che si potrebbe determinare una irragionevole penalizzazione delle attività più proprie e coerenti con la stessa classificazione catastale di categoria E;

considerato inoltre:

che l'articolo 2 comma 45, prevede la rivalutazione del 40 per cento del moltiplicatore delle rendite catastali per i fabbricati di categoria B ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;

che nella categoria citata sono ricompresi immobili ad uso collettivo come i collegi, i convitti, educandati, ospizi, case di cura e altri immobili adibiti ad attività sociali e culturali meritevoli di tutela;

che negli stessi complessi immobiliari è possibile l'esercizio di attività commerciali estranee alle finalità sociali tutelate;

impegna il Governo:

a chiarire in sede di esame della legge finanziaria per l'anno 2007, al fine di evitare un'applicazione inadeguata della norma, che la disposizione di cui al comma 40 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame va interpretata nel senso che le parole «qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale» si riferiscono sia agli «usi diversi», sia all'«uso commerciale, industriale, ad ufficio privato», in modo da far salve quelle attività principali proprie ed attinenti alla classificazione catastale degli immobili delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, così come quelle disciplinate dal comma 45 dello stesso articolo con riferimento ai fabbricati classificati nel gruppo catastale B.

0/1132/8000/5^a e 6^a

I RELATORI, RUBINATO

Il Senato,

premesso che:

il comma 40 dell'art. 2 del provvedimento in esame prevede una revisione obbligatoria della qualificazione e della rendita catastale attribuita agli immobili censiti nelle categorie catastali E/1 E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, quando vi siano compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, che presentino autonomia funzionale e reddituale;

tenuto conto che tale differenziazione avviene tramite una formulazione normativa che può causare ambiguità in fase interpretativa, poiché non risulta chiaro se «l'autonomia funzionale e reddituale» sia riferita solamente agli «immobili o porzioni di immobili destinati ad usi diversi», come suggerirebbe un'interpretazione letterale del comma, oppure anche agli «immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi», come invece si può trarre da una ricostruzione sistematica del medesimo;

già la circolare dell'Agenzia del territorio del 16 maggio 2006, n. 4/T sembrerebbe predeterminare una interpretazione estensiva della norma, come previsto dal comma 40 dell'articolo 2, con il rischio che si potrebbe determinare una irragionevole penalizzazione delle attività più proprie e coerenti con la stessa classificazione catastale di categoria E;

considerato inoltre:

che l'articolo 2 comma 45, prevede la rivalutazione del 40 per cento del moltiplicatore delle rendite catastali per i fabbricati di categoria B ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;

che nella categoria citata sono ricompresi immobili ad uso collettivo come i collegi, i convitti, educandati, ospizi, case di cura e altri immobili adibiti ad attività sociali e culturali meritevoli di tutela;

che negli stessi complessi immobiliari è possibile l'esercizio di attività commerciali estranee alle finalità sociali tutelate;

impegna il Governo:

con riferimento alla disciplina di rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo B, di cui al comma 45 dell'articolo 2, confermare che la disciplina introdotta non si riferisce agli immobili destinati ad attività di preminente interesse sociale;

a chiarire in sede di esame della legge finanziaria per l'anno 2007, al fine di evitare un'applicazione inadeguata della norma, che la disposizione di cui al comma 40 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame va interpretata nel senso che le parole «qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale» si riferiscono sia agli «usi diversi», sia all'«uso commerciale, industriale, ad ufficio privato», in modo da far salve quelle attività principali proprie ed attinenti alla classificazione catastale degli immobili delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, così come quelle disciplinate dal comma 45 dello stesso articolo con riferimento ai fabbricati classificati nel gruppo catastale B.

0/1132/9000/5^a e 6^a (testo 2)

I RELATORI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, ha riconosciuto lo stato di crisi del settore avicolo conseguente allo sviluppo in Italia dell'influenza aviaria, prevedendo, quale forma di sostegno per le imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola, nonché per le imprese produttrici di mangimi operanti nella filiera e gli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, la possibilità di sospendere dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 i versamenti tributari e il pagamento dei contributi previdenziali, nonché di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale;

la disciplina introdotta dall'articolo 2, comma 116, dal decreto-legge n. 262 del 2006, prevede ora per le imprese della filiera avicola che hanno beneficiato della suddetta sospensione dei versamenti tributari e contributivi, di assolvere al pagamento delle somme dovute all'erario, temporaneamente sospese in quattro rate mensili anticipate all'interesse del 2,5%, la prima delle quali, in base al sistema della riscossione unificata, a decorrere dal prossimo 16 novembre 2006;

tenuto conto che le imprese del settore avicolo non sono ancora uscite dallo stato di crisi economica conseguente allo sviluppo dell'influenza aviaria nel nostro Paese e che, pertanto, non dispongono ancora delle risorse finanziarie necessarie ad assolvere agli oneri tributari e contributivi fino ad ora sospesi;

con la piena applicazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento legge in esame, molte imprese della filiera avicola saranno costrette alla chiusura o al licenziamento del personale impiegato;

impegna il Governo:

a riconsiderare in sede di esame della finanziaria per l'anno 2007, i contenuti dell'articolo 2, comma 116 del decreto legge in esame, anche valutando l'opportunità di prevedere per le imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola, nonché per le imprese produttrici di mangimi operanti nella filiera e gli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, la proroga della sospensione dei versamenti tributari e contributivi almeno fino al 30 giugno 2007.

0/1132/9000/5^a e 6^a

I RELATORI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, ha riconosciuto lo stato di crisi del settore avicolo conseguente allo sviluppo in Italia dell'influenza aviaria, prevedendo, quale forma di sostegno per le imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola, nonché per le imprese produttrici di mangimi operanti nella filiera e gli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, la possibilità di sospendere dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 i versamenti tributari e il pagamento dei contributi previdenziali, nonché di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale;

la disciplina introdotta dall'articolo 2, comma 116, dal decreto-legge n. 262 del 2006, prevede ora per le imprese della filiera avicola

che hanno beneficiato della suddetta sospensione dei versamenti tributari e contributivi, di assolvere al pagamento delle somme dovute all'erario, temporaneamente sospese in quattro rate mensili anticipate all'interesse del 2,5%, la prima delle quali, in base al sistema della riscossione unificata, a decorrere dal prossimo 16 novembre 2006;

tenuto conto che le imprese del settore avicolo non sono ancora uscite dallo stato di crisi economica conseguente allo sviluppo dell'influenza aviaria nel nostro Paese e che, pertanto, non dispongono ancora delle risorse finanziarie necessarie ad assolvere agli oneri tributari e contributivi fino ad ora sospesi;

con la piena applicazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento legge in esame, molte imprese della filiera avicola saranno costrette alla chiusura o al licenziamento del personale impiegato;

impegna il Governo:

a riconsiderare in sede di esame della finanziaria per l'anno 2007, i contenuti dell'articolo 2, comma 116 del decreto legge in esame, prevedendo per le imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola, nonché per le imprese produttrici di mangimi operanti nella filiera e gli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, la proroga della sospensione dei versamenti tributari e contributivi almeno fino al 30 giugno 2007.

0/1132/10000/5^a e 6^a

I RELATORI, BONADONNA, LUSI, BARBOLINI, ALBONETTI, THALER AUSSEHOFER, PEGORER

Il Senato,

considerato che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 262 del 2006 prevede che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane siano stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica di una serie di documenti concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, ovvero previsti per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise;

tenuto conto che i prospettati interventi, modificando radicalmente le dinamiche relative alle spedizioni delle merci, incidono – di riflesso – sulle procedure e metodologie ispettive di tutti gli organi che attuano il dispositivo di controllo nella specifico settore e che quindi non si può prescindere dal coinvolgere anche il Corpo della Guardia di finanza nella predisposizione e definizione delle nuove norme;

considerato inoltre che l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006:

prevede che gli organi deputati al controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali operino per una significativa riduzione della base imponibile sottratta a tassazione, al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo;

dispone che quota parte delle relative maggiori entrate (per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per il 2007 e 30 milioni per l'anno 2008) siano destinate, secondo quanto definito in sede di contrattazione integrativa, a finanziare incentivi di diversa natura nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria nonché delle amministrazioni statali degli operanti dell'amministrazione finanziaria e delle altre amministrazioni interessate, senza però chiarire quali siano le modalità applicative per destinare le somme anche alla Guardia di finanza, posto che la contrattazione integrativa è un istituto applicabile nell'ambito dell'amministrazione civile,

ritenuto, pertanto, opportuno specificare, anche per il Corpo, lo strumento con cui definire i criteri di utilizzazione della quota parte di risorse finanziarie di propria spettanza;

impegna il Governo:

a garantire che le determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle Dogane di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 262 del 2006 siano adottate d'intesa con il Corpo della Guardia di Finanza;

a chiarire le modalità di attuazione della norma di cui al comma 14 dell'articolo 1 per l'assegnazione di significative risorse in favore della Guardia di finanza, sulla base del modello di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999.

0/1132/11000/5^a e 6^a (testo 2)

I RELATORI

Il Senato.

premesse che:

alle società concessionarie autostradali è stato affidato, nel tempo, un vastissimo programma d'investimenti infrastrutturali, stabiliti nelle diverse convenzioni di accompagnamento delle concessioni;

l'articolo 2, commi da 82 a 90, del decreto-legge n. 262 del 2006, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, si propone di individuare gli obiettivi che debbono essere perseguiti con le convenzioni che accedono alle concessioni autostradali, al fine di garantire il pieno e puntuale rispetto da parte dei concessionari degli obblighi di convenzione;

le convezioni saranno ricondotte agli obiettivi fissati dalla legge, mediante una revisione finalizzata alla redazione di una nuova convenzione che razionalizzi ed omogeneizzi il contenuto di tutti gli atti convenzionali aggiuntivi che si sono venuti sovrapponendo nel tempo, denominata, per questo motivo, «convenzione unica», distinta e differenziata per ogni concessionario;

la Commissione europea ha mosso rilievi che afferiscono alla presunta violazione del principio della concorrenza e della libera circolazione di capitali, la cui consistenza ed il cui esito andranno accertati nel corso della procedura;

è stato soppresso il divieto di partecipazione all'azionariato di una società concessionaria di soci che abbiano partecipazione in imprese di costruzioni, superando così l'impedimento giuridico alla fusione tra Autostrade S.p.A. e Abertis S.A.;

considerato che risulta opportuno intervenire con modifiche delle regole che governano il comparto, restituendo alle autorità concedenti la pienezza delle funzioni loro spettanti in ordine alle modalità d'esercizio del servizio e ai relativi controlli, aumentando la concorrenza e la trasparenza nel settore, per ricondurlo verso il pieno equilibrio tra gli interessi pubblici degli enti proprietari della rete autostradale e quelli dei privati concessionari;

impegna il Governo:

a valutare in sede di esame della legge finanziaria per l'anno 2007, o di un provvedimento successivo, gli eventuali rilievi che risulteranno all'esito della procedura di infrazione della Commissione UE riguardo al merito della norma, predisponendo i conseguenti interventi;

ad adottare le opportune iniziative legislative volte ad istituire un'autorità di garanzia ovvero ad individuare, previa modifica legislativa, un altro organismo cui affidare compiti di regolazione e vigilanza del settore.

0/1132/11000/5^a e 6^a

I RELATORI

Il Senato.

premesso che:

alle società concessionarie autostradali è stato affidato, nel tempo, un vastissimo programma d'investimenti infrastrutturali, stabiliti nelle diverse convenzioni di accompagnamento delle concessioni;

l'articolo 2, commi da 82 a 90, del decreto-legge n. 262 del 2006, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, si propone di individuare gli obiettivi che debbono essere perseguiti con le convenzioni che

accedono alle concessioni autostradali, al fine di garantire il pieno e puntuale rispetto da parte dei concessionari degli obblighi di convenzione;

le convezioni saranno ricondotte agli obiettivi fissati dalla legge, mediante una revisione finalizzata alla redazione di una nuova convenzione che razionalizzi ed omogeneizzi il contenuto di tutti gli atti convenzionali aggiuntivi che si sono venuti sovrapponendo nel tempo, denominata, per questo motivo, «convenzione unica», distinta e differenziata per ogni concessionario;

la Commissione europea ha mosso rilievi che afferiscono alla presunta violazione del principio della concorrenza e della libera circolazione di capitali, la cui consistenza ed il cui esito andranno accertati nel corso della procedura;

è stato soppresso il divieto di partecipazione all'azionariato di una società concessionaria di soci che abbiano partecipazione in imprese di costruzioni, superando così l'impedimento giuridico alla fusione tra Autostrade S.p.A. e Abertis S.A.;

considerato che risulta opportuno intervenire con modifiche delle regole che governano il comparto, restituendo alle autorità concedenti la pienezza delle funzioni loro spettanti in ordine alle modalità d'esercizio del servizio e ai relativi controlli, aumentando la concorrenza e la trasparenza nel settore, per ricondurlo verso il pieno equilibrio tra gli interessi pubblici degli enti proprietari della rete autostradale e quelli dei privati concessionari;

impegna il Governo:

a valutare in sede di esame della legge finanziaria per l'anno 2007, o di un provvedimento successivo, gli eventuali rilievi che risulteranno all'esito della procedura di infrazione della Commissione UE riguardo al merito della norma, predisponendo i conseguenti interventi;

ad adottare le opportune iniziative legislative volte ad istituire un'autorità di garanzia ovvero ad individuare, previa modifica legislativa, un organismo terzo già istituito cui affidare compiti di regolazione e vigilanza del settore.

0/1132/12000/5^a e 6^a

I RELATORI, RUBINATO

Il Senato,

premesso che:

il comma 81 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede l'estensione delle misure vigenti per l'alienazione dei beni immobili di proprietà delle Ferrovie dello Stato Spa, alle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate;

tenuto conto che alcuni dei beni immobili oggetto di dismissione da parte di Ferrovie dello Stato Spa, comprendono terreni, pertinenze e fabbricati ubicati nei Parchi nazionali, in riserve e oasi regionali, in genere nelle aree naturali protette, e nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico, che potrebbero essere riutilizzati per attività di servizio delle medesime aree protette, per realizzare percorsi di tipo ecologico, per incrementare il verde pubblico e in genere per finalità di interesse pubblico,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione, in sede di esame della finanziaria per l'anno 2007, di apposite misure al fine di riconoscere il diritto di prelazione agli enti locali e agli enti pubblici gestori delle aree protette, nonché nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico, per l'acquisto di immobili dismessi di proprietà delle Ferrovie dello Stato e delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate ricadenti nei Parchi nazionali, nelle riserve ed oasi regionali e in genere nelle aree naturali protette, e a prevedere che la vendita di tali immobili agli enti locali e agli enti pubblici gestori delle aree protette sia effettuata da Ferrovie dello Stato Spa e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate sulla base di una stima da redigersi da parte degli uffici del demanio dello Stato, tenendo conto della destinazione urbanistica delle aree e dei fabbricati, nonché della loro destinazione a finalità pubbliche.

0/1132/13000/5^a e 6^a

I RELATORI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame contiene disposizioni varie che assegnano nuovi impegnativi compiti agli uffici delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con particolare riguardo a quelle impegnate nelle attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi e nel contrasto dell'evasione fiscale e contributiva;

talune delle suddette strutture dell'amministrazione statale risultano essere sotto organico, e pertanto, non in grado di assolvere a tutti i compiti assegnati dal presente provvedimento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nella prossima legge finanziaria per il 2007, interventi volti ad integrare l'organico delle amministrazioni centrali e periferiche della pubblica amministrazione che risultano sotto organico, con priorità ai settori direttamente impegnati nelle attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi e nel contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, nelle attività di ispezione e vigilanza della

sicurezza sul lavoro, valutando, a tal fine, la possibilità di attingere alle graduatorie degli idonei ai concorsi pubblici già espletati.

0/1132/14000/5^a e 6^a

I RELATORI

Il Senato,

premesso che:

il comma 102 dell'articolo 1 dell'Atto Senato 1132 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» prevede che per l'anno 2007 si estendono le misure recate dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2005, in materia di programmazione e gestione, da parte della Società ARCUS Spa, della quota degli stanziamenti previsti per infrastrutture, destinata alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

si conferma, pertanto, per l'esercizio 2007, l'incremento dal 3 per cento al 5 per cento della percentuale degli stanziamenti per infrastrutture da riservare alla spesa per beni ed attività culturali, già disposto per il 2005 e il 2006 dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005;

il comma 103 dell'articolo 1 dell'Atto Senato 1132 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» dispone che la localizzazione degli interventi, nonché la vigilanza sulla loro effettuazione siano esercitate di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali con modalità da definirsi con decreto interministeriale;

detto comma, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede anche che sia affidata ad Arcus la prosecuzione delle opere relative al «Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee» di Roma, istituito dalla legge n. 237 del 1999. A tale scopo è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;

l'operato della Società è stato oggetto di pesanti critiche nonché di puntuali rilievi nelle relazioni sia della apposita commissione ministeriale, sia della stessa Corte dei conti. La magistratura contabile, in particolare, ha puntualmente messo in luce come l'intervento di ARCUS sia stato caratterizzato da una distribuzione «mirata» degli interventi che hanno visto una particolare ed anomala concentrazione in ben determinate aree geografiche, arrivando persino ad individuare, direttamente o indirettamente, destinatario ed esecutore del progetto, considerazioni queste che mettono in luce quale sia stata, nei fatti, la vera missione di questa società,

impegna il Governo:

ad esercitare una attenta, costante e puntuale vigilanza sul complesso dei progetti la cui realizzazione è affidata ad ARCUS S.p.a, con l'obiettivo di restituire alle strutture di diritto pubblico nazionali e regionali le necessarie funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio nazionale.

0/1132/15000/5^a e 6^a

I RELATORI

Il Senato,

considerando:

l'importanza della portualità italiana per lo sviluppo del Paese, l'occupazione e il riequilibrio modale nel sistema dei trasporti;

l'opportunità per l'Italia ed i nostri scali, determinata dai processi di globalizzazione e della centralità del Mediterraneo;

le trasformazioni nel trasporto marittimo, la crescita di dimensioni delle navi che richiede una conseguente profondità dei fondali, affinché sia possibile l'uso dei nostri porti;

come la normativa attualmente in vigore per consentire il dragaggio dei fondali sia profondamente inadeguata e di fatto renda impossibili gli interventi operativi,

impegna il Governo:

a prevedere apposite misure per accelerare le procedure che, nel rispetto dell'ambiente, rendano più efficaci e rapidi gli interventi di dragaggio dei fondali dei porti italiani.

0/1132/16000/5^a e 6^a

I RELATORI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 7, commi 2 e 3 prevedeva, nel testo originario, un sistema di agevolazioni per il rinnovamento del parco circolante di autocarri con nuovi mezzi immatricolati «euro 4» o «euro 5» a fronte della sostituzione di mezzi «euro 0» o «euro 1», nonché un sistema di agevolazioni per l'acquisto di automezzi omologati dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano, norma che è stata soppressa dalla Camera dei deputati;

il rapporto APAT del 2004 segnala come nelle 8 principali città italiane le emissioni comunali di composti organici volatili non metanici prodotte dal trasporto stradale rappresenta tra il 45 per cento e il 60 per cento delle emissioni totali, il 90 per cento delle emissioni di benzene e il 60 per cento delle emissioni di Nox;

l'annuario statistico ACI 2006 segnala come dal 1985 al 2005 la presenza di autocarri merci nel parco circolante italiano è cresciuta del 220 per cento e la presenza di autocarri speciali è cresciuta del 374 per cento, con un evidente fenomeno di stratificazione che ha comportato la compresenza di autocarri altamente inquinanti che incidono pesantemente sull'inquinamento urbano e che mentre tra il 1994 e il 2005 il parco circolante di autovetture alimentato a benzina o gasolio è passato da 28.352.548 a 33.333.794 autovetture, con una crescita di 4.981.246 auto vetture, gli automezzi con altre alimentazioni, ivi comprese quelle a doppia alimentazione benzina/GPL e benzina/metano sono passate, tra il 1994 e il 2005 da 1.312.760 a 1.333.691, con una crescita di sole 20.931 autovetture;

secondo il Centro Europeo Ambiente e Salute dell'Oms, lo studio dell'impatto dell'inquinamento da PM10 sulla salute dei residenti stimato nelle 8 maggiori città italiane, ha rivelato che nella popolazione di oltre trenta anni, il 4,7 per cento di tutti i decessi osservati nel 1998, pari a 3.472 casi, è attribuibile al PM10, l'impatto sui ricoveri ospedalieri è stato di almeno 4.597 ricoveri e si registrano decine di migliaia di casi di disturbi bronchiali e asmatici;

uno studio recente condotto in Austria, Francia e Svizzera sui costi sanitari dell'inquinamento atmosferico ha evidenziato che l'inquinamento atmosferico riconducibile al traffico veicolare produce costi per 27 miliardi di euro l'anno, pari a 360 euro *pro capite*;

i trasporti stradali rappresentano su scala nazionale la maggiore sorgente di ossidi di azoto, monossido di carbonio e di composti organici non metanici, le emissioni di Nox (Ossidi di Azoto) del trasporto stradale aumentarono del 48 per cento tra il 1980 e il 1992, per poi diminuire (13 per cento) tra il 1992 e il 1997, quando rappresentarono il 53 per cento del totale delle emissioni nazionali. Il decremento delle emissioni di ossidi di azoto di questo settore osservato negli ultimi anni è attribuibile in misura maggiore alla diminuzione del numero dei veicoli pesanti in circolazione (25 per cento dal 1992 al 1997), mentre le emissioni di ossidi di azoto delle automobili, dopo un costante incremento (87 per cento rispetto al 1980) dal 1994 restano costanti. Il trasporto stradale è responsabile inoltre del 71 per cento di CO, Monossido di Carbonio, emesso in atmosfera in Italia ogni anno, e le automobili contribuiscono alle emissioni di questo settore del 79 per cento;

il maggiore contributo alle emissioni di benzene C₆H₆ è dato dal settore del trasporto stradale (pari al 75 per cento) e interessa specialmente le aree urbane; inoltre nella valutazione dei fattori di emissione i veicoli commerciali leggeri a benzina non catalizzati, con una emissione media

di 120 mg/veic x km sono dopo i ciclomotori (290 mg/veic x km), i principali agenti inquinanti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di effettuare adeguati studi, proposte e processi sperimentali, per introdurre, tra i criteri che determinano l'incidenza delle tasse automobilistiche, oltre alla potenza effettiva dei veicoli, anche il peso, il consumo, le emissioni in atmosfera e il chilometraggio effettuato dai medesimi, allo scopo di ridurre l'uso dei veicoli di trasporto individuale o commerciale e, conseguentemente le emissioni in atmosfera.

0/1132/17000/5^a e 6^a

I RELATORI, IOVENE, CICCANTI, FORTE

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, commi 91, 92 e 93, del decreto-legge in esame, destina il 90 per cento delle risorse inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.A. nei confronti di Stretto di Messina S.p.A. alla realizzazione di opere infrastrutturali e il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo;

le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che le risorse di cui in premessa siano finalizzate alla realizzazione di interventi infrastrutturali tesi alla soluzione dei principali problemi relativi alla viabilità, prioritariamente con riferimento agli interventi nel territorio del Comune di Messina (svincoli-gallerie Giostra-Annunziata-Collettore Nord e relativo collegamento con strada Nuova Panoramica dello Stretto) e nel Comune di Villa San Giovanni (RC), nonché ai nodi di interscambio per l'accesso delle reti viarie, alla portualità, alla razionalizzazione e velocizzazione del trasporto marittimo nello Stretto di Messina, ponendolo in sinergia con il trasporto su gomma e su ferro delle città, e agli interventi finalizzati ad affrontare le emergenze ambientali.

0/1132/18000/5^a e 6^a

I RELATORI, LUSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, già approvato dalla Camera dei deputati,

premessò che:

l'articolo 2 al comma 117, lettera *a*), fa riferimento all'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che dispone riduzioni alle provvidenze al settore dell'editoria per il triennio 2007-2009 riducendo l'autorizzazione di spesa, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per l'anno 2006;

è necessario salvaguardare la funzione delle agenzie di stampa e di informazione a favore delle imprese di radiodiffusione;

considerato che:

l'*iter* parlamentare del decreto in esame sopprimendo – con il consenso di tutte le forze parlamentari – l'articolo 26 ha inteso ribadire il carattere di diritto soggettivo dei contributi all'editoria *no profit* e di partito, previsti dalla legge n. 250 del 1990;

questa scelta è stata essenziale per la sopravvivenza di tante testate storiche che rappresentano voci importanti per lo sviluppo del pluralismo;

tenendo conto della rilevanza che la difesa del pluralismo dell'informazione ha per la crescita della democrazia nel nostro Paese;

del valore particolare che hanno le testate autogestite da parte di società cooperative e *no profit*, nonché delle agenzie di stampa e di informazione;

il comma 120 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, riduce le possibilità di accesso alle fonti primarie di informazione da parte delle imprese radiofoniche, nonché reca danno alle agenzie di stampa e di informazione, le quali ultime vedranno diminuire il numero delle testate radiofoniche che utilizzeranno i loro servizi,

impegna il Governo:

a prevedere nella prossima legge finanziaria lo stanziamento per il triennio 2007-2009 dei fondi necessari alla copertura del fabbisogno di spesa dei contributi diretti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, con particolare riferimento all'editoria *no profit*, a prevedere la riduzione di cui al comma 120 del presente decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dall'80 per cento al 70 per cento.

0/1132/19000/5^a e 6^a

I RELATORI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, commi 92 e 93, dispone che le risorse finanziarie inerenti gli impegni assunti da Fintecna spa nei confronti di Stretto di Messina spa per la realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, siano attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo del bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture denominato «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria»;

la norma in oggetto prevede, inoltre, la destinazione delle risorse finanziarie citate, nella misura del 90 per cento, per la realizzazione di opere infrastrutturali e, per il 10 per cento, per interventi di tutela dell'ambiente e della difesa del suolo, nonché della ripartizione del 70 per cento per interventi nella regione Sicilia e, per la rimanente parte, per interventi nella regione Calabria;

per la parte relativa agli interventi per la tutela dell'ambiente e la difesa del suolo, la norma in oggetto prevede vi sia la concertazione del Ministro delle infrastrutture, depositario dell'intero ammontare delle risorse, con il Ministro dell'ambiente,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito della legge finanziaria per il 2007, la iscrizione delle risorse a favore della tutela dell'ambiente nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
